



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 gennaio 2005 (04.02)
(OR. en)**

5223/05

LIMITE

**FRONT 1
CODEC 16
COMIX 19**

NOTA

della:	Presidenza
al:	Gruppo "Frontiere"/Comitato misto (UE/Islanda e Norvegia)
n. doc. prec.:	15948/04 FRONT 209 COMIW 754
n. prop. Com:	10331/04 FRONT 111 COMIX 392 (COM(2004) 391 defin.)
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone

In seguito alle discussioni tenutesi sotto la Presidenza olandese sul progetto di regolamento che istituisce un Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, si trasmette in allegato per le delegazioni una versione riveduta del progetto (articoli 1-35), basata sui commenti delle delegazioni.

Il testo degli allegati sarà riveduto in una fase successiva.

**PROGETTO DI REGOLAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce un Codice comunitario relativo al regime di attraversamento
delle frontiere da parte delle persone ¹**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punti 1 e 2 lettera a),

vista la proposta della Commissione ²,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ³,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'articolo 62, punto 1 del trattato, deriva che l'elaborazione di misure volte a garantire che non vi siano controlli **alle frontiere** sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne è un elemento costitutivo dell'obiettivo, enunciato all'articolo 14 del trattato, dell'attuazione di uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle persone.
- (2) Ai sensi dell'articolo 61 del trattato, la creazione di uno spazio di libera circolazione delle persone deve essere connessa a misure di accompagnamento. La politica comune in materia di controllo delle frontiere esterne, quale prevista all'articolo 62, punto 2, del trattato fa parte di tali misure.
- (3) L'adozione di misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone, nonché di controllo delle frontiere esterne, deve tener conto delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea e, in particolare, delle disposizioni pertinenti della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ⁴, nonché del manuale comune ⁵.

¹ **ES** e **FR** hanno espresso una riserva parlamentare, **EL** una riserva generale. La Presidenza ha ricordato che anche **DE**, **IT**, **AT** e **NO** hanno espresso una riserva generale e **DK**, **FI** e **SE** una riserva d'esame. **NL** ha mantenuto la riserva parlamentare.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 239, del 22.9.2000, pag. 19.

⁵ GU C 313, del 16.12.2002, pag. 97.

- (4) Per ciò che riguarda i controlli alle frontiere esterne, l'istituzione di un "corpus comune" di legislazione, in particolare attraverso la consolidazione e lo sviluppo dell'acquis esistente in materia, è una delle componenti essenziali della politica comune di gestione delle frontiere esterne quale definita nella comunicazione della Commissione del 7 maggio 2002 "Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea" ⁶. Questo obiettivo è stato incluso nel "Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea", approvato dal Consiglio il 13 giugno 2002 e confermato dal Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002, nonché dal Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003.
- (5) La predisposizione di un regime comune in materia di attraversamento delle frontiere da parte delle persone non mette in discussione né pregiudica i diritti in materia di libera circolazione di cui godono i cittadini dell'Unione e i loro familiari, nonché i cittadini dei paesi terzi e i loro familiari che, in virtù di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi, dall'altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione.
- (6) I controlli alle frontiere sono nell'interesse ma non solo degli Stati alle frontiere dei quali vengono effettuati, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle loro frontiere interne. Devono contribuire alla lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani, nonché alla prevenzione di qualunque minaccia alla sicurezza interna e all'ordine pubblico, alla salute pubblica e alle relazioni internazionali degli Stati membri. L'attuazione dei controlli alle frontiere deve essere proporzionata a tali obiettivi.
- (7) Il controllo alle frontiere comprende non soltanto il controllo delle persone ai valichi di frontiera ma anche la sorveglianza tra gli stessi. È opportuno dunque stabilire le condizioni, i criteri e le modalità che disciplinano sia il controllo ai valichi che la sorveglianza.
- (8) Occorre prevedere, in presenza di circostanze eccezionali ed impreviste, possibilità di snellimento dei controlli alle frontiere esterne.
- (9) Al fine di ridurre i tempi di attesa dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione che, di norma, sono sottoposti soltanto alla verifica dell'identità, occorre prevedere, quando le circostanze lo consentano, corsie separate ai valichi delle frontiere esterne, segnalati da indicazioni minime uniformi in tutti gli Stati membri. Corsie separate dovrebbero essere previste negli aeroporti internazionali.
- (10) Gli Stati membri devono evitare che le procedure di controllo costituiscano un ostacolo agli scambi economici, sociali e culturali alle frontiere esterne. A tal fine, essi dovrebbero predisporre personale e risorse appropriati.
- (11) Gli Stati membri designano il servizio o i servizi nazionali incaricati, ai sensi della legislazione nazionale, dei compiti di guardia di frontiera. Se più servizi sono incaricati, in uno stesso Stato membro, dei compiti di guardia di frontiera, deve essere garantita una cooperazione stretta e permanente.

⁶ COM (2002) 233 definitivo.

- (12) La cooperazione operativa e l'assistenza tra Stati membri in materia di controllo alle frontiere è gestita o coordinata dall'"Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri" istituita dal regolamento (CE) n.....⁷.
- (13) In riferimento all'attraversamento delle frontiere interne, non si dovrebbe effettuare il controllo o imporre formalità a causa del solo attraversamento della frontiera.
- (14) Occorre tuttavia precisare che il presente regolamento non pregiudica i controlli effettuati nell'ambito della generale competenza in materia di polizia, i controlli delle persone ai fini della sicurezza dello stesso tipo di quelli effettuati in relazione ai voli nazionali, né la facoltà degli Stati membri di sottoporre i bagagli a controlli di carattere eccezionale, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria ⁸, né le legislazioni nazionali in materia di possesso di documenti di viaggio e d'identità o l'obbligo di dichiarare la propria presenza nel territorio dello Stato membro interessato.
- (15) Uno Stato membro in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, dovrebbe avere inoltre facoltà di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere. Occorre stabilire le condizioni e le procedure a tal fine, per garantire il carattere di eccezionalità di un provvedimento in tal senso e il principio di proporzionalità.
- (16) In caso di minaccia di eccezionale gravità per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica di uno o più Stati membri, è necessario che il Consiglio possa decidere di ristabilire immediatamente i controlli a tutte le frontiere interne o a determinate frontiere di tutti gli Stati membri o di alcuni Stati membri. L'estensione e la durata dei controlli devono essere limitate allo stretto necessario per rispondere a siffatta minaccia.
- (17) Poiché il ripristino dei controlli sulle persone alle frontiere interne costituisce una misura eccezionale nell'ambito di uno spazio di libera circolazione delle persone, lo Stato membro che vi fa ricorso deve informare in modo dettagliato gli altri Stati membri e la Commissione sui motivi che giustificano l'introduzione o la proroga oltre i trenta giorni di tale provvedimento, al fine di avviare una discussione al riguardo e studiare insieme la possibilità di misure alternative. Detti motivi devono poter essere comunicati sotto il vincolo della riservatezza o del segreto. Occorre inoltre che lo Stato membro che **ha ripristinato temporaneamente i controlli alle frontiere** comunichi agli altri Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione la successiva soppressione dei controlli. Anche il pubblico deve essere informato in modo appropriato sul ripristino dei controlli alle frontiere interne, nonché sui valichi di frontiera autorizzati, a meno che i motivi alla base del ripristino non lo consentano.

⁷ GU L ... del ..., pag. .

⁸ GU L 374 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- (18) È necessario prevedere una procedura che consenta alla Commissione di adeguare le modalità pratiche del **controllo alle frontiere**.
- (19) È opportuno decidere le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁹.
- (20) Poiché l'obiettivo dell'azione prevista, segnatamente l'istituzione di norme applicabili all'attraversamento delle frontiere da parte delle persone, riguarda direttamente l'acquis comunitario in materia di frontiere esterne ed interne, e non può dunque essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere il menzionato obiettivo.
- (21) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi che sono riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento.
- (22) Il presente regolamento sostituisce il manuale comune e le disposizioni della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relative all'attraversamento delle frontiere interne ed esterne. È opportuno, inoltre, abrogare le decisioni del comitato esecutivo Schengen del 22 dicembre 1994 (SCH/Com-ex (94)17, 4 rev.) ¹⁰ e del 20 dicembre 1995 (SCH/Com-ex (95) 20, 2 rev.) ¹¹, nonché il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera ¹².
- (23) In deroga all'articolo 299 del trattato, il presente regolamento si applica esclusivamente ai territori europei della Francia e dei Paesi Bassi. Per quanto riguarda Ceuta e Melilla, esso non pregiudica il regime specifico ivi applicato, quale definito nell'atto di adesione della Spagna alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985. ¹³
- (24) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel suo diritto interno.

⁹ GU L 184 del 17.9.1999, pag. 23.

¹⁰ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 168.

¹¹ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 133.

¹² GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5.

¹³ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 69.

- (25) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ¹⁴, che rientrano nel settore di cui dall'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999 relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo ¹⁵.
- (26) **Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ¹⁶, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 della decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma a nome dell'Unione europea, e alla firma, a nome della Comunità europea nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo. ¹⁷**
- (27) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen alle quali il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen ¹⁸, il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (28) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen alle quali l'Irlanda non partecipa, in conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen ¹⁹; l'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è da esso vincolata, né soggetta alla sua applicazione.
- (29) **Il titolo III, articolo 5, paragrafo 4, le disposizioni del titolo II e relativi allegati riguardanti il Sistema d'Informazione Schengen sono disposizioni basate sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesse ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'Atto di adesione del 2003.**

¹⁴ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

¹⁵ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

¹⁶ Documento del Consiglio 13054/04 accessibile su <http://register.consilium.eu.int>

¹⁷ GU L 368, del 15.12.2004, pag. 26 e GU L 370, del 17.12.2004, pag. 78.

¹⁸ GU L 131 del 1.6.2000, pag. 43.

¹⁹ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento prevede l'assenza di controlli sulle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri dell'Unione europea e stabilisce un regime di controlli sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 2 Definizioni ²⁰

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- 1) *"frontiere interne"*:
 - a) le frontiere terrestri comuni, comprese le frontiere fluviali, degli Stati membri;
 - b) gli aeroporti degli Stati membri adibiti al traffico interno;
 - c) i porti marittimi fluviali e lacustri degli Stati membri per i collegamenti regolari effettuati da traghetti;
- 2) *"frontiere esterne"*: le frontiere terrestri fluviali, **lacustri** e marittime, nonché gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati membri, che non siano frontiere interne;
- 3) *"volo interno"*: qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori degli Stati membri o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo;
- 4) *"collegamento regolare effettuato da traghetto"*: qualunque collegamento effettuato da traghetto tra due o più porti situati nel territorio degli Stati membri senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori e comportante il trasporto di persone e veicoli in base ad un orario pubblicato;

²⁰ FI, appoggiata da EE, ha sottolineato che la terminologia del codice comunitario dovrebbe essere allineata con la terminologia del Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e del Catalogo Schengen delle migliori pratiche per i controlli alle frontiere. FI sottoporrà una proposta scritta.

- 5) "beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione":
- a) i cittadini dell'Unione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato CE, nonché i cittadini dei paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione che esercita il suo diritto alla circolazione sul territorio dell'Unione europea, quali previsti dalla direttiva 2004/38/CE ²¹ del 29 aprile 2004;
 - b) i cittadini dei paesi terzi e i loro familiari, quale che sia la loro nazionalità, che, ai sensi di accordi conclusi dalla Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e questi paesi, dall'altro, godono di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione; ²²
- 6) "cittadini dei paesi terzi": chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato; ²³
- 7) "**persone** segnalate ai fini della non ammissione": i cittadini di paesi terzi oggetto di segnalazione nel Sistema d'Informazione Schengen [...] in conformità e per gli scopi stabiliti dall'articolo 96 della convenzione Schengen; ²⁴
- 8) "*valico di frontiera*", ogni valico ²⁵ autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne;
- 9) "*controllo di frontiera*", il controllo alle frontiere ²⁶ che, indipendentemente da qualunque altra ragione, si fonda esclusivamente sull'intenzione o sull'atto di attraversare la frontiera. Esso comprende:
- a) il controllo effettuato ai valichi di frontiera, ai sensi e per gli scopi del presente regolamento, al fine di garantire che le persone, i loro mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso possano essere autorizzati ad entrare nel territorio degli Stati membri o autorizzati a lasciarlo; ²⁷
 - b) la sorveglianza delle frontiere al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari previsti, ai sensi e per gli scopi del presente regolamento;
- 10) "*guardia di frontiera*", i pubblici ufficiali assegnati ad un valico di frontiera, oppure lungo la frontiera [...] o nelle immediate vicinanze di quest'ultima, incaricati, ai sensi della legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, di compiti di controllo di frontiera; ²⁸

²¹ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77

²² **ES** e **EE** preferiscono una formulazione più chiara della presente lettera, con un riferimento preciso ai cittadini dei paesi SEE

²³ **IS** ha mantenuto la riserva sulla definizione.

²⁴ **EE**, **EL** e **ES** hanno proposto di aggiungere un riferimento a segnalazioni nei sistemi d'informazione nazionali. **Comm.** ha sottolineato che un riferimento ai sistemi nazionali è stato aggiunto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e).

²⁵ **EE** e **FI** hanno proposto di aggiungere "o luogo geografico".

²⁶ **DE** preferisce "alle frontiere esterne".

²⁷ **CZ** ha dichiarato che l'attuale testo del codice comunitario non prevede un regime di controlli sulle autorizzazioni a lasciare il paese.

²⁸ **HU** ha ricordato la sua proposta di modifica della definizione: "i dipendenti pubblici incaricati dei controlli alle frontiere ai sensi della legislazione nazionale di ciascuno Stato membro". **PL** ha appoggiato la proposta. **EE**, **FI** e **SE** preferiscono mantenere l'attuale definizione.

IT ha sottolineato che la funzione della guardia di frontiera spesso non si limita ai controlli di frontiera ma comprende anche compiti amministrativi.

- 11) "traffico frontaliero locale": il regime specifico di attraversamento della frontiera esterna da parte di persone che risiedono nelle zone di frontiera, quale definito dal regolamento (CE) n. ... che istituisce il regime del traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri;²⁹
- 12) "vettore": ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale, per via aerea, marittima o terrestre;
- 13) "permesso di soggiorno" [...]:
- a) tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002;
 - b) qualsiasi altro documento di cui all'allegato [... *corrispondente all'attuale allegato 11 del Manuale comune*]³⁰;
- 14) "nave da crociera": una nave che segue un itinerario secondo un programma stabilito, in cui i passeggeri partecipano ad attività di gruppo, con escursioni turistiche nei vari porti e in cui, di norma, non vi è né imbarco, né sbarco di passeggeri; né carico o scarico di merci;³¹
- 15) "navigazione da diporto": l'uso privato di imbarcazioni da diporto a fini sportivi o turistici;
- 16) "pesca costiera": le attività relative alla pesca effettuate mediante navi che rientrano quotidianamente o dopo alcuni giorni in un porto situato nel territorio degli Stati membri senza fare scalo in un porto situato in un paese terzo.

32

Articolo 3 *Ambito di applicazione*

Il presente regolamento si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne³³ di uno Stato membro, senza pregiudizio:

- a) dei diritti dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione;
- b) dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono una protezione internazionale, in particolare per ciò che concerne il non respingimento;³⁴

²⁹ GU L [...] del [...], pag. [...].

³⁰ In seguito a una richiesta di **ES** la **Presidenza** ha chiarito che si tratta dell'allegato 11 del Manuale comune.

³¹ **NL** ha dichiarato che la definizione dovrebbe essere allineata con la nuova formulazione dell'allegato 10 riguardo al controllo delle navi da crociera.

³² **EL** ha proposto di aggiungere una definizione dei controlli di polizia.

³³ **ES** e **FR** hanno ricordato la loro riserva sulle "frontiere interne".

³⁴ **ES** ha dichiarato che occorrerebbe precisare che le persone in questione sono comunque soggette a un controllo minimo di identità. Sottoporrà un proposta scritta.

TITOLO II FRONTIERE ESTERNE

CAPO I ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE E CONDIZIONI D'INGRESSO

Articolo 4 Attraversamento delle frontiere esterne

1. Le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera e durante le ore di apertura stabilite. **Ai valichi di frontiera che non sono aperti 24 ore al giorno** le ore di apertura devono essere indicate chiaramente.

Nell'ambito del regime del traffico frontaliero locale, possono essere istituiti valichi di frontiera specifici, riservati al passaggio dei residenti delle zone frontaliere. **Questi valichi sono chiaramente indicati.**

L'elenco dei valichi di frontiera figura nell'allegato I.

2. In deroga al paragrafo 1, possono essere previste eccezioni all'obbligo di attraversare le frontiere esterne ai valichi di frontiera e durante le ore di apertura:
 - a) nell'ambito del regime di traffico frontaliero locale;
 - b) nell'ambito della navigazione da diporto o della pesca costiera;³⁵
 - c) per il personale marittimo che si reca a terra per soggiornare nella località del porto ove la nave fa scalo o nei comuni limitrofi;
 - d) per persone o gruppi di persone, a causa di una necessità di carattere particolare, purché siano in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione nazionale e purché non ostino ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna degli Stati membri. Tali autorizzazioni possono essere rilasciate soltanto se le persone richiedenti presentano i documenti necessari all'attraversamento della frontiera.
 - e) **per persone o gruppi di persone che, per motivi di salute gravi e imprevisti, necessitano di un trattamento medico urgente o dell'immediata ospedalizzazione, indipendentemente dal fatto che soddisfino i requisiti di ingresso.**³⁶

³⁵ ES ha dichiarato che occorrerebbe attendere l'esito dell'esame dell'allegato X su questo punto.

³⁶ SE ha proposto di introdurre una deroga per situazioni speciali, ad esempio i casi di emergenza. A tal fine si potrebbe ampliare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera e) o introdurre una nuova lettera f). LT ha espresso una riserva.

3. Fatte salve le eccezioni previste al paragrafo 2 e i loro obblighi in materia di protezione internazionale, gli Stati membri impongono sanzioni, ai sensi della legislazione nazionale, in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e delle ore di apertura stabilite. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 5

Condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi

1. Per un soggiorno non superiore a 90 giorni ³⁷ nell'arco di sei mesi, l'ingresso nel territorio degli Stati membri può essere concesso a un cittadino di paesi terzi che soddisfi le condizioni seguenti:
- a) essere in possesso di un titolo di viaggio valido o di documenti che consentano di attraversare la frontiera;
 - b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto, **ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001 ³⁸, salvo che sia in possesso di un permesso di soggiorno valido come definito all'articolo 2, punto 3;**
 - c) **essere in possesso ³⁹ di documenti** che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto [...], e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
 - d) non essere segnalato ai fini della non ammissione nel SIS;
 - e) non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, ⁴⁰ la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri **e non essere oggetto di segnalazione nelle basi dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione ⁴¹.**
2. [...]

L'allegato II comprende un elenco non esauriente dei giustificativi **che le guardie di frontiera possono chiedere ai cittadini di paesi terzi al fine di** verificare il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 1 lettera c).

³⁷ CZ ha dichiarato che, secondo il regolamento (CE) 539/01 del Consiglio, la sua legislazione nazionale fa riferimento a tre mesi invece che a 90 giorni.

³⁸ GU L 81, del 21.3.2001, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento n. 453/2003, GU L 69, del 13.3.2003, pag. 10.

³⁹ DE preferisce aggiungere "se necessario", come nella prima versione.

⁴⁰ EL ha ricordato che alcune delegazioni preferiscono riferirsi alla "sicurezza nazionale".

⁴¹ SE ha chiesto come dovrebbe comportarsi il personale incaricato dei controlli alle frontiere per individuare questa minaccia. Ha fatto inoltre riferimento ai negoziati in corso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della sanità sull'articolo 27 del Regolamento sanitario internazionale, secondo cui la visita medica non rientra tra le condizioni di ammissione di un viaggiatore nel territorio di uno Stato parte.

3. La valutazione dei mezzi di sussistenza si effettua in funzione della durata e dello scopo del soggiorno e con riferimento ai prezzi medi in materia di vitto e alloggio. Gli importi di riferimento fissati dagli Stati membri figurano all'allegato III.

[...]

4. In deroga al paragrafo 1:

- a) **i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, salvo la lettera b), e che si presentano alla frontiera possono essere ammessi nei territori degli Stati membri se è stato loro rilasciato un visto alla frontiera conformemente all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 415/2003;**
- b) **i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, salvo la lettera c), e sono in possesso [...]** di un permesso di soggiorno o, **laddove previsto dalla legislazione nazionale**, o di un visto di ritorno rilasciato da uno degli Stati membri o di entrambi i documenti, **sono autorizzati a transitare nei territori degli altri Stati membri**, affinché possano raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto di ritorno, [a meno che non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro alle cui frontiere esterne essi si presentano e che tale segnalazione sia accompagnata da istruzioni in relazione al rifiuto di ingresso o transito].
- c) **i cittadini di paesi terzi che non soddisfano una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 possono essere autorizzati da uno Stato membro ad entrare nel territorio dello stesso per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali. Lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri.**

[...] I visti rilasciati alla frontiera devono essere riportati in un elenco.

Se non è possibile apporre un visto sul documento, occorre apporlo, in via eccezionale, su un foglio separato inserito nel documento. In tale ipotesi, deve essere obbligatoriamente utilizzato il modello uniforme ⁴² di foglio per l'apposizione di visto, introdotto dal regolamento (CE) n. 333/2002.⁴³

⁴² ES ha dichiarato che sono inoltre necessari modelli uniformi per i visti collettivi

⁴³ GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4.

Capo II

Controllo delle frontiere esterne e rifiuto d'ingresso

Articolo 6 *Controllo delle persone ai valichi di frontiera*

1. L'attraversamento delle frontiere esterne è sottoposto al controllo delle guardie di frontiera nazionali. Il controllo è effettuato in base ai paragrafi 2 e 3.

Il controllo può anche riguardare i mezzi di trasporto e gli oggetti di cui sono in possesso le persone che attraversano la frontiera. In caso di perquisizione si applica la legislazione di ciascuno Stato membro.

2. Chiunque attraversi la frontiera è sottoposto a un controllo minimo che consenta di stabilirne l'identità in base all'esibizione dei documenti di viaggio. Questo controllo minimo consiste nella verifica semplice e rapida della validità del documento che consente l'attraversamento della frontiera e della presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione.⁴⁴

3. All'ingresso e all'uscita, i cittadini dei paesi terzi⁴⁵ sono sottoposti ad un controllo approfondito.

a) Il controllo approfondito **all'ingresso** comporta:

- la verifica delle condizioni d'ingresso stabilite all'articolo 5, paragrafo 1, nonché, se del caso, dei documenti che autorizzano il soggiorno e l'esercizio di un'attività professionale;

b) il controllo approfondito **all'uscita** comporta:

- **la verifica dei documenti di viaggio;**
- **la verifica volta ad accertare che la persona non superi la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati membri;**
- **l'individuazione e la prevenzione di minacce per la sicurezza interna, l'ordine pubblico e la salute pubblica degli Stati membri, nonché la constatazione di reati, in particolare attraverso la consultazione diretta delle segnalazioni di**

⁴⁴ NL ha sottolineato che occorrerebbe verificare anche le frodi basate sulla somiglianza.

SE ha proposto di sopprimere la frase che inizia con "Questo controllo minimo ..."

FI ha proposto di inserire la frase seguente all'articolo 6, paragrafo 2: "Le guardie di frontiera possono espletare i controlli servendosi di dispositivi tecnici, effettuando l'esame tecnico dei documenti di viaggio e interrogando le basi dati nazionali purché ciò non aumenti i tempi di attesa in misura eccessiva."

⁴⁵ ES, EL, FI e LT hanno ricordato che, in taluni casi, anche i cittadini UE possono essere sottoposti a controllo approfondito, soprattutto per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale. Comm. ha sottolineato che il controllo approfondito sui cittadini UE potrebbe essere in contraddizione con la normativa comunitaria che disciplina il diritto alla libera circolazione delle persone, la quale limita le restrizioni possibili di tale diritto a casi molto specifici. Inoltre alcuni aspetti del controllo approfondito ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, ad esempio la consultazione del SIS, di norma non si applicano ai cittadini UE.

persone e oggetti integrati nel SIS e negli archivi nazionali di ricerca.

[...]

4. Le modalità pratiche relative al **controllo approfondito di cui al paragrafo 3** figurano nell'allegato IV.
5. **Il controllo sulle persone che beneficiano del diritto comunitario alla libera circolazione può, in singoli casi, spingersi oltre il controllo minimo di cui al paragrafo 2 esclusivamente nelle circostanze previste dall'articolo 27, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2004/38/CE.** ⁴⁶

Articolo 7

Snellimento dei controlli alle frontiere

1. In circostanze eccezionali ed impreviste [...] **i controlli alle frontiere** terrestri possono essere snelliti [...]. **Le circostanze eccezionali ed impreviste si verificano quando eventi imprevedibili provochino un traffico intenso tale da rendere eccessivi i tempi di attesa per raggiungere i posti di controllo e siano state sfruttate tutte le possibilità organizzative strutturali e di personale.**
2. **In caso di snellimento dei controlli conformemente al paragrafo 1, il controllo della circolazione all'ingresso ha, in linea di principio, la precedenza sul controllo all'uscita.**

Tale snellimento può essere soltanto provvisorio, adattato a seconda delle circostanze e attuato procedendo per gradi.

[...].

3. Anche in caso di snellimento dei **controlli la guardia di frontiera** responsabile localmente timbra i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi sia in ingresso che in uscita, conformemente all'articolo 9.

Articolo 8 ⁴⁷

Allestimento di corsie separate e segnaletica

1. Gli Stati membri allestiscono corsie separate ai valichi [...] delle loro frontiere **aeree** al fine di poter procedere al controllo [...] delle persone, conformemente all'articolo 6. Tali corsie sono **differenziate mediante segnali recanti le indicazioni di cui all'allegato V.**

⁴⁶ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

⁴⁷ EL preferirebbe una formulazione più sintetica dell'articolo 8, riportando i dettagli nell'allegato.

Gli Stati membri possono allestire corsie separate [...] ai valichi delle **loro** frontiere marittime e terrestri e alle frontiere con gli Stati membri che non applicano l'articolo 18 alle loro frontiere comuni. Se a tali frontiere gli Stati membri allestiscono corsie separate utilizzano **i segnali recanti le indicazioni di cui all'allegato V.**

2. a) **Le persone che beneficiano del diritto comunitario alla libera circolazione sono autorizzate a servirsi delle corsie indicate dal segnale di cui alla parte A dell'allegato V. Possono altresì servirsi delle corsie indicate dal segnale di cui alla parte B dell'allegato V.**
- b) **Tutte le altre persone si servono delle corsie indicate dal segnale di cui alla parte B dell'allegato V.**

Le indicazioni sulla segnaletica sopra menzionata possono figurare nella lingua o nelle lingue ritenute appropriate da ciascuno Stato membro.

3. Ai valichi delle frontiere **marittime** e terrestri, gli Stati membri possono differenziare i flussi di traffico dei veicoli allestendo corsie distinte per i veicoli leggeri, per gli automezzi pesanti e gli autobus, a mezzo della segnaletica prevista all'allegato V, parte C.

In base alla situazione locale gli Stati membri possono se del caso variare le indicazioni riportate dalla segnaletica.

4. In caso di squilibrio temporaneo nei flussi di traffico ad un determinato valico di frontiera, le norme relative all'utilizzo delle corsie separate possono essere sospese dalle autorità competenti per il tempo necessario al ristabilimento dell'equilibrio.
5. L'adeguamento della segnaletica esistente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 è completato entro il 31 maggio 2009. Qualora gli Stati membri sostituiscano la segnaletica esistente o ne predispongano una nuova prima di tale data, **rispettano** le indicazioni [...] di cui ai suddetti paragrafi.

Articolo 9

Apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi

1. I documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi sono sistematicamente timbrati all'ingresso o **all'uscita**. In particolare, è apposto un timbro d'ingresso o **di uscita**:
 - a) sui documenti dei cittadini di paesi terzi che consentono di attraversare la frontiera provvisti di un visto in corso di validità;
 - b) sui documenti che consentono di attraversare la frontiera, di cui sono in possesso i cittadini di paesi terzi ai quali è rilasciato un visto alla frontiera da uno Stato membro;
 - c) sui documenti che consentono di attraversare la frontiera, di cui sono in possesso i cittadini di paesi terzi che non sono soggetti all'obbligo del visto.

2. Non è apposto il timbro d'ingresso e di uscita:
 - a) sui documenti di viaggio dei cittadini di **paesi terzi che beneficiano del diritto comunitario alla libera circolazione**;
 - b) sui documenti di viaggio dei marittimi che soggiornano nel territorio di uno Stato membro soltanto per la durata dello scalo della nave nella zona del porto di scalo;
 - c) sulle licenze di pilota e sui tesserini di membro di equipaggio di un aeromobile;
 - d) **sui documenti di viaggio delle persone beneficiarie di accordi bilaterali sul traffico frontaliero locale, che non prevedono la timbratura di detti documenti**;
 - e) **sui documenti di viaggio di capi di Stato e personalità il cui arrivo è stato già annunciato in forma ufficiale per via diplomatica**;
 - f) sui documenti che consentono l'attraversamento della frontiera dei cittadini di Andorra, di Monaco e San Marino.

Su richiesta di un cittadino di un paese terzo è possibile rinunciare, in via eccezionale, all'apposizione del timbro di ingresso o di uscita, qualora ciò possa determinare, per questi, gravi difficoltà. In tal caso l'entrata o l'uscita è **registrata** su un foglio separato con la menzione del nome e del numero di passaporto.

3. Le modalità pratiche dell'apposizione del timbro sono stabilite nell'allegato VI.

Articolo 10⁴⁸

Sorveglianza tra i valichi di frontiera

1. Le autorità competenti **si servono di** unità mobili o fisse per effettuare la sorveglianza delle frontiere esterne:
 - a) [...] tra i valichi **di frontiera**;
 - b) ai valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura normali.

Tale sorveglianza viene effettuata in modo tale da non incoraggiare le persone ad eludere il **controllo ai** valichi di frontiera.

2. La sorveglianza delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura si prefigge principalmente di impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera, lottare contro la criminalità transfrontaliera e attuare o disporre misure contro le persone entrate illegalmente.

⁴⁸ **FI**, ha ricordato la sua richiesta di utilizzare la stessa terminologia del Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e del Catalogo Schengen delle migliori pratiche.

3. La sorveglianza tra i valichi di frontiera è effettuata da **guardie di frontiera** ⁴⁹ in numero e con metodi adatti alla situazione concreta. Essa comporta cambiamenti frequenti ed improvvisi dei periodi di sorveglianza in modo che chi attraversa senza autorizzazione la frontiera corra il rischio effettivo di **essere individuato**.
4. La sorveglianza è assicurata da unità **fisse o mobili** che svolgono i loro compiti sotto forma di pattuglie o di postazioni in posti riconosciuti o supposti sensibili allo scopo di fermare le persone che attraversano illegalmente la frontiera. La sorveglianza può far ricorso anche a mezzi tecnici, ivi compresi dispositivi elettronici.

[...]

5. Le modalità di attuazione della sorveglianza sono adottate conformemente alla procedura prevista dall'articolo 30, paragrafo 2 ⁵⁰.

Articolo 11 *Rifiuto d'ingresso*

1. L'ingresso nel territorio degli Stati membri è rifiutato ai cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d'ingresso, quali definite all'articolo 5, paragrafo 1, e che non rientrino nelle categorie di persone di cui all'articolo 5, paragrafo 4 [...]. **Ciò non pregiudica** l'applicazione di disposizioni particolari relative al diritto d'asilo, alla protezione internazionale o al rilascio di visti di lunga durata. ⁵¹
2. L'ingresso è rifiutato mediante decisione motivata adottata dall'autorità competente secondo la legislazione nazionale che indica le modalità di ricorso. La decisione è d'applicazione immediata o se del caso, è applicabile alla scadenza del termine previsto dalla legislazione nazionale.

A tal fine è compilato il modello uniforme di rifiuto d'ingresso **alla frontiera, figurante** all'allegato VII, parte B, **che viene consegnato al cittadino del paese terzo interessato**. Quest'ultimo deve accusare ricevuta della decisione a mezzo del suddetto formulario.

3. Le guardie di frontiera ⁵² vigilano affinché un cittadino di un paese terzo oggetto di una decisione di rifiuto d'ingresso non penetri nel territorio dello Stato membro interessato o se ne allontani immediatamente, se vi è già entrato.
4. Le modalità di rifiuto di ingresso figurano nell'allegato VII, parte A.

⁴⁹ **DE** preferisce "guardie di frontiera" invece di "forze". **PT, AT e SE** propongono "autorità competenti". **EE** propone di aggiungere "in base ad analisi del rischio".

HU ha dichiarato che le disposizioni sul numero del personale dovrebbero essere incluse nell'articolo 12.

⁵⁰ **ES e FR** hanno formulato una riserva.

⁵¹ **SE** ha proposto di aggiungere "... visti di lunga durata, fermo restando che i richiedenti asilo hanno di norma diritto a restare nel territorio fino all'adozione di una decisione finale".
In seguito alla richiesta di **EL** di fissare un periodo armonizzato specifico (ad es. sei mesi) durante il quale la persona non ammessa non può entrare nel territorio degli Stati membri, è stato fatto notare che il rifiuto di ingresso si applica soltanto se il richiedente non soddisfa le condizioni di ingresso.

⁵² **PT** ha proposto di fare riferimento a "autorità competenti".

Capo III

Risorse per il controllo alla frontiera e cooperazione tra Stati membri

Articolo 12⁵³

Risorse per il controllo alla frontiera

Gli Stati membri si impegnano a predisporre personale e risorse appropriati e in numero sufficiente per effettuare il **controllo delle frontiere esterne**, ai sensi degli articoli da 6 a 11, al fine di garantire un **controllo efficace** alle frontiere esterne.

Articolo 13

Esecuzione dei controlli

1. L'esecuzione dei controlli alle frontiere, ai sensi degli articoli da 6 a 11 del presente regolamento, incombe ai servizi degli Stati membri incaricati, conformemente **alle disposizioni del regolamento stesso e alla legislazione nazionale**, di compiti di guardia di frontiera.

Nell'adempimento di tali compiti, resta impregiudicato il potere di avviare azioni penali conferito alle guardie di frontiera dalla legislazione nazionale e che esula dal campo di applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri assicurano che il personale a cui sono affidati compiti di guardia di frontiera sia costituito da professionisti specializzati e debitamente formati.

2. Le misure attuate nello svolgimento dei compiti di guardia di frontiera sono proporzionate agli obiettivi di tali misure.
3. L'elenco dei servizi nazionali incaricati dei compiti di guardia di frontiera dalla legislazione nazionale di ciascun Stato membro figura nell'allegato **VIII**.
4. Ai fini di un'esecuzione efficace del controllo alle frontiere, **ciascuno** Stato membro garantisce una cooperazione stretta e permanente tra i servizi nazionali incaricati dei compiti di guardia di frontiera.

Articolo 14

Cooperazione tra gli Stati membri

1. Gli Stati membri si prestano assistenza e garantiscono tra loro una cooperazione stretta e permanente al fine di un'esecuzione efficace del controllo alle frontiere, **in conformità degli articoli da 6 a 13 del presente regolamento**.

⁵³ FI ha espresso una riserva sulla terminologia utilizzata negli articoli 12 e 13. FI e EE hanno sottolineato che la gestione delle frontiere esterne è un concetto ampio, non limitato ai controlli di frontiera, ma comprensivo per esempio dell'analisi del rischio.

2. La cooperazione operativa fra Stati membri **nella gestione delle frontiere esterne è coordinata** dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, istituita dal regolamento n. **2007/2004/CE** del Consiglio.⁵⁴
3. **Fatte salve le competenze dell'Agenzia, gli Stati membri possono continuare a cooperare a livello operativo con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, laddove tale cooperazione integri l'azione dell'Agenzia stessa.**

Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell'Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia sulle questioni operative alle frontiere esterne che esulano dal quadro dell'Agenzia stessa.

4. Gli Stati membri provvedono alla formazione sulle norme **in materia di controlli di frontiera**. Al riguardo occorre tenere conto **degli standard comuni di formazione quali stabiliti e ulteriormente sviluppati** dall'Agenzia menzionata al paragrafo 2.⁵⁵

Articolo 15
Controlli congiunti

1. Gli Stati membri che non applicano l'articolo 18 alle frontiere esterne comuni terrestri possono, fino alla data di applicazione del suddetto articolo, effettuare un controllo congiunto di tali frontiere comuni, **fatta salva la responsabilità individuale degli Stati membri derivante dagli** articoli 2 e da 6 a 11.

A tal fine, gli Stati membri possono concludere tra loro accordi bilaterali ⁵⁶.

2. Gli Stati membri informano la Commissione degli accordi conclusi conformemente al paragrafo 1.

⁵⁴ GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

⁵⁵ SE ha proposto di modificare il paragrafo 4 nel modo seguente: "Gli Stati membri provvedono, per le loro guardie di frontiera, agli standard di formazione minimi come previsti dalla base comune per la formazione e sviluppati dall'Agenzia menzionata al paragrafo 2." Pres. e FI preferiscono non fare riferimento alla base comune per la formazione in quanto priva di status giuridico

DE ha proposto di reinserire la frase sugli ufficiali di collegamento, come nel doc. 10331/04, con un riferimento agli articoli 7 e 47 della Convenzione di Schengen. Comm. ha dichiarato che l'articolo 47 si riferisce ad aspetti rientranti nel terzo pilastro e non può quindi essere incluso in uno strumento del primo pilastro.

⁵⁶ LV ha sottolineato che occorrerebbe anche tenere conto dei controlli effettuati da uno Stato membro che esercita i poteri di un altro Stato membro. Comm. ha dichiarato che ciò va oltre il campo di applicazione del presente articolo e si chiede se tale delega dei controlli di frontiera non costituisca una violazione delle disposizioni dell'atto di adesione.

Capo IV

Regimi specifici di controllo alle frontiere

Articolo 16

*Regimi **specifici** per diversi tipi di frontiera e per i diversi mezzi di trasporto utilizzati per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri*

I regimi **specifici** che figurano nell'allegato IX, si applicano per il controllo dei diversi tipi di frontiera e dei diversi mezzi di trasporto utilizzati per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

[...]

Articolo 17⁵⁷

*Regimi **specifici** di controllo su talune categorie di persone*

1. I regimi **specifici** di controllo che figurano nell'allegato X, si applicano per il controllo delle **seguenti** categorie di persone:
 - a) piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio;
 - b) marittimi;
 - c) titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali⁵⁸;
 - d) lavoratori frontalieri;
 - e) minori.
2. I modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli affari esteri degli Stati membri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari, nonché alle loro famiglie, figurano nell'allegato XI.

⁵⁷ ES ha dichiarato che l'articolo 17 dovrebbe includere una descrizione del tipo di controlli e delle diverse categorie di persone interessate.

⁵⁸ SI ha proposto di chiarire le procedure di controllo, in particolare riguardo alla categoria della lettera c), poiché non tutti i titolari di passaporti di servizio beneficiano di diritti speciali.

TITOLO III FRONTIERE INTERNE ⁵⁹

Capo I Soppressione dei controlli alle frontiere interne

Articolo 18 Attraversamento delle frontiere interne

Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto senza che sia effettuato un controllo delle persone alla frontiera, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Articolo 19 Controlli all'interno del territorio

La soppressione dei controlli alle frontiere interne non pregiudica:

- a) l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti in applicazione della legislazione di ciascuno Stato membro.
Tuttavia se la polizia esercita le sue competenze in un zona dell'entroterra vicina alla frontiera o in determinate zone frontaliere nel contrasto della criminalità transfrontaliera e dell'immigrazione illegale, tali controlli non sono sistematici né pregiudicano il diritto alla libera circolazione delle persone che godono del diritto comunitario alla libera circolazione;
- b) l'esercizio dei controlli di sicurezza sulle persone effettuati nei porti o aeroporti dalle autorità competenti in forza della legislazione di ciascuno Stato membro, dai responsabili portuali o aeroportuali o dai vettori, sempre che tali controlli vengano effettuati anche sulle persone che viaggiano all'interno di uno Stato membro;
- c) la possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l'obbligo di possedere e di portare con sé documenti d'identità;
- d) l'obbligo dei cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza nel territorio di uno Stato membro **conformemente alle disposizioni** dell'articolo 22 della convenzione di Schengen.

⁵⁹ AT, DE, EE, ES e FR hanno espresso una riserva sul titolo III "Frontiere interne".

Capo II

Ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne

Articolo 20

*Ripristino **temporaneo** dei controlli alle frontiere interne da parte di uno Stato membro*

1. Uno Stato membro può ripristinare, per un periodo limitato a una durata massima di trenta giorni ⁶⁰, i controlli alle sue frontiere interne in caso di minaccia grave ⁶¹ per l'ordine pubblico, la salute pubblica ⁶² o la sicurezza interna ⁶³, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 o, in caso d'urgenza, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22. L'estensione e la durata di tali controlli non possono eccedere quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.
2. Se la minaccia **grave** per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica persiste al di là di trenta giorni, lo Stato membro può mantenere controlli di frontiera giustificati dalle stesse motivazioni indicate al paragrafo 1 e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili non superiori a trenta giorni, conformemente alla procedura di cui all'articolo 23.

Articolo 21

Procedura in caso di avvenimenti prevedibili

1. Quando uno Stato membro intende ripristinare i **controlli alle frontiere** interne a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, ne dà immediata ⁶⁴ comunicazione agli altri Stati membri **in seno al Consiglio** e alla Commissione fornendo le informazioni seguenti:

⁶⁰ Secondo **EL** e **ES** questo periodo è troppo breve poiché, in talune circostanze, la minaccia potrebbe durare più di un mese. Anche **FI** ha sottolineato che la durata del periodo dipende dalla situazione. **FR** ha accolto con favore l'introduzione di un periodo massimo. **Comm.** ha precisato che il periodo può essere prolungato, come specificato al paragrafo 2.

⁶¹ **ES** e **DE** hanno proposto di sopprimere "grave".

⁶² **FR**, senza opporsi al principio del ripristino dei controlli alle frontiere per motivi di salute pubblica, ha dichiarato con **AT** che in caso di minaccia alla salute pubblica i controlli sarebbero di natura diversa, con altre modalità.

⁶³ **EL** ha proposto di fare riferimento alla "sicurezza nazionale" anziché alla "sicurezza interna". **Comm.** ha dichiarato che l'espressione (sicurezza interna) è anche utilizzata nel testo della futura costituzione.

DE ha proposto di aggiungere "minaccia per le relazioni internazionali". **Comm.** ha dichiarato che questo altro motivo non era previsto nella convenzione di Schengen e che il suo inserimento porrebbe problemi.

⁶⁴ **FR**, **ES** e **EE** hanno fatto presente che, in certi casi, potrebbe essere impossibile fornire informazioni immediatamente.

- a) i motivi della decisione proposta, precisando gli avvenimenti che costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica;
 - b) l'estensione della decisione proposta, precisando le frontiere alle quali i controlli saranno ripristinati;
 - c) la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;
 - d) la data e la durata della decisione proposta;
 - e) eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri.
2. A seguito della notifica dello Stato membro interessato, ed in vista della consultazione prevista al paragrafo 3, la Commissione **può** emettere un parere ⁶⁵.
 3. Le informazioni previste al paragrafo 1, nonché il parere **che la Commissione può dare ai sensi del** paragrafo 2, sono oggetto ⁶⁶ di una consultazione tra lo Stato richiedente, gli altri Stati membri ⁶⁷ in seno al Consiglio e la Commissione in particolare al fine di organizzare, se necessario, ogni forma di cooperazione reciproca tra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all'origine del ripristino dei controlli **alle frontiere** ed ai rischi per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica. La consultazione di cui sopra ha luogo almeno quindici giorni prima della data prevista per il ripristino dei controlli **alle frontiere**.
 4. I controlli **alle frontiere** possono essere ripristinati soltanto dopo la consultazione di cui al paragrafo 3 ⁶⁸.

Articolo 22

Procedura nei casi che richiedono un'azione urgente ⁶⁹

1. Quando l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica di uno Stato richiedono un'azione urgente, lo Stato membro interessato può ristabilire immediatamente i controlli alle frontiere interne.

⁶⁵ **EE, EL, FR e FI** si interrogano sul valore aggiunto del parere della Commissione. **FR e EL** si chiedono cosa avverrebbe in caso di parere negativo. **Comm.** ha precisato che il suo parere non è vincolante.

⁶⁶ **DE** ha dichiarato che questa formulazione è troppo restrittiva e ha fatto presente che la consultazione potrebbe anche essere facoltativa.

⁶⁷ **FR** mette in questione il valore aggiunto della consultazione degli altri Stati membri che renderebbe la procedura troppo complessa.

⁶⁸ **DE, FI, ES e EE** hanno dichiarato che la decisione di ripristinare i controlli compete agli Stati membri e non dovrebbe dipendere dalla consultazione. Secondo **AT e FR** la procedura di cui all'articolo 20 potrebbe durare troppo a lungo. **ES** ha dichiarato che, in circostanze eccezionali, dovrebbe essere prevista una procedura più flessibile. **Comm.** ha fatto presente che, in circostanze eccezionali, potrebbe essere utilizzata la procedura di cui all'articolo 21.

⁶⁹ **Comm.** è d'accordo con la proposta di **AT** di modificare il titolo e rifletterà sulla formulazione appropriata.

2. Lo Stato richiedente ne avverte immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione fornendo le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, indicando altresì i motivi che giustificano il ricorso a **questa** procedura di urgenza.

Articolo 23

Procedura di proroga dei controlli alle frontiere interne

1. **Gli Stati membri possono prorogare** i controlli alle frontiere interne, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, soltanto previa consultazione degli altri Stati membri in seno al Consiglio e della Commissione.
2. Lo Stato membro richiedente fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le appropriate informazioni relative ai motivi della proroga dei controlli alle frontiere interne. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2 ⁷⁰.

Articolo 24 ⁷¹

Ripristino comune dei controlli alle frontiere interne in caso di minaccia di eccezionale gravità

1. In caso di minaccia di eccezionale gravità per l'ordine pubblico, la sicurezza interna e la salute pubblica, che si ripercuote su diversi Stati membri, ad esempio in caso di minaccia terroristica a carattere transfrontaliero, il Consiglio, su proposta della Commissione ⁷², può decidere a maggioranza qualificata ⁷³ di ripristinare immediatamente i controlli di frontiera alle frontiere interne o ad alcune frontiere specifiche di tutti gli Stati membri o di alcuni di essi. L'estensione e la durata dei controlli **alle frontiere** non possono eccedere quanto strettamente necessario per rispondere alla gravità eccezionale della minaccia.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, decide la soppressione di tali misure eccezionali a maggioranza qualificata, non appena cessi la minaccia di eccezionale gravità.

⁷⁰ **FR, EL e EE** hanno ricordato le loro osservazioni sull'articolo 21.

⁷¹ **BE** si interroga sul valore aggiunto del presente articolo, tenuto conto degli articoli 21 e 22 nonché dell'articolo 64, paragrafo 2 del trattato CE.

⁷² **FR e DE** sono contrarie a che il Consiglio possa deliberare soltanto su proposta della Commissione.

⁷³ **SE e DE** nutrono dubbi sulla disposizione in base alla quale il Consiglio decide a maggioranza qualificata in merito al ripristino dei controlli alle frontiere poiché ciò rientra nelle competenze degli Stati membri. **DE** ha dichiarato che, tenuto conto delle implicazioni in termini di risorse umane e finanziarie, uno Stato membro a cui sia stata imposta una decisione dovrebbe avere la possibilità di non introdurre i controlli alle sue frontiere.

3. Il Parlamento europeo è informato senza indugio delle misure adottate conformemente ai paragrafi 1 e 2.
4. Il presente articolo non impedisce una decisione immediata e concomitante adottata da uno Stato membro a norma dell'articolo 22.

Articolo 25

Disposizioni in caso di ripristino dei controlli alle frontiere interne

In caso di ripristino dei controlli alle frontiere interne, si applicano ⁷⁴ **mutatis mutandis gli articoli 4, 5, 6, 10 e 11.**

Articolo 26

Relazione sul ripristino dei controlli alle frontiere interne

Lo Stato membro che ha ripristinato i controlli alle frontiere interne a norma dell'articolo 20 conferma la data della soppressione dei controlli e trasmette, nel contempo o entro breve termine, al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Commissione una relazione ⁷⁵ sul ripristino dei controlli alle frontiere interne.

Articolo 27

Informazione al pubblico

Se i motivi per cui **sono ripristinati i controlli alle frontiere interne a norma dell'articolo 20** lo consentono, lo Stato o gli Stati membri che ripristinano detti controlli informano il pubblico in modo appropriato sul ripristino stesso nonché sui valichi di frontiera autorizzati.

⁷⁴ **DE**, appoggiata da **FR**, propone di aggiungere un allegato con disposizioni particolareggiate. **Comm.** rifletterà su una formulazione più precisa dell'articolo 24.

⁷⁵ **DK** e **FR** hanno fatto presente che questa relazione potrebbe contenere informazioni riservate. **Comm.** ha dichiarato che la questione della riservatezza è trattata all'articolo 28.

Articolo 28
Riservatezza

Su richiesta dello Stato membro interessato, gli altri Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione rispettano il carattere riservato delle informazioni fornite nell'ambito del ripristino e della proroga dei controlli **alle frontiere**, nonché della relazione redatta in conformità dell'articolo 26.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29
Modifiche agli allegati

Gli allegati da I a **XI** sono modificati conformemente alla procedura prevista all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 30
Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 31
[...]

Articolo 32
Notifica di informazioni da parte degli Stati membri

Entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano alla Commissione le loro disposizioni nazionali relative all'articolo 19 lettere c) e d). Essi notificano le ulteriori modifiche di tali disposizioni entro cinque giorni lavorativi.

Le informazioni comunicate dagli Stati membri sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

Articolo 33
Relazione sull'applicazione del titolo III

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del titolo III.

La Commissione presta particolare attenzione alle difficoltà che potrebbero derivare dal ripristino dei controlli alle frontiere interne. Essa presenta, se del caso, proposte volte a rimediare a tali difficoltà.

Articolo 34
[...] Abrogazioni

1. **Le disposizioni degli** articoli da 2 a 8 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 sono **abrogate** dal...*[data di applicazione del presente regolamento]*.
2. Dalla medesima data sono abrogati:
 - il manuale comune, compresi i suoi allegati ;
 - le decisioni del comitato esecutivo Schengen del 22 dicembre 1994 (SCH/Com-ex (94)17, 4 rev.) e del 20 dicembre 1995 (SCH/Com-ex (95) 20, 2 rev.);
 - l'allegato 7 delle Istruzioni consolari comuni;
 - il regolamento (CE) n. 790/2001.

I riferimenti agli articoli e agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e devono leggersi secondo la tabella di corrispondenza di cui all'allegato **XII**.

Articolo 35
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore **sei mesi dopo** la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

[...]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile **negli** Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
[...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

ALLEGATO I
Valichi di frontiera autorizzati

<u>BELGIO</u>	pagina	30
<u>REPUBBLICA CECA</u>	pagina	31
<u>DANIMARCA</u>	pagina	42
<u>GERMANIA</u>	pagina	51
<u>ESTONIA</u>	pagina	70
<u>GRECIA</u>	pagina	74
<u>SPAGNA</u>	pagina	79
<u>FRANCIA</u>	pagina	82
<u>ITALIA</u>	pagina	92
<u>CIPRO</u>	pagina	102
<u>LETTONIA</u>	pagina	103
<u>LITUANIA</u>	pagina	108
<u>LUSSEMBURGO</u>	pagina	113
<u>UNGHERIA</u>	pagina	114
<u>MALTA</u>	pagina	120
<u>PAESI BASSI</u>	pagina	121
<u>AUSTRIA</u>	pagina	122
<u>POLONIA</u>	pagina	129
<u>PORTOGALLO</u>	pagina	142
<u>SLOVENIA</u>	pagina	144
<u>SLOVACCHIA</u>	pagina	156
<u>FINLANDIA</u>	pagina	162
<u>SVEZIA</u>	pagina	167
<u>ISLANDA</u>	pagina	169
<u>NORVEGIA</u>	pagina	171

BELGIO

Frontiere aeree

- Bruxelles-National (Zaventem)
- Ostende
- Deurne
- Bierset
- Gosselies
- Wevelgem (aerodromo)

Frontiere marittime

- Anvers
- Ostende
- Zeebruges
- Nieuwpoort
- Gand
- Blankenberge

Frontiere terrestri

- Eurostar (Tunnel sotto la Manica)
Gare de Bruxelles-Midi

REPUBBLICA CECA

REPUBBLICA CECA - POLONIA

Frontiere terrestri

1. Bartultovice – Trzebina
2. Bílý Potok – Paczków
3. Bohumín – Chałupki
4. Bohumín – Chałupki (ferrovia)
5. Bukovec – Jasnowice
6. Český Těšín – Cieszyn
7. Český Těšín – Cieszyn (ferrovia)
8. Chotěbuz – Cieszyn
9. Dolní Lipka – Boboszków
10. Dolní Marklovice – Marklowice Górne
11. Frýdlant v Čechách – Zawidów (ferrovia)
12. Habartice – Zawidów
13. Harrachov – Jakuszyce
14. Horní Lištná – Leszna Górna
15. Hrádek nad Nisou – Porajów
16. Královec – Lubawka
17. Královec – Lubawka (ferrovia)
18. Krnov – Pietrowice
19. Kunratice – Bogatynia

20. Lichkov – Międzylesie (ferrovia)
21. Meziměstí – Mieroszów (ferrovia)
22. Mikulovice – Głuchołazy
23. Mikulovice – Głuchołazy (ferrovia)
24. Náchod – Kudowa Słone
25. Nové Město p. Smrkem – Czerniawa Zdrój
26. Osoblaha – Pomorzowiczki
27. Otovice – Tłumaczów
28. Petrovice u Karviné – Zebrzydowice (ferrovia)
29. Píšť – Owsiszczce
30. Pomezní Boudy – Przełęcz Okraj
31. Srbská – Miloszów
32. Starostín – Golińsk
33. Sudice – Pietraszyn
34. Závada – Golkowice
35. Zlaté Hory – Konradów

Traffico frontaliero locale (*) e valichi di frontiera turistici (**)

1. Andělka – Lutogniewice **
2. Bartošovice v Orlických horách – Niemojów */**
3. Bernartice – Dziewiętlice *
4. Beskydek – Beskidek *
5. Bílá Voda – Złoty Stok *

6. Božanov – Radków **
7. Česká Čermná – Brzozowice **
8. Chomýž – Chomiąża *
9. Chuchelná – Borucin *
10. Chuchelná – Krzanowice *
11. Harrachov – Polana Jakuszycka **
12. Hať – Rudyszwałd *
13. Hať – Tworków *
14. Hněvošice – Ściborzyce Wielkie *
15. Horní Albeřice – Niedamirów
16. Horní Morava – Jodłów **
17. Hřava – Jaworzynka */**
18. Janovičky – Głuszyca Górna **
19. Karviná Ráj II – Kaczyce Górne *
20. Kojkovice – Puńców *
21. Kopytov – Olza *
22. Linhartovy – Lenarcice *
23. Luční bouda – Równia pod Śnieżką **
24. Luční bouda – Śląski Dom **
25. Machovská Lhota – Ostra Góra **
26. Malá Čermná – Czerma *
27. Malý Stožek – Stožek *
28. Masarykova chata – Zieleniec **
29. Mladkov (Petrovičky) – Kamieńczyk **
30. Nýdek – Wielka Czantorja **
31. Olešnice v Orlických horách (Čihalka) – Duszniki Zdrój **
32. Opava – Pilszcz *
33. Orlické Záhoří – Mostowice *
34. Petříkovice – Okreszyn **
35. Píšť – Bolesław *
36. Rohov – Ściborzyce Wielkie *
37. Šilheřovice – Chałupki *
38. Smrk – Stóg Izerski **

39. Soví sedlo (Jelenka) – Sowie Przełęcz **
40. Špindleruv Mlýn – Przesieka **
41. Staré Město – Nowa Morawa */**
42. Strahovice – Krzanowice *
43. Travná – Lutynia */**
44. Třebom – Gródczanki *
45. Třebom – Kietrz *
46. Úvalno – Branice *
47. Vávrovice – Wiechowice *
48. Velké Kunětice – Sławniowice *
49. Velký Stožec – Stożek **
50. Věřňovice – Gorzyczki *
51. Věřňovice – Łaziska *
52. Vidnava – Kałków *
53. Vosecká bouda (Tvarožník) – Szrenica **
54. Vrchol Kralického Sněžníku – Snieznik **
55. Žaclěř (Bohr) – Niedamirów **
56. Zdoňov – Łączna **
57. Zlaté Hory (Biskupská Hora) – Jarnołówek (Biskupia Kupa) **

REPUBBLICA CECA - SLOVACCHIA

Frontiere terrestri

1. Bílá – Klokočov
2. Bílá-Bumbálka – Makov
3. Břeclav (autostrada) – Brodské (autostrada)
4. Březová – Nová Bošáca
5. Brumov-Bylnice – Horné Srnie
6. Hodonín – Holíč
7. Hodonín – Holíč (ferrovia)

8. Horní Lideč – Lúky pod Makytou (ferrovia)
9. Lanžhot – Brodské
10. Lanžhot – Kúty (ferrovia)
11. Mosty u Jablunkova – Čadca (ferrovia)
12. Mosty u Jablunkova – Svrčinovec
13. Nedašova Lhota – Červený Kameň
14. Šance – Čadca-Milošová
15. Starý Hrozenkov – Drietoma
16. Strání – Moravské Lieskové
17. Střelná – Lysá pod Makytou
18. Sudoměřice – Skalica
19. Sudoměřice – Skalica (ferrovia)
20. Velká nad Veličkou – Vrbovce (ferrovia)
21. Velká nad Veličkou – Vrbovce
22. Vlárský průsmyk – Horné Srnie (ferrovia)

REPUBBLICA CECA - AUSTRIA

Frontiere terrestri

1. Břeclav – Hohenau (ferrovia)
2. České Velenice – Gmünd
3. České Velenice – Gmünd (ferrovia)
4. České Velenice – Gmünd 2
5. Chlum u Třeboně – Schlag
6. Čížov – Hardegg
7. Dolní Dvořiště – Wulowitz
8. Halámky – Neu-Nagelberg
9. Hatě – Kleinhaugsdorf
10. Hevlín – Laa an der Thaaya
11. Hnanice – Mitterretzbach
12. Horní Dvořiště – Summerau (ferrovia)
13. Ježová – Iglbach
14. Koranda – St. Oswald
15. Mikulov – Drasenhofen
16. Nová Bystřice – Grametten
17. Nové Hradky – Pyhrabruck
18. Plešné jezero – Holzschlag
19. Poštorná – Reinthal
20. Přední Výtoň – Guglwald
21. Šatov – Retz (ferrovia)
22. Slavonice – Fratres
23. Studánky – Weigetschlag
24. Valtice – Schrattenberg
25. Vratěín – Drosendorf
26. Zadní Zvonková – Schöneben

REPUBBLICA CECA - GERMANIA

Frontiere terrestri

1. Aš – Selb
2. Aš – Selb- Plössberg (ferrovia)
3. Boží Dar – Oberwiesenthal
4. Broumov – Mähring
5. Česká Kubice – Furth im Wald (ferrovia)
6. Cheb – Schirnding (ferrovia)
7. Cínovec – Altenberg
8. Cínovec – Zinnwald
9. Děčín – Bad Schandau (ferrovia)
10. Dolní Poustevna – Sebnitz
11. Doubrava – Bad Elster
12. Folmava – Furth im Wald – Schafberg
13. Hora sv. Šebestiána – Reitzenhain
14. Hrádek nad Nisou – Zittau (ferrovia)
15. Hřensko – Schmilka
16. Hřensko – Schöna (fiume)
17. Jiříkov – Neugersdorf
18. Kraslice – Klingenthal
19. Kraslice / Hraničná – Klingenthal (ferrovia)
20. Lísková – Waldmünchen
21. Mníšek – Deutscheinsiedel
22. Moldava – Neurehefeld
23. Pavlův Studenec – Bärnau
24. Pomezí nad Ohří – Schirnding
25. Potůčky – Johanngeorgenstadt (ferrovia)
26. Potůčky – Johanngeorgenstadt
27. Petrovice – Bahratal
28. Rožany – Sohland
29. Rozvadov – Waidhaus
30. Rozvadov – Waidhaus (autostrada)
31. Rumburk – Ebersbach – Habrachtice (ferrovia)

32. Rumburk – Neugersdorf
33. Rumburk – Seifhennersdorf
34. Stožec – Haidmühle
35. Strážný – Philippsreuth
36. Svatá Kateřina – Neukirchen b.Hl. Blut
37. Svatý Kříž – Waldsassen
38. Varnsdorf – Seifhennersdorf
39. Vejprty – Bärenstein
40. Vejprty – Bärenstein (ferrovia)
41. Vojtanov – Bad Brambach (ferrovia)
42. Vojtanov – Schönberg
43. Všeruby – Eschlkam
44. Železná – Eslarn
45. Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein
46. Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein (ferrovia)

Valichi di frontiera turistici

1. Brandov – Olbernhau (Grünthal)
2. Branka – Hermannsreuth
3. Bublava –Aschberg/Klingenthal
4. Bučina – Finsterau
5. Čerchov – Lehmgrubenweg
6. Černý Potok – Jöhstadt
7. České Hamry – Hammerunterwiesenthal
8. České Žleby – Bischofsreut (Marchhäuser)
9. Český Jiřetín – Deutschgeorgenthal
10. Český Mlýn 1 – Rittergrün (Zollstrasse)
11. Český Mlýn 1 – Rittergrün (Kaffenbergweg)
12. Debrník – Ferdinandsthal
13. Dolní Podluží – Waltersdorf (Herrenwalde)
14. Dolní Světlá – Jonsdorf
15. Dolní Světlá – Waltersdorf
16. Dolní Žleb – Elbradweg Schöna

17. Fleky – Hofberg
18. Fojtovice – Fürstenau
19. Hora sv. Kateřiny – Deutschkatharinenberg
20. Horní Paseky – Bad Brambach
21. Hrádek nad Nisou – Hartau
22. Hranice – Bad Elster/ Bärenloh
23. Hranice – Ebmath
24. Hřebečná (Boží Dar/Hubertky) – Oberwiesenthal
25. Hřebečná/Korce – Henneberg (Oberjugel)
26. Hřensko – Schöna
27. Hubertky – Tellerhäuser
28. Jelení – Wildenthal
29. Jílové/Sněžník – Rosenthal
30. Jiříkov – Ebersbach (Bahnhofstr.)
31. Křížový Kámen – Kreuzstein
32. Krompach – Jonsdorf
33. Krompach – Oybin/Hain
34. Kryštofovy Hamry – Jöhstadt (Schmalzgrube)
35. Libá/Dubina – Hammermühle
36. Lipová – Sohland
37. Lobendava – Langburkersdorf
38. Lobendava/Severní – Steinigtwolmsdorf
39. Loučná – Oberwiesenthal
40. Luby – Wernitzgrün
41. Mikulášovice – Hinterhermsdorf
42. Mikulášovice (Tomášov) –Sebnitz OT/Hertigswalde (Waldhaus)
43. Mikulášovice/Tanečnice – Sebnitz (Forellenschänke)
44. Moldava – Holzhau
45. Mýtina – Neualbenreuth
46. Nemanice/Lučina – Untergrafenried
47. Nová Ves v Horách – Deutschneudorf
48. Nové Domy – Neuhausen
49. Nové Údolí /Trojstoličník/ – Dreisessel
50. Ostrý – Grosser Osser

51. Ovčí Vrch – Hochstrasse
52. Petrovice – Lückendorf
53. Pleš – Friedrichshäng
54. Plesná – Bad Brambach
55. Pod Třemi znaky – Brombeerregel
56. Potůčky – Breitenbrunn (Himmelswiese)
57. Prášily – Scheuereck
58. Přední Zahájí – Waldheim
59. Rybník – Stadlern
60. Šluknov/Rožany – Sohland (Hohberg)
61. Starý Hrozňatov – Hatzenreuth
62. Tři znaky – Drei Wappen
63. Zadní Chalupy – Helmhof
64. Zadní Cínovec – Georgenfeld
65. Zadní Doubice – Hinterheermsdorf
66. Ždár – Griesbach
67. Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein

Frontiere aeree

1. (aeroporti) pubblici ⁷⁶
 1. Brno – Tuřany
 2. Karlovy Vary
 3. Karlovy
 4. Mnichovo Hradiště
 5. Olomouc
 6. Ostrava – Mošnov
 7. Pardubice
 8. Praha – Ruzyně
 9. Uherské Hradiště – Kunovice

⁷⁶ In funzione della categoria di utenti, gli aeroporti internazionali sono divisi in pubblici e non pubblici. Gli aeroporti pubblici accettano, nei limiti delle loro capacità tecniche e operative, tutti gli aeromobili.

2. (aeroporti) non pubblici ⁷⁷

1. Benešov
2. České Budějovice – Hosín
3. Hradec Králové
4. Plzeň Líněš
5. Otrokovice
6. Přerov
7. Roudnice nad Labem
8. Vodochody
9. Vysoké Mýto

⁷⁷ Gli utenti di aeroporti non pubblici sono definiti dall'Ufficio dell'aviazione civile su proposta del gestore dell'aeroporto.

DANIMARCA

Frontiere marittime:

Danimarca

- Aabenraa Havn
- Aggersund Kalkværks Udskibningsbro (Løgstør)
- Allinge Havn
- Asnæsværkets Havn
- Assens Havn
- Augustenborg Havn
- Avedøreværkets Havn
- Bagenkop Havn
- Bandholm Havn
- Bogense Havn
- Bønnerup Havn
- Dansk Salt A/S' Anlægskaj (Mariager)
- Det Danske Stålvalseværk A/S' Havn (Fredriksværk)
- Dragør Havn
- Enstedværkets Havn (Aabenraa)
- Esbjerg Havn
- Faaborg Havn

- Fakse Havn
- Fakse Ladeplads Fiskeri- og Lystbådehavn
- Fredericia Havn
- Frederikshavn Havn
- Gedser Færgehavn
- Grenaa Havn
- Gråsten Havn
- Gudhjem Havn
- Gulfhavn, Stignæs (Skælskør)
- Haderslev Havn
- Hals Havn
- Hanstholm Havn
- Hasle Havn
- Helsingør Statshavn
- Helsingør Færgehavn
- Hirtshals Havn
- H.J. Hansen Hadsund A/S' Havn
- Hobro Havn
- Holbæk Havn
- Holstebro-Struer Havn
- Horsens Havn

- Hou Havn (Odder)
- Hundested Havn
- Hvide Sande Havn
- Kalundborg Havn
- Kaløvig Bådehavn
- Kerteminde Havn og Marina
- Klintholm Havn
- Koldby Kås Havn (Samsø)
- Kolding Havn
- Kongsdal Havn
- Korsør Havn
- Kyndbyværkets Havn
- Københavns Havn
- Køge Havn
- Lemvig Havn
- Lindø-Terminalen
- Lyngs Odde Ammoniakhavn
- Løgstør Havn
- Marstal Havn
- Masnedøværkets Havn
- Middelfart Havn

- Nakskov Havn
- Nexø Havn
- NKT Trådværket A/S' Havn (Middelfart)
- Nordjyllandsværkets Havn (Vendsyssel)
- Nyborg Havn A/S med Lindholm Havn og Avernakke Pier
- Nyborg Fritids- og Lystbådehavn samt Fiskerihavn
- Nykøbing Falster Havn
- Nykøbing Mors Havn
- Næstved Havn
- Odense Havn
- Odense Staalskibsværft A/S' Havn
- Orehoved Havn
- Randers Havn
- Rudkøbing Havn
- Rødby Færge- og Trafikhavn
- Rømø Havn
- Rønne Havn
- Skagen Havn
- Skive Havn
- Skærbækværkets Havn
- Spodsbjerg Færgehavn

- Statoil Pieren (Kalundborg)
- Stege Havn
- Stevns Kridtbruds Udskebningspier
- Stignæsværkets Havn
- Stubbekøbing Havn
- Studstrupværkets Havn (Skødstrup)
- Svaneke Havn
- Svendborg Trafikhavn
- Sæby Havn
- Søby Havn
- Sønderborg Havn
- Tejn Havn
- Thisted Havn
- Thorsminde Havn
- Thyborøn Havn
- Vang Havn
- Vejle Havn
- Vordingborg Havn
- Ærøskøbing Havn
- Aalborg Havn
- Aalborg Portland

- Aarhus Havn
- Aarø Havn
- Aarøsund Havn

Isole Færøer:

- Fuglafjardar Havn
- Klaksvíkar Havn
- Kollafjardar Havn
- Oyra Havn
- Runavíkar Havn
- Tórshavn Havn
- Tvøroyrar Havn
- Vágs Havn
- Miovags/Sandavags Havn
- Sørvags Havn
- Vestmanna Havn

Groenlandia:

- Aasiaat Havn (Egedesminde)
- Ilulissat Havn (Jakobshavn)
- Ittoqqortoormiit Havn (Scoresbysund)

- Kangerlussuaq Havn (Søndre Strømfjord)
- Maniitsoq Havn (Sukkertoppen)
- Nanortalik Havn
- Narsaq Havn
- Narsarsuaq Havn
- Nuuk Havn (Godthåb)
- Paamiut Havn (Frederikshåb)
- Qaanaaq Havn (Thule)
- Qaqortoq Havn (Julianehåb)
- Qasigiannugit Havn (Christianshåb)
- Qeqertarsuaq Havn (Godhavn)
- Sisimiut Havn (Holsteinsborg)
- Tasiilaq Havn (Angmagssalik)
- Upernavik Havn
- Uummannaq Havn (Umanak)

Frontiere aeree:

Danimarca:

- Billund Lufthavn
- Esbjerg Lufthavn

- Grønholt Flyveplads
- Herning Flyveplads
- Karup Lufthavn
- Koldingegnens Lufthavn i Vamdrup
- Københavns Lufthavn i Kastrup
- Lolland-Falster Airport
- Lemvig Flyveplads
- Odense Lufthavn
- Randers Flyveplads
- Københavns Lufthavn i Roskilde
- Bornholm Lufthavn
- Sindal Lufthavn
- Skive Lufthavn
- Stauning Lufthavn
- Sydfyns Flyveplads på Tåsinge
- Sønderborg Lufthavn
- Thisted Lufthavn
- Vojens Lufthavn
- Ærø Lufthavn
- Aalborg Lufthavn
- Aarhus Lufthavn

- Aars Flyveplads i Løgstør

Isole Færøer:

- Vágar Lufthavn

Groenlandia:

- Aasiaat Lufthavn (Egedesminde)
 - Ilulissat Lufthavn (Jakobshavn)
 - Kangerlussuaq Lufthavn (Søndre Strømfjord)
 - Kulusuk Lufthavn
 - Maniitsoq Lufthavn (Sukkertoppen)
 - Nerlerit Inaat Lufthavn
 - Narsarsuaq Lufthavn
 - Pituffik Lufthavn (Thule)
 - Nuuk Lufthavn (Godthåb)
 - Qaanaaq Lufthavn (Thule)
 - Sisimiut Lufthavn (Holsteinsborg)
 - Upernavik Lufthavn
 - Uummannaq Lufthavn (Umanak)
-

GERMANIA

Valichi di frontiera autorizzati

GERMANIA - POLONIA

- Designazione del valico zona tedesca	- Designazione del valico zona polacca
Ahlbeck	Swinemünde (Świnoujście)
Linken	Neu Lienken (Lubieszyn)
Grambow Bahnhof	Scheune (Szczecin-Gumieńce)
Pomellen-Autobahn (BAB 11)	Kolbitzow (Kolbaskowo)
Tantow Bahnhof	Scheune (Szczecin-Gumieńce)
Rosow	Rosow (Rosowek)
Mescherin	Greifenhagen (Gryfino)
Gartz	Fiddichow (Widuchowa)
Schwedt	Nieder Kränig (Krajnik Dolny)
Hohensaaten-Hafen	Niederwutzen (Osinów Dolny)
Hohenwutzen	Niederwutzen (Osinów Dolny)
Küstrin-Kietz	Küstrin (Kostrzyn)
Küstrin-Kietz Bahnhof	Küstrin (Kostrzyn)
Frankfurt/Oder Hafen	Słubice
Frankfurt/Oder Straße	Słubice
Frankfurt/Oder Bahnhof	Kunersdorf (Kunowice)
Frankfurt/Oder-Autobahn (BAB 12)	Schwetig (Świecko)
Eisenhüttenstadt	Mühlow (Miłów)
Guben Straße	Guben (Gubin)

Guben Bahnhof	Guben (Gubin)
Forst Bahnhof	Forst (Zasieki)
Forst-Autobahn (BAB 15)	Erlenholz (Olszyna)
Bad Muskau	Muskau(Mużaków)
Podrosche	Priebus (Przewoz)
Horka Bahnhof	Nieder Bielau (Bielawa Dolna)
Ludwigsdorf Autobahn	Hennersdorf (Jedrychowice)
Görlitz Straße	Görlitz (Zgorzelec)
Görlitz Bahnhof	Görlitz (Zgorzelec)
Ostriz	Ostriz-Bahnhof (Krzewina Zgorzelecka)
Zittau Chopin-Straße	Kleinschönau (Sieniawka)
Zittau-Friedensstraße	Poritsch (Porajow)

Valichi di frontiera autorizzati

GERMANIA - REPUBBLICA CECA

- Designazione del valico zona tedesca	- Designazione del valico zona CEca
Zittau Bahnhof	Grottau an der Neiße (Hrádek n.N.)
Seifhennersdorf (Nordstraße)	Rumburg (Rumbuk)
Seifhennersdorf	Warnsdorf (Varnsdorf)
Neugersdorf	Georgswalde (Jiřikov)
Ebersbach Bahnhof	Rumburg (Rumburk)
Sebnitz	Niedereinsiedel (Dolni Poustevna)
Schmilka	Herrnskretsch (Hřensko)

Bad Schandau Bahnhof	Tetschen (Děcin)
Schöna	Herrnskretsch (Hřensko)
Bahratal	Peterswald (Petrovice)
Zinnwald	Zinnwald (Cinovec)
Neurehefeld	Moldava (Moldau)
Reitzenhain	Sebastiansberg (Hora Sv. Šebestiána)
Bärenstein (Eisenbahn)	Weipert (Vejprty)
Bärenstein	Weipert (Vejprty)
Oberwiesenthal	Gottesgab (Boží Dar)
Johanngeorgenstadt Bahnhof	Breitenbach (Potučky)
Johanngeorgenstadt	Breitenbach (Potučky)
Klingenthal	Graslitz (Kraslice)
Bad Brambach Bahnhof	Voitersreuth (Vojtanov)
Schönberg	Voitersreuth (Vojtanov)
Bad Elster	Grün (Doubrava)
Selb	Asch (Aš)
Selb-Plößberg Bahnhof	Asch (Aš)
Schirnding Cheb/Eger Bahnhof	Eger (Cheb)
Schirnding	Mühlbach (Pomezi)
Waldsassen	Heiligenkreuz (Svatý Kříž)
Mähring	Promenhof (Broumov)
Bärnau	Paulusbrunn (Pavluv Studenec)
Waidhaus (B 14)	Roßhaupt (Rozvadov)
Waidhaus Autobahn (BAB 6)	Roßhaupt (Rozvadov)
Eslarn	Eisendorf (Železná)
Waldmünchen	Haselbach (Lisková)
Furth im Wald Schafberg	Vollmau (Folmava)

Furth im Wald Bahnhof	Böhmisch Kubitzten (Česká Kubice)
Eschlkam	Neumark (Všeruby)
Neukirchen b. HL. Blut	St. Katharina (Sverá Katerina)
Bayerisch Eisenstein	Markt Eisenstein (Železná Ruda)
Bayerisch Eisenstein Bahnhof	Markt Eisenstein (Železná Ruda)
Philippsreuth	Kuschwarda (Strážny)
Haidmühle	Tusset (Stožek)

Valichi di frontiera autorizzati

GERMANIA - SVIZZERA

- Designazione del valico zona tedesca	- Designazione del valico zona svizzera
Konstanz-Klein Venedig	Kreuzlingen-Seestraße
Konstanz-Schweizer.Personenbahnhof	Konstanz Personenbahnhof
Konstanz-Wiesenstraße	Kreuzlingen-Wiesenstraße
Konstanz-Kreuzlinger Tor	Kreuzlingen
Konstanz-Emmishofer Tor	Kreuzlingen-Emmishofer
Konstanz-Paradieser Tor	Tägerwilen
Gaienhofen	Steckborn
Hemmenhofen	Steckborn
Wangen	Mammern
Öhningen-Oberstaad	Stein am Rhein
Öhningen	Stein am Rhein
Rielasingen Bahnhof	Ramsen Bahnhof

Singen Bahnhof	Schaffhausen
Rielasingen	Ramsen-Grenze
Gasthof "Spießhof" an der B 34	Gasthof "Spiesshof"
Gottmadingen	Buch-Grenze
Murbach	Buch-Dorf
Gailingen-Ost	Ramsen-Dorf
Gailingen-Brücke	Diessenhofen
Gailingen-West	Dörflingen-Pünt und Dörflingen-Laag
Randegg	Neu Dörflingen
Bietingen	Thayngen Straße
Thayngen Bahnhof	Thayngen Bahnhof
Ebringen	Thayngen-Ebringer Straße
Schlatt am Randen	Thayngen-Schlatt
Büßlingen	Hofen
Wiechs-Dorf	Altdorf
Wiechs-Schlauch	Merishausen
Neuhaus-Randen	Bargen
Fützen	Beggingen
Stühlingen	Schleitheim
Eberfingen	Hallau
Eggingen	Wunderklingen
Erzingen	Trasadingen
Erzingen Bahnhof	Trasadingen Bahnhof
Weisweil	Wilchingen
Jestetten-Wangental	Osterfingen
Jestetten-Hardt	Neuhausen
Jestetten Bahnhof	Neuhausen Bahnhof

Altenburg-Rheinau Bahnhof	Neuhausen Bahnhof
Altenburg-Nohl	Nohl
Altenburg-Rheinbrücke	Rheinau
Nack	Rüdlingen
Lottstetten	Rafz-Solgen
Lottstetten-Dorf	Rafz-Grenze
Lottstetten Bahnhof	Rafz Bahnhof
Baltersweil	Rafz-Schluchenberg
Dettighofen	Buchenloh
Bühl	Wil-Grenze
Günzgen	Wasterkingen
Herdern	Rheinsfelden
Rötteln	Kaiserstuhl
Reckingen	Rekingen
Rheinheim	Zurzach-Burg
Waldshut Bahnhof	Koblenz
Waldshut-Rheinbrücke	Koblenz
Waldshut-Rheinfähre	Juppen/Full
Dogern	Leibstadt
Albbruck	Schwaderloch
Laufenburg	Laufenburg
Bad Säckingen-Alte Rheinbrücke	Stein/Holzbrücke
Bad Säckingen	Stein
Rheinfelden	Rheinfelden
Grenzacherhorn	Riehen-Grenzacher Straße
Inzlingen	Riehen-Inzlinger Straße
Lörrach-Wiesentalbahn	Riehen Bahnhof

Lörrach-Stetten	Riehen
Lörrach-Wiesenuferweg	Riehen-Weilstraße
Weil-Ost	Riehen-Weilstraße
Basel Badischer Personenbahnhof	Basel Badischer Bahnhof
Basel Badischer Rangierbahnhof im Weil am Rhein	Basel Badischer Rangierbahnhof
Weil-Otterbach	Basel-Freiburger Straße
Weil-Friedlingen	Basel-Hiltalinger Straße
Weil am Rhein-Autobahn (BAB 5)	Basel

Valichi di frontiera autorizzati

PORTI SUL LAGO DI COSTANZA (BODENSEE)

Lindau-Städtischer Segelhafen

Lindau-Hafen

Bad Schachen

Wasserburg (Bodensee)

Langenargen

Friedrichshafen-Hafen

Meersburg

Überlingen

Mainau

Konstanz-Hafen

Insel Reichenau

Radolfzell

Valichi di frontiera autorizzati

PORTI SUL RENO

Rheinfelden-Rheinhafen

Wyhlen (Wyhlen GmbH)

Grenzach (Fa. Geigy)

Grenzach (Fa. Hoffmann La Roche AG)

Weil-Schiffsanlegestelle

Weil-Rheinhafen

Valichi di frontiera autorizzati

PORTI DEL MARE DEL NORD

List/Sylt

Hörnum/Sylt

Dagebüll

Wyk/Föhr

Wittdün/Amrum

Pellworm

Strucklahnungshörn/Nordstrand

Süderhafen/Nordstrand

Husum

Friedrichstadt

Tönning

Büsum

Meldorfer Hafen
Friedrichskoog
Helgoland
Itzehoe
Wewelsfleth
Brunsbüttel
Glückstadt
Elmshorn
Uetersen
Wedel
Hamburg
Hamburg-Neuenfelde
Buxtehude
Stade
Stadersand
Bützflether Sand
Otterndorf
Cuxhaven
Bremerhaven
Bremen
Lemwerder
Elsfleth
Brake
Großensiel
Nordenham
Fedderwardsiel

Eckwarderhörne

Varel

Wilhelmshaven

Hooksiel

Horumersiel

Carolinensiel (Harlesiel)

Neuharlingersiel

Bensersiel

Westeraccumersiel

Norddeich

Greetsiel

Wangerooge

Spiekeroog

Langeoog

Baltrum

Norderney

Juist

Borkum

Emden

Leer

Weener

Papenburg

Herbrum

Valichi di frontiera autorizzati

PORTI DEL BALTICO

Flensburg-Hafen

Flensburg-Mürwik (Hafenanlage der Bundesmarine)

Glücksburg

Langballigau

Quern-Neukirchen

Gelting

Maasholm

Schleimünde

Kappeln

Olpenitz (Hafenanlagen der Bundesmarine)

Schleswig

Ostseebad Damp

Eckernförde

Eckernförde (Hafenanlagen der Bundesmarine)

Surendorf (Hafenanlagen der Bundesmarine)

Rendsburg

Strande

Schilksee

Kiel-Holtenau

Kiel

Möltenort/Heikendorf

Jägersberg (Hafenanlagen der Bundesmarine)

Laboe

Orth

Puttgarden Bahnhof

Puttgarden
Burgstaaken
Heiligenhafen
Großenbrode (Hafenanlagen der Bundesmarine)
Grömitz
Neustadt (Hafenanlage der Bundesmarine)
Niendorf
Lübeck-Travemünde
Lübeck
Timmendorf
Wolgast
Wismar
Warnemünde
Rostock Überseehafen
Stralsund
Libben
Bock
Saßnitz
Ruden
Greifswald - Ladebow Hafen
Kamminke
Ahlbeck Seebrücke

ODERHAFF

Anklam Hafen

Karnin

Ueckermünde

Altwarp Hafen

Valichi di frontiera autorizzati

Aeroporti, aerodromi, campi d'aviazione

NEL LAND SCHLESWIG - HOLSTEIN

Eggebek

Flensburg-Schäferhaus

Helgoland-Düne

Hohn

Itzehoe-Hungriger Wolf

Kiel-Holtenau

Lübeck-Blankensee

Schleswig/Jagel

Westerland/Sylt

Wyk/Föhr

NEL LAND MECLEMBURGO - POMERANIA OCCIDENTALE

Barth

Heringsdorf

Neubrandenburg-Trollenhagen

Rostock-Laage

NEL LAND AMBURGO

Hamburg

NEL LAND BREMA

Bremen

Bremerhaven-Luneort

NEL LAND BASSA SASSONIA

Borkum

Braunschweig-waggum

Bückeburg-Achum

Celle

Damme/Dümmer-See

Diepholz

Emden

Faßberg

Ganderkesee

Hannover

Jever

Nordhorn-Lingen

Leer-Papenburg

Lemwerder, Werksflughafen der Weser-Flugzeugbau GmbH Bremen

Norderney

Nordholz

Osnabrück-Atterheide

Peine-Eddersee

Wangerooge

Wilhelmshaven-Mariensiel

Wittmundhafen

Wunstorf

NEL LAND BRANDEBURGO

Cottbus-Drewitz

Cottbus-Neuhausen

Kyritz

Nauen

Neuhausen

Schönhagen

NEL LAND BERLINO

Tegel

Tempelhof

Schönefeld

NEL LAND RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA

Aachen-Merzbrück

Arnsberg

Bielefeld-Windelsbleiche

Bonn-Hardthöhe
Dahlemer Binz
Dortmund-Wickede
Düsseldorf
Essen-Mülheim
Hangelar
Hopsten
Köln/Bonn
Marl/Loemühle
Meinerzhagen
Mönchengladbach
Münster-Osnabrück
Nörvenich
Paderborn-Lippstadt
Porta Westfalica
Rheine-Bentlage
Siegerland
Stadtlohn-Wenningfeld

NEL LAND SASSONIA

Dresden
Leipzig-Halle
Rothenburg/Oberlausitz

NEL LAND TURINGIA

Erfurt

NEL LAND RENANIA PALATINATO

Büchel

Föhren

Koblenz-Winningen

Mendig

Pferdsfeld

Pirmasens-Zweibrücken

Speyer

Worms-Bürgerweide-West

NEL LAND SAAR

Saarbrücken-Ensheim

Saarlouis/Düren

NEL LAND HESSE

Egelsbach

Allendorf/Eder

Frankfurt/Main

Fritzlar

Kassel-Calden

Reichelsheim

NEL LAND BADEN-WÜRTEMBERG

Aalen-Heidenheim-Elchingen

Baden Airport Karlsruhe Baden-Baden

Baden-Baden-Oos

Donaueschingen-Villingen
Freiburg/Brg.
Friedrichshafen-Löwentl
Heubach (Krs. Schwäb.Gmünd)
Karlsruhe Forchheim
Konstanz
Laupheim
Leutkirch-Unterzell
Mannheim-Neuostheim
Mengen
Mosbach-Lohrbach
Niederstetten
Offenburg
Schwäbisch Hall
Stuttgart

NEL LAND BAVIERA

Aschaffenburg
Augsburg-Mühlhausen
Bayreuth-Bindlacher Berg
Coburg-Brandebsteinsebene
Eggenfelden/Niederbayern
Erding
Fürstenfeldbruck
Hassfurth-Mainwiesen
Herzogenaurach

Hof-Pirk
Ingolstadt
Kempten-Durach
Landsberg/Lech
Landshut-Ellermühle
Lechfeld
Leipheim
Memmingen
München "Franz Joseph Strauß"
Neuburg
Nürnberg
Oberpfaffenhofen, Werkflugplatz der Dornier-Werke GmbH
Passau-Vilshofen
Roth
Rothenburg o.d. Tauber
Straubing-Wallmühle
Weiden/Opf.
Würzburg am Schenkenturm

ESTONIA

ESTONIA - LETTONIA

Frontiere terrestri

1. Holdre – Omuļi
2. Ikla – Ainaži
3. Jäärja – Ramata
4. Lilli – Unguriņi
5. Mõisaküla – Ipiķi
6. Murati – Vecclaicene
7. Valga – Lugaži (ferrovia)
8. Valga 1 – Valka 2
9. Valga 2 – Valka 3 *
10. Valga 3 – Valka 1
11. Vana-Ikla – Ainaži (Ikla) *
12. Vastse-Roosa – Ape

ESTONIA – FEDERAZIONE RUSSA

Frontiere terrestri

1. Koidula – Kunitšina- Gora
2. Luhamaa – Šumilkino
3. Narva – Jaanilinn (Ivangorod) (ferrovia)

4. Narva-1 – Jaanilinn (Ivangorod)
5. Narva-2 – Jaanilinn (Ivangorod) *
6. Orava – Petseri (ferrovia)
7. Praaga – Storožinets (lago)
8. Saatse – Krupa

* solo per pedoni

Frontiere marittime

1. Dirhami
2. Haapsalu
3. Heltermaa
4. Kuivastu
5. Kunda
6. Kuressaare-1
7. Lehtma
8. Lohusalu
9. Loksa
10. Miiduranna
11. Mõntu
12. Muuga
13. Narva-Jõesuu
14. Nasva

15. Paldiski-1
16. Paldiski-2
17. Pärnu-2
18. Pärnu-3
19. Rohuküla
20. Roomassaare
21. Ruhnu
22. Sõru
23. Tallinna-2
24. Tallinna-3
25. Tallinna-4
26. Tallinna-5
27. Tallinna-6
28. Tallinna-7
29. Tallinna-8
30. Tallinna-9
31. Tallinna-10
32. Tallinna-11
33. Tallinna-12
34. Veere
35. Vergi
36. Virtsu

Frontiere aeree

1. Ämari (aeroporto militare non pubblico, non aperto all'aviazione civile)
2. Kärđla
3. Kuressaare-2
4. Pärnu-1
5. Tallinna-1
6. Tallinna-13
7. Tartu-1

GRECIA

ΕΝΑΕΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ

FRONTIERE AEREE

1.	ΑΘΗΝΑ	ATHINA
2.	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	HERAKLIO
3.	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	THESSALONIKI
4.	ΡΟΔΟΣ	RODOS (RODI)
5.	ΚΕΡΚΥΡΑ	KERKIRA (CORFÙ)
6.	ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΚΩ	ANTIMACHIA -KOS
7.	ΧΑΝΙΑ	CHANIA
8.	ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ	PITHAGORIO - SAMOS
9.	ΜΥΤΙΑΗΝΗ	MITILINI
10.	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	IOANNINA
11.	ΑΡΑΞΟΣ *	ARAXOS *
12.	ΣΗΤΕΙΑ	SITIA
13.	ΧΙΟΣ *	CHIOS *
14.	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	ARGOSTOLI
15.	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	KALAMATA
16.	ΚΑΒΑΛΑ	KAVALA
17.	ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ	AKTIO-VONITSAS
18.	ΜΗΛΟΣ *	MILOS *
19.	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ZAKINTHOS
20.	ΘΗΡΑ	THIRA
21.	ΣΚΙΑΘΟΣ	SKIATHOS
22.	ΚΑΡΠΑΘΟΣ *	KARPATOS *
23.	ΜΥΚΟΝΟΣ	MIKONOS

24.	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	ALEXANDROUPOLI
25.	ΕΛΕΥΣΙΝΑ	ELEFSINA
26.	ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ	ANDRAVIDA
27.	ΑΤΣΙΚΗ ΛΗΜΝΟΥ	ATSIKI - LIMNOS
28.	ΚΑΣΤΟΡΙΑ	KASTORIA

* Nota:

Gli aeroporti d'Araxos, di Chios, di Karpathos e di Milos sono valichi di frontiera non autorizzati. Funzionano esclusivamente durante il periodo estivo.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΝΟΡΑ

FRONTIERE MARITTIME

1.	ΓΥΘΕΙΟ	GHITHIO
2.	ΣΥΡΟΣ	SIROS
3.	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	IGOUMENITSA
4.	ΣΤΥΛΙΔΑ	STILIDA
5.	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	AGIOS NIKOLAOS
6.	ΡΕΘΥΜΝΟ	RETHIMNO
7.	ΛΕΥΚΑΔΑ	LEFKADA
8.	ΣΑΜΟΣ	SAMOS
9.	ΒΟΛΟΣ	VOLOS
10.	ΚΩΣ	KOS
11.	ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ	DAFNI - AGIOS OROS
12.	ΙΒΗΡΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ	IVIRA - AGIOS OROS
13.	ΓΕΡΑΚΙΝΗ	GERAKINI
14.	ΓΛΥΦΑΔΑ	GLIFADA
15.	ΠΡΕΒΕΖΑ	PREVEZA
16.	ΠΑΤΡΑ	PATRA

17.	ΚΕΡΚΥΡΑ	KERKIRA
18.	ΣΗΤΕΙΑ	SITIA
19.	ΧΙΟΣ	CHIOS
20.	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	ARGOSTOLI
21.	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	THESSALONIKI
22.	ΚΟΡΙΝΘΟΣ	KORINTHOS
23.	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	KALAMATA
24.	ΚΑΒΑΛΑ	KAVALA
25.	ΘΑΚΗ	ITHAKI
26.	ΠΥΛΟΣ	PILOS
27.	ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ	PITHAGORIO - SAMOS
28.	ΛΑΥΡΙΟ	LAVRIO
29.	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	HERAKLIO
30.	ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	SAMI - KEFALONIA
31.	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	PIREAS
32.	ΜΗΛΟΣ	MILOS
33.	ΚΑΤΑΚΩΛΟ	KATAKOLO
34.	ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ	SOUDA - CHANIA
35.	ΙΤΕΑ	ITEA
36.	ΕΛΕΥΣΙΝΑ	ELEFSINA
37.	ΜΥΚΟΝΟΣ	MIKONOS
38.	ΝΑΥΠΛΙΟ	NAFPLIO
39.	ΧΑΛΚΙΔΑ	CHALKIDA
40.	ΡΟΔΟΣ	RODOS
41.	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ZAKINTHOS
42.	ΘΗΡΑ	THIRA
43.	ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	KALILIMENES- HERAKLIO

44.	ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ	MYRINA - LIMNOS
45.	ΠΑΞΟΙ	PAXI
46.	ΣΚΙΑΘΟΣ	SKIATHOS
47.	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	ALEXANDROUPOLI
48.	ΑΙΓΙΟ	AIGHIO
49.	ΠΑΤΜΟΣ	PATMOS
50.	ΣΥΜΗ	SIMI
51.	ΜΥΤΙΛΗΝΗ	MITILINI
52.	ΧΑΝΙΑ	CHANIA
53.	ΑΣΤΑΚΟΣ	ASTAKOS

ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΥΝΟΡΑ

FRONTIERE TERRESTRI

ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

CON L'ALBANIA

1.	ΚΑΚΑΒΙΑ	1.	KAKAVIA
2.	ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ	2.	KRISTALLOPIGHI
3.	ΜΕΡΤΖΑΝΗ	3.	MERTZANI

ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΥΝΟΡΑ FYROM

1. ΝΙΚΗ
2. ΕΙΔΟΜΕΝΗ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ)
3. ΕΥΖΩΝΟΙ
4. ΔΟΙΡΑΝΗ

ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

1. ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ
2. ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ)
3. ΔΙΚΑΙΑ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ)
4. ΟΡΜΕΝΙΟ

ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

1. ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΕΒΡΟΥ
2. ΠΥΘΙΟΥ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ)
3. ΚΗΠΟΙ ΕΒΡΟΥ

CON L'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA

DI MACEDONIA

1. ΝΙΚΙ
2. ΙΔΟΜΕΝΙ (FERROVIA)
3. ΕΥΖΟΝΙ
4. ΔΟΙΡΑΝΙ

CON LA BULGARIA

1. PROMACHONAS
2. PROMACHONAS (FERROVIA)
3. DIKEA (FERROVIA)
4. ORMENIO

CON LA TURCHIA

1. KASTANIES - EVROS
2. PITHIO (FERROVIA)
3. KIPI - EVROS

SPAGNA

Frontiere aeree

- Madrid-Barajas
- Barcelona
- Gran Canaria
- Palma de Mallorca
- Alicante
- Ibiza
- Málaga
- Sevilla
- Tenerife Sur
- Tenerife Norte (Los Rodeos)
- Valencia
- Almería
- Asturias
- Bilbao
- Fuerteventura
- Girona
- Granada
- Lanzarote
- La Palma
- Menorca
- Santander
- Santiago
- Vitoria
- Zaragoza

- Pamplona
- Jerez de la Frontera
- Valladolid
- Reus
- Vigo
- La Coruña
- Murcia

Frontiere marittime

- Algeciras (Cádiz)
- Alicante
- Almería
- Arrecife (Lanzarote)
- Avilés (Asturie)
- Barcelona
- Bilbao
- Cádiz
- Cartagena (Murcia)
- Castellón
- Ceuta
- Ferrol (La Coruña)
- Gijón
- Huelva
- Ibiza
- La Coruña
- La Línea de la Concepción
- La Luz (Las Palmas)

- Mahón
- Málaga
- Melilla
- Motril (Granada)
- Palma de Mallorca
- Sagunto (Provincia de Valencia)
- San Sebastian
- Santa Cruz de Tenerife
- Santander
- Sevilla
- Tarifa
- Tarragona
- Valencia
- Vigo

Frontiere terrestri

- Ceuta
- Melilla
- La Seo de Urgel
- La Línea de la Concepción (*)

(*) Il posto doganale e di controllo di polizia di "La Línea de la Concepción" non coincide con la linea di frontiera quale riconosciuta dalla Spagna conformemente al Trattato di Utrecht.

FRANCIA

Frontiere aeree

1. Abbeville
2. Agen-la Garenne
3. Ajaccio-Campo dell'Oro
4. Albi-le Séquestre
5. Amiens-Glisy
6. Angers-Marcé
7. Angoulême-Brie-Champniers
8. Annecy-Methet
9. Annemasse
10. Auxerre-Branches
11. Avignon-Caumont
12. Bâle-Mulhouse
13. Bastia-Poretta
14. Beauvais-Tillé
15. Bergerac-Roumanière
16. Besançon-la Vèze
17. Béziers-Vias
18. Biarritz-Bayonne-Anglet

19. Bordeaux-Mérignac
20. Bourges
21. Brest-Guipavas
22. Caen-Carpiquet
23. Cahors-Lalbenque
24. Calais-Dunkerque
25. Calvi-Sainte-Catherine
26. Cannes-Mandelieu
27. Carcassonne-Salvaza
28. Castres-Mazamet
29. Châlons-Vatry
30. Chambéry-Aix-les-Bains
31. Charleville-Mézières
32. Châteauroux-Déols
33. Cherbourg-Mauperthus
34. Clermont-Ferrand-Aulnat
35. Colmar-Houssen
36. Courchevel
37. Deauville-Saint-Gatien
38. Dieppe-Saint-Aubin
39. Dijon-Longvic
40. Dinard-Pleurduit

41. Dôle-Tavaux
42. Epinal-Mirecourt
43. Figari-Sud Corse
44. Cap-Tallard
45. Genève-Cointrin
46. Granville
47. Grenoble-Saint-Geoirs
48. Hyères-le Palivestre
49. Issy-les-Moulineaux
50. La Môle
51. Lannion
52. La Rochelle-Laleu
53. Laval-Entrammes
54. Le Castelet
55. Le Havre-Octeville
56. Le Mans-Arnage
57. Le Touquet-Paris-Plage
58. Lille-Lesquin
59. Limoges-Bellegarde
60. Lognes-Emerainville

61. Lorient-Lann-Bihoué
62. Lyon-Bron
63. Lyon-Saint-Exupéry
64. Marseille-Provence
65. Meaux-Esbly
66. Megève
67. Metz-Nancy-Lorraine
68. Monaco-Héliport
69. Montbéliard-Courcelles
70. Montpellier-Méditerranée
71. Morlaix-Ploujean
72. Nancy-Essey
73. Nantes-Atlantique
74. Nevers-Fourchambault
75. Nice-Côte d'Azur
76. Nîmes-Garons
77. Orléans-Bricy
78. Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel
79. Paris-Charles de Gaulle
80. Paris-le Bourget
81. Paris-Orly
82. Pau-Pyrénées

83. Périgueux-Bassillac
84. Perpignan-Rivesaltes
85. Poitiers-Biard
86. Pontarlier
87. Pontoise-Cormeilles-en-Vexin
88. Quimper-Pluguffan
89. Reims-Champagne
90. Rennes Saint-Jacques
91. Roanne-Renaion
92. Rodez-Marcillac
93. Rouen-Vallée de Seine
94. Saint-Brieuc-Armor
95. Saint-Etienne-Bouthéon
96. Saint-Nazaire-Montoir
97. Saint-Yan
98. Strasbourg-Entzheim
99. Tarbes-Ossun-Lourdes
100. Toulouse-Blagnac
101. Tours-Saint-Symphorien
102. Toussus-le-Noble
103. Troyes-Barberey
104. Valence-Chabeuil

105. Valenciennes-Denain
106. Vannes-Meucon
107. Vesoul-Frotey
108. Vichy-Charmeil

Frontiere marittime

1. Ajaccio
2. Bastia
3. Bayonne
4. Bonifacio
5. Bordeaux
6. Boulogne
7. Brest
8. Caen-Ouistreham
9. Calais
10. Calvi
11. Cannes-Vieux Port
12. Carteret
13. Cherbourg
14. Concarneau
15. Dieppe

16. Dunkerque
17. Fécamp
18. Granville
19. Honfleur
20. La Rochelle-La Pallice
21. Le Havre
22. Les Sables-d'Olonne-Port
23. Le Tréport
24. L'Ile-Rousse
25. Lorient
26. Marseille
27. Monaco-Port de la Condamine
28. Nantes-Saint-Nazaire
29. Nice
30. Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis
31. Port-la-Nouvelle
32. Porto-Vecchio
33. Port-Vendres
34. Propriano
35. Roscoff
36. Rouen
37. Saint-Brieuc (maritime)

38. Saint-Malo
39. Sète
40. Toulon
41. Villefranche-sur-Mer

Frontiere terrestri:

* **con la SVIZZERA**

1. Bâle-Mulhouse aéroport (passaggio pedonale tra settori)
2. Bois-d'Amont
3. Chatel
4. Col France
5. Delle route
6. Evian Port
7. Ferney-Voltaire
8. Ferrières-sous-Jougne
9. Gare de Genève-Cornavin
10. Goumois
11. La Cure
12. Les Verrières route
13. Moëllesulaz
14. Pontarlier-gare
15. Poste autoroute Saint-Julien-Bardonnex
16. Prévessin
17. Saint-Gingolph
18. Saint-Julien-Perly
19. Saint-Louis autoroute
20. Saint-Louis-Bâle-gare ferroviaire
21. Vallard-Thonex
22. Vallorbe (treni internazionali)
23. Vallorcine

24. Veigy

* **con il REGNO UNITO:**

(collegamento fisso sotto la Manica)

1. Gare de Paris-Nord / London Waterloo Station / Ashford International Station
2. Gare de Lille-Europe / London Waterloo Station / Ashford International Station
3. Cheriton/Coquelles
4. Gare de Fréthun / London Waterloo Station / Ashford International Station
5. Gare de Chessy-Marne-la-Vallée
6. Gare d'Avignon-Centre

* **con ANDORRA**

- Pas de la Case

ITALIA

Frontiere aeree

- Alessandria Polizia di Stato
- Alghero (SS) Polizia di Stato
- Ancona Polizia di Stato
- Aosta Polizia di Stato
- Bari Polizia di Stato
- Bergamo Polizia di Stato
- Biella Polizia di Stato
- Bologna Polizia di Stato
- Bolzano Polizia di Stato
- Brescia Polizia di Stato
- Brindisi Polizia di Stato
- Cagliari Polizia di Stato
- Catania Polizia di Stato
- Crotone Polizia di Stato
- Cuneo Polizia di Stato
- Firenze Polizia di Stato
- Foggia Polizia di Stato
- Forlì Polizia di Stato
- Genova Polizia di Stato
- Grosseto Polizia di Stato
- Lamezia Terme (CZ) Polizia di Stato
- Lampedusa (AG) Carabinieri
- Lecce Polizia di Stato

- Marina di Campo (LI)	Carabinieri
- Milano Linate	Polizia di Stato
- Napoli	Polizia di Stato
- Novi Ligure	Carabinieri
- Olbia (SS)	Polizia di Stato
- Oristano	Polizia di Stato
- Padova	Polizia di Stato
- Palermo	Polizia di Stato
- Pantelleria (TP)	Carabinieri
- Para	Polizia di Stato
- Perugia	Polizia di Stato
- Pescara	Polizia di Stato
- Pisa	Polizia di Stato
- Reggio di Calabria	Polizia di Stato
- Rimini	Polizia di Stato
- Roma Ciampino	Polizia di Stato
- Roma Fiumicino	Polizia di Stato
- Roma Urbe	Polizia di Stato
- Ronchi dei Legionari (GO)	Polizia di Stato
- Salerno	Polizia di Stato
- Siena	Polizia di Stato
- Taranto-Grottaglie	Polizia di Stato
- Torino	Polizia di Stato
- Tortolì (NU)	Polizia di Stato
- Trapani	Polizia di Stato
- Treviso	Polizia di Stato
- Varese Malpensa	Polizia di Stato

- Venezia Polizia di Stato
- Verona Polizia di Stato
- Villanova d'Albenga (SV) Carabinieri

Frontiere marittime

- Alassio (SV) Polizia di Stato
- Alghero (SS) Polizia di Stato
- Ancona Polizia di Stato
- Anzio - Nettuno (RM) Polizia di Stato
- Augusta (SR) Polizia di Stato
- Barcoli (NA) Carabinieri
- Bari Polizia di Stato
- Barletta (BA) Polizia di Stato
- Brindisi Polizia di Stato
- Cagliari Polizia di Stato
- Campo nell'Elba (LI) Carabinieri
- Caorle (VE) Carabinieri
- Capraia Isola (LI) Carabinieri
- Capri (NA) Polizia di Stato
- Carbonia (CA) Polizia di Stato
- Castellammare di Stabia (NA) Polizia di Stato
- Castellammare del Golfo (TP) Polizia di Stato
- Catania Polizia di Stato
- Chioggia (VE) Polizia di Stato
- Civitavecchia (RM) Polizia di Stato
- Crotone Polizia di Stato

- Duino Aurisina (TS)	Polizia di Stato
- Finale Ligure (SV)	Carabinieri
- Fiumicino (RM)	Polizia di Stato
- Formia (LT)	Polizia di Stato
- Gaeta (LT)	Polizia di Stato
- Gallipoli (LE)	Polizia di Stato
- Gela (CL)	Polizia di Stato
- Genova	Polizia di Stato
- Gioia Tauro (RC)	Polizia di Stato
- Grado (GO)	Polizia di Stato
- Ischia(NA)	Polizia di Stato
- La Maddalena (SS)	Carabinieri
- La Spezia	Polizia di Stato
- Lampedusa (AG)	Polizia di Stato
- Lerici (SP)	Carabinieri
- Levanto (SP)	Carabinieri
- Licata (AG)	Polizia di Stato
- Lignano Sabbiadoro (VE)	Carabinieri
- Lipari (ME)	Carabinieri
- Livorno	Polizia di Stato
- Loano (SV)	Carabinieri
- Manfredonia (FG)	Polizia di Stato
- Marciana Marina (LI)	Carabinieri
- Marina di Carrara (MS)	Polizia di Stato
- Marsala (TP)	Polizia di Stato
- Mazara del Vallo (TP)	Polizia di Stato
- Messina	Polizia di Stato

- Milazzo (ME)	Polizia di Stato
- Molfetta (BA)	Carabinieri
- Monfalcone (GO)	Polizia di Stato
- Monopoli (BA)	Carabinieri
- Napoli	Polizia di Stato
- Olbia (SS)	Polizia di Stato
- Oneglia (IM)	Polizia di Stato
- Oristano	Polizia di Stato
- Ortona (CH)	Carabinieri
- Otranto (LE)	Polizia di Stato
- Palau (SS)	Polizia di Stato
- Palermo	Polizia di Stato
- Pantelleria (TP)	Carabinieri
- Pesaro	Polizia di Stato
- Pescara	Polizia di Stato
- Piombino (LI)	Polizia di Stato
- Porto Azzurro (LI)	Carabinieri
- Porto Cervo (SS)	Polizia di Stato
- Porto Empedocle (AG)	Polizia di Stato
- Porto Ferraio (LI)	Polizia di Stato
- Porto Nogaro (UD)	Carabinieri
- Porto Tolle (RO)	Polizia di Stato
- Porto Torres (SS)	Polizia di Stato
- Porto Venere (SV)	Carabinieri
- Portofino (GE)	Carabinieri
- Pozzallo (RG)	Carabinieri
- Pozzuoli (NA)	Polizia di Stato

- Rapallo (GE)	Polizia di Stato
- Ravenna	Polizia di Stato
- Reggio di Calabria	Polizia di Stato
- Rimini	Polizia di Stato
- Riomarina (LI)	Carabinieri
- Riposto (CT)	Carabinieri
- Santa Margherita Ligure (GE)	Carabinieri
- Sanremo (IM)	Polizia di Stato
- Santa Teresa di Gallura (SS)	Polizia di Stato
- San Benedetto del Tronto (AP)	Polizia di Stato
- Salerno	Polizia di Stato
- Savona	Polizia di Stato
- Siracusa	Polizia di Stato
- Sorrento (NA)	Polizia di Stato
- Taormina (ME)	Polizia di Stato
- Taranto	Polizia di Stato
- Termini Imerese (PA)	Polizia di Stato
- Terracina (LT)	Polizia di Stato
- Torre Annunziata (NA)	Polizia di Stato
- Tortoli (NU)	Polizia di Stato
- Torviscosa (UD)	Carabinieri
- Trapani	Polizia di Stato
- Trieste	Polizia di Stato
- Varazze (SV)	Carabinieri
- Vasto (CH)	Polizia di Stato
- Venezia	Polizia di Stato
- Viareggio (LU)	Polizia di Stato

- Vibo Valentia Marina (VV) Polizia di Stato

Frontiere terrestri

FRONTIERE TERRESTRI CON LA SVIZZERA

- Bellavista di Clivio (VA), 2ª categoria Guardia di Finanza
- Biegno Indemini (VA), 1ª categoria Guardia di Finanza
- Bizzarone (CO) 1ª categoria Polizia di Stato
- Brogeda (CO), 1ª categoria commerciale Guardia di Finanza
- Brogeda (CO), 1ª categoria turistica Polizia di Stato
- Chiasso (CO), 1ª categoria ferroviaria Polizia di Stato
- Colle G.S. Bernardo (AO), 1ª categoria Carabinieri
- Colle Menoure (AO), 1ª categoria Guardia di Finanza
- Cremenaga (VA), 1ª categoria Carabinieri
- Crociale dei Mulini (CO), 2ª categoria Guardia di Finanza
- Domodossola (VB), 1ª categoria Polizia di Stato
- Drezzo (CO), 2ª categoria Guardia di Finanza
- Forcola di Livigno (SO), 1ª categoria Polizia di Stato
- Fornasette (VA), 1ª categoria Carabinieri
- Gaggiolo (VA), 1ª categoria Polizia di Stato
- Iselle (VB), 1ª categoria ferroviaria Polizia di Stato
- Luino (VA), 1ª categoria ferroviaria Polizia di Stato
- Luino (VA), 1ª categoria lacuale Polizia di Stato
- Maslianico (CO), 1ª categoria Polizia di Stato
- Monte Bianco (AO), 1ª categoria Polizia di Stato
- Monte Moro (VB), 1ª categoria Guardia di Finanza

- Monte Spluga (SO), 1ª categoria	Carabinieri
- Oria Val Solda (CO), 1ª categoria	Carabinieri
- Oria Val Solda (CO), 1ª categoria lacuale	Carabinieri
- Paglino (VB), 1ª categoria	Polizia di Stato
- Palone (VA), 1ª categoria	Guardia di Finanza
- Passo S. Giacomo (VB), 1ª categoria	Guardia di Finanza
- Piaggio Valmara (VB), 1ª categoria	Carabinieri
- Piattamala (SO), 1ª categoria	Polizia di Stato
- Pino Lago Maggiore (VA), 1ª categoria ferroviaria	Carabinieri
- Plain Maison (AO), 1ª categoria	Carabinieri
- Plateau Rosa (AO), 1ª categoria	Carabinieri
- Ponte Chiasso (CO), 1ª categoria	Polizia di Stato
- Ponte del Gallo (SO), 1ª categoria	Polizia di Stato
- Ponte Ribellasca (VB), 1ª categoria ferroviaria	Polizia di Stato
- Ponte Ribellasca (VB), 1ª categoria	Polizia di Stato
- Ponte Tresa (VA), 1ª categoria lacuale e stradale	Polizia di Stato
- Porto Ceresio (VA), 1ª categoria lacuale e stradale	Polizia di Stato
- Ronago (CO), 2ª categoria	Guardia di Finanza
- Saltrio (VA), 2ª categoria	Guardia di Finanza
- S. Margherita di Stabio (CO), 1ª categoria	Polizia di Stato
- S. Maria dello Stelvio (SO), 1ª categoria	Guardia di Finanza
- S. Pietro di Clivio (VA), 2ª categoria	Guardia di Finanza
- Tirano (SO), 1ª categoria ferroviaria	Polizia di Stato
- Traforo G.S. Bernardo (AO), 1ª categoria	Carabinieri
- Tubre (BZ), 1ª categoria	Polizia di Stato
- Valmara di Lanzo (CO), 1ª categoria	Carabinieri
- Villa di Chiavenna (SO), 1ª categoria	Carabinieri

- Zenna (VA), 1ª categoria Polizia di Stato

FRONTIERE TERRESTRI CON LA SLOVENIA

- Basovizza (TS), 1ª categoria Carabinieri
- Castelletto Versa (GO), 2ª categoria Guardia di Finanza
- Chiampore (TS), 2ª categoria Carabinieri
- Devetachi (GO), 2ª categoria Guardia di Finanza
- Ferneti (TS), 1ª categoria Polizia di Stato
- Fusine Laghi (UD), 1ª categoria Polizia di Stato
- Gorizia, 1ª categoria ferroviaria Polizia di Stato
- Gorizia Casa Rossa, 1ª categoria Polizia di Stato
- Gorizia S. Gabriele, 2ª categoria Guardia di Finanza
- Gorizia S. Pietro, 2ª categoria. Guardia di Finanza
- Gorizia Via Rafut, 2ª categoria Guardia di Finanza
- Jamiano (GO), 2ª categoria Guardia di Finanza
- Merna (GO), 2ª categoria Guardia di Finanza
- Mernico (GO), 2ª categoria Guardia di Finanza
- Molino Vecchio (UD) Guardia di Finanza
- Monrupino (TS), 2ª categoria Guardia di Finanza
- Noghere (TS), 2ª categoria Guardia di Finanza
- Passo Predil (UD), 1ª categoria Polizia di Stato
- Pese (TS), 1ª categoria Polizia di Stato
- Plessiva (GO), 2ª categoria Guardia di Finanza
- Polava di Cepletischis (UD), 2ª categoria Guardia di Finanza
- Ponte Vittorio, 2ª categoria Guardia di Finanza
- Prebenico Caresana (TS), 2ª categoria Guardia di Finanza

- Rabuiese (TS), 1 ^a categoria	Polizia di Stato
- Robedischis (UD), 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
- Salcano (GO), 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
- S. Andrea (GO), 1 ^a categoria	Polizia di Stato
- S. Barbara (TS), 2 ^a categoria	Polizia di Stato
- S. Bartolomeo (TS), 1 ^a categoria	Polizia di Stato
- S. Floriano (GO), 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
- S. Pelagio (TS), 2 ^a categoria	Carabinieri
- S. Servolo (TS), 2 ^a categoria	Guardia di Finanza
- Stupizza (UD), 1 ^a categoria	Guardia di Finanza
- Vencò (GO), 1 ^a categoria	Guardia di Finanza
- Villa Opicina (TS), 1 ^a categoria ferroviaria	Polizia di Stato
- Ucea (UD), 1 ^a categoria	Guardia di Finanza

N.B.: I valichi di 2^a categoria sono abilitati al solo passaggio dei residenti nelle zone di frontiera muniti di documenti specifici ("Piccolo traffico locale").

CIPRO

Frontiere marittime

1. Porto turistico di Larnaca (Μαρίνα Λάρνακας)
2. Porto di Larnaca (Λιμάνι Λάρνακας)
3. Vecchio porto di Limassol (Παλαιό Λιμάνι Λεμεσού)
4. Porto di Limassol (Λιμάνι Λεμεσού)
5. Porto di Paphos (Λιμάνι Πάφου)
6. Porto turistico di S. Raphael (Μαρίνα Αγ. Ραφαήλ)
7. Porto di Zygi (Λιμάνι Ζυγίου)

Frontiere aeree

1. Aeroporto internazionale di Larnaca (Διεθνές αεροδρόμιο Λάρνακας)
2. Aeroporto internazionale di Paphos (Διεθνές αεροδρόμιο Πάφου)

LETTONIA

LETTONIA - FEDERAZIONE RUSSA

Frontiere terrestri

1. Aizgārša – Ļamoni (Лямоны) ⁷⁸
2. Bērziņi – Manuhnova (Манухново) ⁷⁹
3. Grebņeva – Ubiļinka (Убылинка)
4. Kārsava – Skangaļi (Скангали) (ferrovia)
5. Pededze – Bruniševa (Брунишево)
6. Punduri – Punduri (Пундури)
7. Terehova – Burački (Бурачки)
8. Vientuļi – Ludonka (Лудонка)
9. Zilupe – Posiņi (Посинь) (ferrovia)

LETTONIA - BIELORUSSIA

Frontiere terrestri

1. Indra – Bigosova (Бигосово) (ferrovia)
2. Pāternieki – Grigorovščina (Григоровщина)
3. Silene – Urbani (Урбаны)

⁷⁸ La Federazione russa ha chiuso questo valico di frontiera, sul suo versante, il 1°/5/2004.

⁷⁹ Il valico di frontiera sul versante della Federazione russa è chiuso.

Traffico frontaliero locale

1. Piedruja – Druja (Друя)
2. Meikšāni – Gavriļino (Гаврилино)
3. Vorzova – Ļipovka (Липовка) ⁸⁰
4. Kaplava – Pļusi (Плюсы)

LETTONIA - ESTONIA

Frontiere terrestri

1. Ainaži (Ikla) – Vana-Ikla
2. Ainaži – Ikla
3. Ape – Vastse-Roosa
4. Ipiķi – Mõisaküla
5. Lugaži – Valga (ferrovia)
6. Omuļi – Holdre
7. Ramata – Jäärja
8. Unguriņi – Lilli
9. Valka 1 – Valga 3
10. Valka 2 – Valga 1
11. Valka 3 – Valga 2
12. Veclaicene – Murati

⁸⁰ Il valico di frontiera sul versante bielorusso è chiuso.

LETONIA - LITUANIA

Frontiere terrestri

1. Adžūni – Žeimelis
2. Aizvīķi – Gēsalai
3. Aknīste – Juodupis
4. Brunava – Joneliai
5. Demene – Tilžē
6. Eglaine – Obeliai (ferrovia)
7. Ezere – Buknaičiai
8. Grenctāle – Saločiai
9. Krievgali – Puodžiūnai
10. Kurcums – Turmantas (ferrovia)
11. Laižuva – Laižuva
12. Lankuti – Lenkimai
13. Lukne – Luknē
14. Medumi – Smēlynē
15. Meitene – Joniškis (ferrovia)
16. Meitene – Kalviai
17. Nereta – Suvainiškis
18. Piķeļmuiža - Pikeliai
19. Pilskalne - Kvetkai
20. Plūdoņi – Skuodas
21. Priedula – Klykoliai

22. Priekule – Skuodas (ferrovia)
23. Rauda – Stelmužė
24. Reņģe – Mažeikiai (ferrovia)
25. Rucava – Būtingė
26. Skaistkalne – Germaniškis
27. Subate – Obeliai
28. Vaiņode – Bugeniai (ferrovia)
29. Vaiņode – Strēliškiai
30. Vītiņi – Vegeriai
31. Žagare – Žagarė
32. Zemgale – Turmantas

Frontiere marittime

1. Lielupe
2. Liepāja
3. Mērsrags
4. Pāvilosta
5. Rīga
6. Roja
7. Salacgrīva
8. Skulte
9. Ventspils

Frontiere aeree

1. Daugavpils
2. Liepāja
3. Rīga
4. Ventspils

LITUANIA

LITUANIA - LETTONIA

Frontiere terrestri

1. Bugeniai – Vaiņode (ferrovia)
2. Buknaičiai – Ezere
3. Būtingė – Rucava
4. Germaniškis – Skaistkalne
5. Gėsalai – Aizvīķi
6. Joneliai – Brunava
7. Joniškis – Meitene (ferrovia)
8. Juodupis – Aknīste
9. Kalviai – Meitene
10. Klykoliai – Priedula
11. Kvetkai – Pilskalne
12. Laižuva – Laižuva
13. Lenkimai – Lankuti
14. Luknė – Lukne
15. Mažeikiai – Reņģe (ferrovia)
16. Obeliai – Eglaine (ferrovia)
17. Obeliai – Subate

18. Pikeliai – Piķeļmuiža
19. Puodžiūnai – Krievgali
20. Saločiai – Grenctāle
21. Skuodas – Plūdoņi
22. Skuodas – Priekule (ferrovia)
23. Smėlynė – Medumi
24. Stelmužė – Rauda
25. Strėlišķiai – Vaiņode
26. Suvainiškis – Nereta
27. Tilžė – Demene
28. Turmantas – Kurcums (ferrovia)
29. Turmantas – Zemgale
30. Vegeriai – Vītiņi
31. Žagarė – Žagare
32. Žeimelis – Adžūni

LITUANIA – BIELORUSSIA

Frontiere terrestri

1. Kena – Gudagojis (ferrovia)
2. Lavoriškės – Kotlovka
3. Medininkai – Kamenyj Log

4. Raigardas – Privalka
5. Šalčininkai – Benekainys
6. Stasylos – Benekainys (ferrovia)

Traffico frontaliero locale

1. Kapčiamiestis – Kadyš
2. Krakūnai – Geranainys
3. Latežeris – Pariečė
4. Papelekis – Lentupis
5. Šumskas – Loša
6. Tverečius – Vidžiai
7. Ureliai – Klevyčia
8. Eišiškės – Dotiškės
9. Adutiškis – Moldevičiai

LITUANIA - POLONIA

Frontiere terrestri

1. Kalvarija – Budzisko
2. Lazdijai – Ogroniki (Aradninkai)
3. Mockava (Šeštokai) – Trakiszki (Trakiškės) (ferrovia)

LITUANIA – FEDERAZIONE RUSSA

Frontiere terrestri

1. Jurbarkas – Sovetsk (fiume)
2. Kybartai – Černyševskoje
3. Kybartai – Nesterov (ferrovia)
4. Nida – Morskoje
5. Nida – Rybačyj (fiume)
6. Pagėgiai – Sovetsk (ferrovia)
7. Panemunė – Sovetsk
8. Rusnė – Sovetsk (fiume)

Traffico frontaliere locale

1. Ramoniškiai – Pograničnyj

Frontiere marittime

Porto di Klaipėda (Pilies, Molo e Malkų Įlankos (Malkų Bay)) e valico di frontiera al terminale petrolifero di Būtingės.

Frontiere aeree

1. Aeroporto di Kaunas
2. Aeroporto di Palangos
3. Aeroporto di Vilnius
4. Aeroporto di Zoknių

LUSSEMBURGO

Frontiere aeree

- Lussemburgo

UNGHERIA

UNGHERIA - AUSTRIA

Frontiere terrestri

1. Bozsok – Rechnitz
2. Bucsu – Schachendorf
3. Chiesa memoriale di Szent Imre (Rönök)
4. Fertőd – Pamhagen
5. Fertőrákos – Mörbisch (porto)
6. Fertőrákos – Mörbisch
7. Fertőújlak – Pamhagen (ferrovia)
8. Hegyeshalom – Nickelsdorf
9. Hegyeshalom – Nickelsdorf (autostrada)
10. Hegyeshalom (ferrovia)
11. Parco naturale di Irottkő – Geschriebenstein
12. Jánossomorja – Andau
13. Kópháza – Deutschkreutz
14. Kőszeg – Rattensdorf
15. Pinkamindszent – Heiligenbrunn
16. Rábafüzes – Heiligenkreutz
17. Sopron – Klingenbach
18. Sopron (ferrovia)
19. Szentgotthárd – Jennersdorf (ferrovia)
20. Szentpéterfa – Eberau
21. Ponte ligneo di Andau (memoriale)
22. Zsira – Lutzmannsburg

UNGHERIA - SLOVENIA

Frontiere terrestri

1. Bajánsenye – Hodoš
2. Bajánsenye – Hodoš (ferrovia)
3. Felsőszölnök – Martinje
4. Kétvölgy – Čepinci
5. Magyarszombatfa – Prosenjakovci
6. Nemesnép – Kobilje
7. Rédics – Dolga Vas
8. Tornyiszentmiklós – Pince

UNGHERIA - CROAZIA

Frontiere terrestri

1. Barcs – Terezino Polje
2. Beremend – Baranjsko Petrovo Selo
3. Berzence – Gola
4. Drávaszabolcs – Donji Miholjac
5. Gyékényes – Koprivnica (ferrovia)
6. Letenye – Goričan
7. Magyarboly – Beli Manastir (ferrovia)
8. Mohács (porto)
9. Murakeresztúr – Kotoriba (ferrovia)
10. Udvar – Dubosevica

UNGHERIA - SERBIA E MONTENEGRO

Frontiere terrestri

1. Bácsalmás – Bajmok
2. Baja (fiume)
3. Hercegszántó – Bački Breg
4. Kelebia – Subotica (ferrovia)
5. Rőszke II – Horgoš
6. Rőszke III – Horgoš (ferrovia)
7. Szeged (fiume)
8. Szeged-Rőszke I – Horgoš (autostrada)
9. Tiszasziget – Đala
10. Tompa – Kelebija

UNGHERIA - ROMANIA

Frontiere terrestri

1. Ágerdömajor (Tiborszállás) – Carei (ferrovia)
2. Ártánd – Borş
3. Battonya – Turnu
4. Biharkeresztes – Episcopia (ferrovia)
5. Csengersima – Petea
6. Gyula – Vărşand
7. Kiszombor – Cenad
8. Kötegyán – Salonta (ferrovia)
9. Lőkősháza – Curtici (ferrovia)

10. Méhkerék – Salonta
11. Nagylak – Nădlac
12. Nyírábrány – Valea Lui Mihai (ferrovia)
13. Nyírábrány – Valea Lui Mihai/Barantău
14. Vállaj – Urziceni

UNGHERIA - UCRAINA

Frontiere terrestri

1. Barabás – Kosyny
2. Beregsurány – Luzhanka
3. Eperjeske – Salovka (ferrovia)
4. Lónya – Dzvinkove
5. Tiszabecs – Vylok
6. Záhony – Čop (ferrovia)
7. Záhony – Čop (terrestre)

UNGHERIA - SLOVACCHIA

Frontiere terrestri

1. Aggtelek – Domică
2. Balassagyarmat – Slovenské Ďarmoty
3. Bánréve – Král'
4. Bánréve – Lenártovce (ferrovia)
5. Esztergom – Štúrovo
6. Esztergom (fiume)
7. Győr – Gönyű (fiume - nessun punto corrispondente dal lato slovacco)
8. Győr-Vámosszabadi – Medveďov

9. Hidasnémeti – Čaña (ferrovia)
10. Ipolytarnóc – Kalonda
11. Komárom – Komárno
12. Komárom – Komárno (ferrovia)
13. Komárom – Komárno (fiume)
14. Letkés – Salka
15. Pácin – Veľký Kamenec
16. Parassapuszta – Šahy
17. Rajka – Čunovo
18. Rajka – Rusovce
19. Rajka – Rusovce (ferrovia)
20. Salgótarján – Šiatorská Bukovinka
21. Sátoraljaújhely – Slovenské Nové Mesto +
22. Sátoraljaújhely – Slovenské Nové Mesto
23. Sátoraljaújhely – Slovenské Nové Mesto (ferrovia)
24. Somoskőújfalu – Fiľakovo (ferrovia)
25. Szob – Štúrovo (ferrovia)
26. Tornanádaska – Host'ovce
27. Tornyosnémeti – Milhost'

Frontiere aeree

1. Debrecen
2. Aeroporto internazionale, Budapest

Aeroporti utilizzabili su richiesta

1. Békéscsaba

2. Pécs – Pogány
3. Pér
4. Sármellék'

MALTA

Frontiere marittime

1. Porto turistico di Mgarr
2. Porto turistico di Ta' Xbiex
3. Porto marittimo della Valletta

Frontiera aerea

1. Aeroporto internazionale di Malta, Luqa

PAESI BASSI

Frontiere aeree

- Amsterdam Schiphol
- De Kooy
- Eindhoven
- Enschede Twente
- Groningen Eelde
- Lelystad
- Maastricht-Aachen
- Rotterdam
- Valkenburg (ZH)

Frontiere marittime

- Amsterdam IJmond
- Delfzijl
- Den Helder
- Dordrecht
- Gent-Terneuzen
- Harlingen
- Hoek van Holland/Europoort
- Lauwersoog
- Moerdijk
- Rotterdam-Havens
- Scheveningen
- Vlissingen

AUSTRIA

Aeroporti e aerodromi

Aeroporti

Graz - Thalerhof

Innsbruck - Kranebitten

Klagenfurt - Wörthersee

Linz - Hörsching

Salzburg - Maxglan

Wien - Schwechat

Aerodromi

Bad Kleinkirchheim

Dobersberg

Eferding

Feldkirchen - Ossiacher See

Ferlach

Ferlach - Glainach

Freistadt

Friesach - Hirt

Fürstenfeld

Gmunden

Goldeck Talstation

Halleg

Heliport Pongau

Hofkirchen

Hohenems - Dornbirn

Kapfenberg

Mayrhofen

Micheldorf

Niederöblarn

Nötsch im Gailtal

Ottenschlag

Pinkafeld

Punitz - Güssing

Reutte - Höfen

Ried - Kirchheim

St. Andrä im Lavanttal

St. Donat

St. Georgen am Ybbsfeld

St. Johann/Tirol

Scharnstein

Schärding - Suben

Seitenstetten

Spitzerberg

St. Pölten

Stockerau

Trieben

Villach

Völkermarkt

Vöslau

Waidring

Kappl	Wattens
Kitzbühel	Weiz - Unterfladnitz
Krems - Langenlois	Wels
Kufstein - Langkampfen	Wiener Neudorf
Lanzen - Turnau	Wiener Neustadt/Ost
Leoben - Timmersdorf	Wietersdorf
Leopoldsdorf	Wolfsberg
Lienz - Nikolsdorf	Zell am See
Linz - Ost	Zeltweg
Mariazell	Zwatzhof (eliporto)
Mauterndorf	

Porti

Porti sul Danubio

Hainburg ⁸¹

Wien - Praterkai ⁸¹

Porti sul lago di Costanza

Hafen Bregenz ⁸²

Hafen Hard ⁸²

⁸¹ Valico di frontiera sul Danubio per il traffico di passeggeri e merci.

⁸² Porto sul lago di Costanza, senza traffico di linea regolare; occupato solo in caso di escursioni in battello.

Frontiere terrestri con la Svizzera (e con il Liechtenstein)

Martinsbruck	Bangs ⁸³
Schalkhof	"Tschagguns" ⁸⁴
Spiss	Koblach
Zebblas	Mäder
Fimberpaß	Hohenems
Tisis	Lustenau - Schmitterbrücke
Feldkirch - Buchs (ferroviario)	Wiesenrain
Tosters	Lustenau
Nofels	St. Margarethen (ferrovia)
Nofels - Fresch	Höchst
Meiningen	Gaissau (compresa pista ciclabile di Radweg Gaissau)

Frontiere terrestri con la Repubblica ceca

Plöckensteiner See – A. Stifter Denkmal	Gmünd – Nagelberg
Plöckensteiner See	Grametten
Guglwald	Fratres
Schöneben	Oberthürnau
St. Oswald	Mitterretzbach
Iglbach	Hardegg
Weigetschlag	Kleinhaugsdorf
Summerau (ferrovia)	Retz (ferrovia)

⁸³ Il valico di frontiera di Bangs funge nel contempo da denominazione comune per i valichi di Nofels-Egg, Gantensteinweg, Rainweg, Habererweg, Rheindammweg e Jägersteig-Felsbandweg.

⁸⁴ "Tschagguns" funge da denominazione comune per i valichi di frontiera di Plankner Sattel, Saminatal, Kirchlspitzen, Brandner Gletscher, Schesaplana, Tote Alpe, Bartümeljoch, Salarueljoch, Mattlerjoch, Sareiserjoch, Bettlerjoch, Schweizertor, Drusentor, Grünes Fürkele, Plaseggenpaß e Sarottlpaß.

Wulowitz	Laa an der Thaya
Pyhrabruck	Drasenhofen
Gmünd – Bahn	Schrattenberg
Gmünd – Böhmeizel	Reinthal
Gmünd – Bleylebenstraße	Hohenau (ferrovia)
Schlag	

Frontiera terrestre con la Repubblica slovacca

Hohenau – Brücke (ponte)	Kittsee - Eisenbahn
Angern	Kittsee
Marchegg (ferrovia)	Kittsee - Jarovce
Berg	

Frontiera terrestre con l'Ungheria

Nickelsdorf – Hegyeshalom (ferrovia)	Deutschkreutz
Nickelsdorf – Straße (strada)	Rattersdorf
Nickelsdorf – Autobahn (autostrada)	Geschriebenstein ⁸⁵
Andau	Rechnitz
Pamhagen	Schachendorf
Pamhagen (ferrovia)	Eberau
Mörbisch am See	Heiligenbrunn
Mörbisch am See – Hafen	Heiligenkreuz im Lafnitztal
Klingenbach	Wirtschaftspark Heiligenkreuz
Sopron ⁸⁶	Jennersdorf (ferrovia)

Frontiera terrestre con la Slovenia

Bonisdorf	Dreiländereck
Tauka	Radlpaß
Kalch	Soboth
St. Anna	Laaken
Gruisla	Hühnerkogel
Pölsen	Lavamünd
Goritz	Leifling
Zelting	Grablach
Sicheldorf	Bleiburg (ferrovia)

⁸⁵ Compresi i i valichi all'interno del parco naturale di Geschriebenstein.

⁸⁶ Sopron è la denominazione comune per i valichi di frontiera ferroviari di Wulkaprodersdorf - Sopron, Loipersbach-Sopron e Deutschkreutz - Sopron.

Bad Radkersburg	Raunjak
Mureck	Petzen
Weitersfeld – Murfähre	Luscha
Spielfeld – Autobahn (autostrada)	Uschowa
Spielfeld – Straße (strada)	Steiner Alpen
Spielfeld (ferrovia)	Paulitschsattel
Ehrenhausen	Seebergsattel
Berghausen	Koschuta
Sulztal	Loibltunnel
Langegg	Loiblpass
Großwalz	Hochstuhl
Schloßberg	Kahlkogel
Arnfels	Rosenbach (ferrovia)
Oberhaag	Karawankentunnel
St. Bartholomäus: 1° marzo - 30 novembre	Mittagskogel
Remschnigg	Wurzenpaß

Valichi di frontiera che rientrano in accordi speciali

1. Cippo confinario X/331 – Schmirnberg – Langegg – il transito di frontiera è consentito per il pernottamento nel rifugio "Dom škorpion"
2. Cippo confinario XIV/266 – il transito di frontiera è consentito per le cerimonie religiose nella chiesa di S. Urbano (seconda domenica di luglio e prima domenica di ottobre, dalle 9.00 alle 18.00)
3. Cippo confinario XXII/32 – il transito di frontiera è consentito per le cerimonie religiose nella chiesa di S. Leonardo (seconda domenica di agosto, dalle 9.00 alle 18.00)
4. Cippo confinario XXIII/141 – il transito di frontiera è consentito per le cerimonie religiose nelle parrocchie di Ebriach-Trögern e di Jezersko (seconda e penultima domenica di maggio, dalle 9.00 alle 18.00)
5. Cippo confinario XXVII/277 – il transito di frontiera è consentito nella zona di Ofen-Peč per il tradizionale raduno annuale degli alpinisti
6. Valichi di frontiera di montagna - (conformemente all'accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e quello della Repubblica d'Austria sul traffico turistico nelle zone di frontiera (INTERREG/PHARE - CBC - border area panorama path)
 - 6.1. Laaken - Pernice,
 - 6.2. Radlberg - Radelca,
 - 6.3. Spielfeld - Špičnik,
 - 6.4. Šentilj – Sladki vrh – Mureck,
 - 6.5. Mureck – Bad Radkersburg,
 - 6.6. Navigazione fluviale sul fiume Mur:
 - 6.6.1. Mureck - Bad Radkersburg
 - 6.6.2. Trate – Gornja Radgona – Radenci.

POLONIA

POLONIA – FEDERAZIONE RUSSA

Frontiere terrestri

1. Bezledy – Bagrationowsk
2. Braniewo – Mamonowo (ferrovia)
3. Głomno – Bagrationowsk (ferrovia)
4. Gołdap – Gusiew
5. Gronowo – Mamonowo
6. Skandawa – Żeleznodorożnyj (ferrovia)

POLONIA – LITUANIA

Frontiere terrestri

1. Budzisko – Kalvarija
2. Ogrodniki – Lazdijai
3. Trakiszki – Mockava (Šeštokai) (ferrovia)

POLONIA – BIELORUSSIA

Frontiere terrestri

1. Bobrowniki – Bierestowica (ferrovia)
2. Czeremcha – Wysokolitowsk (ferrovia)
3. Kukuryki – Kozłowiczy
4. Kuźnica – Bruzgi

5. Kuźnica – Grodno (ferrovia)
6. Połowce – Pieszczałka
7. Siemianówka – Swisłocz (ferrovia)
8. Sławatycze – Domaczewo
9. Terespol – Brześć
10. Terespol – Brześć (ferrovia)
11. Zubki – Bierestowica

POŁONIA – UCRAINA

Frontiere terrestri

1. Dorohusk – Jagodzin
2. Dorohusk – Jagodzin (ferrovia)
3. Hrebenne – Rawa Ruska
4. Hrebenne – Rawa Ruska (ferrovia)
5. Hrubieszów – Włodzimierz Wołyński (ferrovia)
6. Korczowa – Krakowiec
7. Krościenko – Chyrow (ferrovia)
8. Krościenko – Smolnica
9. Medyka – Szeginie
10. Przemyśl – Mościska (ferrovia)
11. Werchrata – Rawa Ruska (ferrovia)
12. Zosin – Ustulug

POLONIA - SLOVACCHIA

Frontiere terrestri

1. Barwinek – Vyšný Komárnik
2. Chochołów – Suchá Hora
3. Chyžne – Trstená
4. Konieczna – Becherov
5. Korbielów – Oravská Polhora
6. Łupków – Palota (ferrovia)
7. Łysa Polana – Tatranská Javorina
8. Muszyna – Plaveč (ferrovia)
9. Niedzica – Lysá nad Dunajcom
10. Piwniczna – Mníšek nad Popradom
11. Ujsoły – Novot'
12. Winiarczykówka – Bobrov
13. Zwardoń – Skalité (ferrovia)
14. Zwardoń-Myto – Skalité

Traffico frontaliero locale (*) e valichi di frontiera turistici (**)

1. Babia Góra – Babia Hora**
2. Balnica – Osadné**
3. Blechnarka – Stebnická Huta**
4. Bor – Oščadnica-Vreščovka**

5. Czeremcha – Čertižné**
6. Głuchaczki – Przełęcz Jałowiecka**
7. Góra Magura – Oravice**
8. Górka Gomółka – Skalité Serafínov**
9. Jaśliska – Čertižné*
10. Jaworki – Litmanová**
11. Jaworki – Stráňany**
12. Jaworzynka – Cerne **
13. Jurgów – Podspády*
14. Kacwin – Vel'ká Franková*/**
15. Leluchów – Čirč*/**
16. Milik – Legnava*
17. Muszynka – Kurov*
18. Ożenna – Nižná Polianka*/**
19. Pilsko – Pilsko**
20. Piwowarówka – Pil'hov*
21. Przegibek – Vychylovka*
22. Przełęcz Przysłop – Stará Bystrica**
23. Przywarówka – Oravská Polhora**
24. Radoszyce – Palota*/**
25. Roztoki Górne – Ruske Sedlo**
26. Rycerka – Nova Bystrica*

27. Rysy – Rysy**
28. Sromowce Niżne – Červený Kláštor**
29. Sromowce Wyżne – Lysá nad Dunajcom*
30. Szczawnica – Lesnica znak graniczny II/91**
31. Szczawnica – Lesnica znak graniczny II/94**
32. Szlachtowa – Veľký Lipník**
33. Wielka Racza – Veľká Rača**
34. Wierchomla Wielka – Kače*
35. Wysowa Zdrój – Cigel'ka**
36. Wysowa Zdrój – Regetowka**
37. Zawoja-Czatoża – Oravská Polhora**
38. Zwardoń – Skalité**

POLONIA – REPUBBLICA CECA

Frontiere terrestri

1. Boboszów – Dolní Lipka
2. Bogatynia – Kunratice
3. Chałupki – Bohumín
4. Chałupki – Bohumín (ferrovia)
5. Cieszyn – Český Těšín
6. Cieszyn – Český Těšín (ferrovia)
7. Cieszyn – Chotěbuz

8. Czerniawa Zdrój – Nové Město p. Smrkem
9. Głuchołazy – Mikulovice
10. Głuchołazy – Mikulovice (ferrovia)
11. Golińsk – Starostín
12. Golkowice – Závada
13. Jakuszyce – Harrachov
14. Jasnowice – Bukovec
15. Konradów – Zlaté Hory
16. Kudowa Słone – Náchod
17. Leszna Górna – Horní Lištná
18. Lubawka – Královec
19. Lubawka – Královec (ferrovia)
20. Marklowice Górne – Dolní Marklovice
21. Międzylesie – Lichkov (ferrovia)
22. Mioszów – Meziměstí (ferrovia)
23. Miloszów – Srbská
24. Paczków – Bílý Potok
25. Pietraszyn – Sudice
26. Pietrowice – Krnov
27. Pomorzowiczki – Osoblaha
28. Porajów – Hrádek nad Nisou
29. Przełęcz Okraj – Pomezní Boudy

30. Tłumaczów – Otovice
31. Trzebina – Bartultovice
32. Zawidów – Frýdlant v Čechách (ferrovia)
33. Zawidów – Habartice
34. Zebrzydowice – Petrovice u Karviné (ferrovia)

Traffico frontaliero locale (*) e valichi di frontiera turistici(**)

1. Beskidek – Beskydek*
2. Bolesław – Píšť*
3. Borucin – Chuchelná*
4. Branice – Úvalno*
5. Brzozowie – Česká Čermná**
6. Chałupki – Šilheřovice*
7. Chomiąza – Chomýž*
8. Czerмна – Malá Čermná*
9. Duszniki Zdrój – Olešnice v Orlických horách (Čihalka)**
10. Dziewiętlice – Bernartice*
11. Głuszycа Górna – Janovičky**
12. Gorzyczki – Věřňovice*
13. Gródczanki – Třebom*
14. Jarnoltówek (Biskupia Kopa) – Zlaté Hory (Biskupská kupa)**
15. Jaworzynka – Hřčava*/**

16. Jodłów – Horní Morava**
17. Kaczyce Górne – Karviná Ráj II*
18. Kałków – Vidnava*
19. Kamieńczyk – Mladkov (Petrovičky)**
20. Kietrz – Třebom*
21. Krzanowice – Chuchelná*
22. Krzanowice – Strahovice*
23. Łączna – Zdoňov**
24. Łaziska – Věřňovice*
25. Lenarcice – Linhartovy*
26. Lutogniewice – Andělka**
27. Lutynia – Travná*/**
28. Mostowice – Orlické Záhोří*
29. Niedamirów – Žacléř**

30. Niemojów – Bartošovice v Orlických horách*/**
31. Nowa Morawa – Staré Město*/**
32. Okrzeszyn – Petříkovice**
33. Olza – Kopytov*
34. Ostra Góra – Machovská Lhota**
35. Owsiszczce – Píšť*
36. Pilszcz – Opava*
37. Polana Jakuszycka – Harrachov**
38. Przesieka – Špindlerův Mlýn**
39. Puńców – Kojkovice*
40. Radków – Božanov**
41. Równia pod Śnieżką – Luční bouda **
42. Rudyszwałd – Hat’*
43. Ściborzyce Wielkie – Hněvošice*
44. Ściborzyce Wielkie – Rohov*
45. Śląski Dom – Luční bouda **
46. Sławniowice – Velké Kunětice*
47. Śnieżnik – vrchol Kralického Sněžníku**
48. Sowia Przełęcz – Soví sedlo (Jelenka)**
49. Stóg Izerski – Smrk**
50. Stożek – Malý Stożek*

51. Stożek – Velký Stožek**
52. Szrenica – Vosecká bouda (Tvarožník)**
53. Tworków – Hat’*
54. Wiechowice – Vávrovice*
55. Wielka Czantorja – Nýdek**
56. Zieleniec – Masarykova chata**
57. Złoty Stok – Bílá Voda*

POLONIA – GERMANIA

Frontiere terrestri

1. Gryfino – Mescherin (fiume)
2. Gryfino – Mescherin
3. Gubin – Guben
4. Gubin – Guben (ferrovia)
5. Gubinek – Guben
6. Jędrzychowice – Ludwigsdorf
7. Kołbaskowo – Pomellen
8. Kostrzyn – Kietz
9. Kostrzyn – Kietz (ferrovia)
10. Krajnik Dolny – Schwedt
11. Krzewina Zgorzelecka – Ostritz
12. Kunowice – Frankfurt (ferrovia)

13. Łęknica – Bad Muskau
14. Lubieszyn – Linken
15. Miłów – Eisenhüttenstadt (fiume)
16. Olszyna – Forst
17. Osinów Dolny – Hohensaaten (fiume)
18. Osinów Dolny – Hohenwutzen
19. Porajów – Zittau
20. Przewóz – Podrosche
21. Rosówek – Rosow
22. Sieniawka – Zittau
23. Słubice – Frankfurt
24. Słubice – Frankfurt (fiume)
25. Świecko – Frankfurt (autostrada)
26. Świnoujście – Ahlbeck
27. Szczecin-Gumieńce – Grambow, Tantow (ferrovia)
28. Węgliniec – Horka (ferrovia)
29. Widuchowa – Gartz (fiume)
30. Zasieki – Forst
31. Zasieki – Forst (ferrovia)
32. Zgorzelec – Görlitz
33. Zgorzelec – Görlitz (ferrovia)

Traffico frontaliero locale

1. Bobolin – Schwennenz
2. Buk – Blankensee

Frontiere marittime

1. Darłowo
2. Dziwnów
3. Elbląg
4. Frombork
5. Gdańsk – Górki Zachodnie
6. Gdańsk – Nowy Port
7. Gdańsk – Port Północny
8. Gdynia
9. Kołobrzeg
10. Łeba
11. Mrzeżyno
12. Nowe Warpno
13. Świnoujście
14. Szczecin-Port
15. Trzebież
16. Ustka
17. Władysławowo

Frontiere aeree

1. Biała Podlaska
2. Bydgoszcz
3. Gdańsk – Rębiechowo
4. Jelenia Góra
5. Katowice – Pyrzowice
6. Kielce – Masłów
7. Kraków – Balice
8. Lubin
9. Łódź – Lublinek
10. Mielec
11. Poznań – Ławica
12. Rzeszów – Jasionka
13. Świdnik
14. Szczecin – Goleniów
15. Szymanyk
16. Warszawa – Babice
17. Warszawa – Okęcie
18. Wrocław – Strachowice
19. Zielona Góra – Babimost
20. Zielona Góra – Przylep

PORTOGALLO

Frontiere marittime

CONTINENTALI

- Aveiro
- C. das Freiras
- Cascais
- Doca dos Olivais - Lisboa
- Cais de Estiva Velha - Porto
- Faro
- Figueira da Foz
- Lagos
- Leixões
- Porto de Lisboa
- Marina de Vila Moura
- Nazaré
- Olhão
- Peniche
- Portimão
- Póvoa do Varzim
- S. Martinho do Porto
- Sesimbra
- Setúbal
- Sines
- Viana do Castelo

REGIONE AUTONOMA DI MADEIRA

- PF 208 - Porto di Funchal
- Porto de Porto Santo - Ilha de Porto Santo

REGIONE AUTONOMA DELLE AZZORRE

- Porto de Angra do Heroismo/Praia da Vitoria - Ilha de Terceira
- Porto de Ponta Delgada - Ilha de S. Miguel
- Cais da Horta - Ihla do Faial

Frontiere aeree

CONTINENTALI

- Aeroporto de Lisboa
- Aeroporto de Faro
- Aeroporto Francisco Sá Carneiro - Porto

REGIONE AUTONOMA DI MADEIRA

- Aeroporto de Santa Catarina - Ilha da Madeira
- Aeroporto de Porto Santo - Ilha de Porto Santo

REGIONE AUTONOMA DELLE AZZORRE

- Aerogare civil das Lajes - Ilha de Terceira
- Aeroporto de Santa Maria - Ilha de Santa Maria
- Aeroporto de Ponta Delgada - Ilha de S. Miguel

SLOVENIA

SLOVENIA – ITALIA

Frontiere terrestri

1. Fernetiči – Ferneti
2. Kozina – Pesse
3. Lazaret – S. Bartolomeo
4. Lipica – Lipizza
5. Neblo – Venco
6. Nova Gorica – Casa Rossa
7. Nova Gorica – Gorizia (ferrovia)
8. Predel – Passo del Predil
9. Rateče – Fusine Laghi
10. Robič – Stupizza
11. Sežana – Villa Opicina (ferrovia)
12. Škofije – Rabuiese
13. Učeja – Ucea
14. Vrtojba – S. Andrea Vertoiba

Traffico frontaliero locale

1. Golo Brdo – Mernico
2. Hum – S. Floriano
3. Kaštelir – S. Barbara

4. Log pod Mangrtom – Cave del Predil
5. Lokvica – Devetacchi
6. Miren – Merna
7. Most na Nadiži – Ponte Vittorio
8. Playje – Noghera
9. Plešivo – Plessiva
10. Pristava – Rafut
11. Robidišče – Robedischis
12. Socerb – S. Servolo
13. Solarji – Solarie di Drenchia

Traffico frontaliero locale

(attraversamento autorizzato anche per cittadini dell'UE, del SEE e della Svizzera)

1. Nova Gorica I – S. Gabriele
2. Šempeter – Gorizia/S.Pietro
3. Solkan – Salcano I
4. Vipolže – Castelleto Versa
5. Čampore – Chiampore
6. Osp – Prebenico Caresana
7. Repentabor – Monrupino
8. Livek – Polava di Cepletischis
9. Gorjansko – S. Pelagio

10. Klariči – Iamiano
11. Britof – Mulino Vechio

Valichi di frontiera agricoli

1. Botač – Botazzo
2. Cerej – Muggia
3. Draga – S. Elia
4. Gročana – Grozzana
5. Gropada – Gropada
6. Jevšček – Monte Cau
7. Mavhinje – Malchina
8. Medana – Castelleto Zeglo
9. Mišček – Misceco
10. Opatje selo – Palichisce Micoli
11. Orlek – Orle
12. Podklanec – Ponte di Clinaz
13. Podsabotin – S. Valentino
14. Pri bajtarju – Scale di Grimacco
15. Šentmaver – Castel S.Mauro
16. Škrljevo – Scrio
17. Solkan Polje – Salcano II
18. Šturmi – Bocchetta di topolo

19. Valerišče – Uclanzi
20. Voglje – Vogliano
21. Zavarjan-Klobučarji – Zavarian di Clabuzzaro

Valichi di frontiera che rientrano in accordi speciali

1. Libero accesso dal Canin alla vetta del Canin
2. Libero accesso dal Mangart alla vetta del Mangart

SLOVENIA - AUSTRIA

Frontiere terrestri

1. Duh na Ostrem vrhu – Grosswalz
2. Gederovci – Sieldorf
3. Gornja Radgona – Radkersburg
4. Holmec – Grablach
5. Jesenice – Rosenbach (ferrovia)
6. Jezersko – Seebergsattel
7. Jurij – Langeegg
8. Karavanke – Karawankentunnel
9. Korensko sedlo – Wurzenpass
10. Kuzma – Bonisdorf
11. Libeliče – Leifling
12. Ljubelj – Loiblpass
13. Maribor – Spielfeld (ferrovia)

14. Mežica – Raunjak
15. Pavličevo sedlo – Paulitschsattel
16. Prevalje – Bleiburg (ferrovia)
17. Radlje – Radlpass
18. Šentilj – Spielfeld
19. Šentilj – Spielfeld (autostrada)
20. Trate – Mureck
21. Vič/Dravograd – Lavamünd

Traffico frontaliero locale

1. Cankova – Zelting
2. Fikšinci – Gruisla
3. Gerlinci – Poelten
4. Gradišče – Schlossberg
5. Kapla – Arnfels
6. Korovci – Goritz
7. Kramarovci – Sankt Anna
8. Matjaševci – Tauka
9. Muta – Soboth
10. Pernice – Laaken
11. Plač – Ehrenhausen
12. Remšnik – Oberhaag

13. Sladki Vrh – Weitersfeld
14. Sotina – Kalch
15. Špičnik – Sulztal
16. Svečina – Berghausen

Valichi di frontiera che rientrano in accordi speciali

1. Traffico turistico alpino (conformemente all'accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e la Repubblica d'Austria sul traffico turistico alpino nella zona di frontiera – Uradni list RS MP št. 13/1995, 84/1998, 24/1999, 13/2002):
 1. Kepa – Mittagskogel: dal 15 aprile al 15 novembre
 2. Golica – Kahlkogel: dal 15 aprile al 15 novembre
 3. Stol – Hochstuhl: dal 15 aprile al 15 novembre
 4. Košuta – Koschuta: dal 15 aprile al 15 novembre
 5. Kamniške Alpe – Steiner Alpen: dal 15 aprile al 15 novembre
 6. Bad Eisenkappel (Železna Kapla) – Solčava – Jezersko: dal 15 aprile al 15 novembre
 7. Koprivna – Luscha: dal 15 aprile al 15 novembre
 8. Peca – Petzen: dal 15 aprile al 15 novembre
 9. Košenjak – Huehnerkogel: dal 15 aprile al 15 novembre
 10. Tromeja – Dreiländereck: dal 15 aprile al 15 novembre
 11. Peč – Ofen: solo durante il tradizionale raduno annuale degli alpinisti
 12. Prelaz Ljubelj – Loiblpass: dal 15 aprile al 15 novembre

2. Pista da sci "Tromeja" (BATUSO) – (conformemente all'accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e la Repubblica d'Austria sull'utilizzo del territorio sloveno sulla pista da sci – Uradni list RS MP št. 12/1996):
 1. Pista da sci Tromeja – Skigebiet Dreiländereck: dal 15 aprile al 15 novembre

3. Traffico turistico - strada panoramica di frontiera – (conformemente all'accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e la Repubblica d'Austria sul traffico turistico nelle zone di frontiera) (INTERREG/PHARE – CBC – border area panorama path) – Uradni list RS MP št. 11/2000):
 1. Pernice – Laaken: tutto l'anno
 2. Sv. Jernej nad Muto – St. Bartholomäus: tutto l'anno
 3. Radlje – Radlpass: tutto l'anno
 4. Radlje – Radlberg: tutto l'anno
 5. Remšnik – Remschnigg: tutto l'anno
 6. Gradišče na Kozjaku – Schlossberg: tutto l'anno
 7. Sv. Duh na Ostrem vrhu – Grosswalz: tutto l'anno
 8. Schmirnberg – Langeegg: tutto l'anno
 9. Špičnik – Šentilj: tutto l'anno
 10. Šentilj – Sladki vrh – Mureck: tutto l'anno
 11. Mureck – Bad Radkersburg: tutto l'anno
 12. Navigazione fluviale sul Mur: tutto l'anno
 - Trate – Gornja Radgona – Radenci
 - Mureck – Bad Radkersburg

4. Chiesa di Sant'Urbano - cerimonie religiose (conformemente all'accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e la Repubblica d'Austria sul transito di frontiera in determinati giorni – Uradni list RS MP št. 8/1995):

1. Cippo confinario XIV/266 – il transito di frontiera è consentito per le cerimonie religiose nella chiesa di S. Urbano (seconda domenica di luglio e prima domenica di ottobre, dalle 9.00 alle 18.00)

5. Chiesa di San Leonardo - cerimonie religiose (conformemente all'accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e la Repubblica d'Austria sul transito di frontiera in determinati giorni – Uradni list RS MP št. 8/1995):
 1. Cippo confinario XXII/32 – il transito di frontiera è consentito per le cerimonie religiose nella chiesa di S. Leonardo (seconda domenica di agosto, dalle 9.00 alle 18.00)

6. Parrocchie di Ebriach - Trögern e di Jezersko - cerimonie religiose (conformemente all'accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e la Repubblica d'Austria sul transito di frontiera in determinati giorni – Uradni list RS MP št. 8/1995):
 - 1.. Cippo confinario XXIII/141 – il transito di frontiera è consentito per le cerimonie religiose nelle parrocchie di Ebriach-Trögern e di Jezersko (seconda e penultima domenica di maggio, dalle 9.00 alle 18.00)

SLOVENIA - UNGHERIA

Frontiere terrestri

1. Čepinci – Kétvölgy
2. Dolga vas – Rédics
3. Hodoš – Bajánsenye
4. Hodoš – Bajánsenye (ferrovia)
5. Kobilje – Nemesnép
6. Martinje – Felsőszölnök
7. Pince – Tornyiszentmiklós
8. Prosenjakovci – Magyarszombatfa

SLOVENIA – CROAZIA

Frontiere terrestri

1. Babno Polje – Prezid
2. Bistrica ob Sotli – Razvor
3. Božakovo – Obrež
4. Brezovica pri Gradinu – Lucija
5. Brezovica – Brezovica
6. Dobova – Savski Marof (ferrovia)
7. Dobovec – Lupinjak
8. Dragonja – Kaštel
9. Drenovec – Gornja Voča
10. Gibina – Bukovje
11. Gruškovje – Macelj
12. Hotiza – Sveti Martin na Muri
13. Ilirska Bistrica – Šapjane (ferrovia)
14. Imeno – Kumrovec (ferrovia)
15. Imeno – Miljana
16. Krasinec – Pravutina
17. Krmačina – Vivodina
18. Jelšane – Rupa
19. Lendava – Čakovec (ferrovia)

20. Meje – Zlogonje
21. Metlika – Jurovski brod
22. Metlika – Kamanje (ferrovia)
23. Nova vas ob Sotli – Draše
24. Novi Kot – Prezid I
25. Novokračine – Lipa
26. Obrežje – Bregana
27. Orešje – Mihanović Dol
28. Osilnica – Zamost
29. Ormož – Otok Virje
30. Petišovci – Mursko središče
31. Petrina – Brod na Kupi
32. Planina v Podboču – Novo Selo Žumberačko
33. Podčetrtek – Luke Poljanske
34. Podgorje – Vodice
35. Podplanina – Čabar
36. Radovica – Kašt
37. Rajnkovec – Mali Tabor
38. Rakitovec – Buzet (ferrovia)
39. Rakitovec – Slum
40. Rakovec – Kraj Donji
41. Razkrižje – Banfi

42. Rigonce – Harmica
43. Rogatec – Đurmanec (ferrovia)
44. Rogatec – Hum na Sotli
45. Rogatec I – Klenovec Humski
46. Sečovlje – Plovanija
47. Sedlarjevo – Plavić
48. Slovenska vas – Bregana naselje
49. Sočerga – Požane
50. Sodevci – Blaževci
51. Središče ob Dravi – Čakovec (ferrovia)
52. Središče ob Dravi – Trnovec
53. Središče ob Dravi I – Preseka
54. Stara vas/Bizeljsko – Donji Čemehovec
55. Starod – Pasjak
56. Starod I – Vele Mune
57. Vinica – Pribanjci
58. Zavrč – Dubrava Križovljanska
59. Zg. Leskovec – Cvetlin
60. Žuniči – Prilišće

Frontiere marittime

1. Izola – Isola (stagionale)

2. Koper – Capodistria

3. Piran – Pirano

Frontiere aeree

1. Ljubljana – Brnik

2. Maribor – Slivnica

3. Portorož – Portorose

SLOVACCHIA

SLOVACCHIA - AUSTRIA

Frontiere terrestri

1. Bratislava – Devínska Nová Ves – Marchegg (ferrovia)
2. Bratislava port (fiume)
3. Bratislava, Jarovce – Kittsee
4. Bratislava, Jarovce – Kittsee (autostrada)
5. Bratislava, Petržalka – Berg
6. Bratislava, Petržalka – Kittsee (ferrovia)
7. Moravský Svätý Ján – Hohenau
8. Záhorská Ves – Angern (fiume)

SLOVACCHIA - REPUBBLICA CECA

Frontiere terrestri

1. Brodské (autostrada) – Břeclav (autostrada)
2. Brodské – Lanžhot
3. Čadca – Milošová -Šance
4. Čadca – Mosty u Jablunkova (ferrovia)
5. Červený Kameň – Nedašova Lhota
6. Drietoma – Starý Hrozenkov
7. Holíč – Hodonín
8. Holíč – Hodonín (ferrovia)
9. Horné Srnie – Brumov-Bylnice
10. Horné Srnie – Vlárský průsmyk (ferrovia)

11. Klokočov – Bílá
12. Kúty – Lanžhot (ferrovia)
13. Lúky pod Makytou – Horní Lideč (ferrovia)
14. Lysá pod Makytou – Střelná
15. Makov – Bílá-Bumbálka
16. Moravské Lieskové – Strání
17. Nová Bošáca – Březová
18. Skalica – Sudoměřice
19. Skalica – Sudoměřice (ferrovia)
20. Svrčinovec – Mosty u Jablunkova
21. Vrbovce – Velká nad Veličkou
22. Vrbovce – Velká nad Veličkou (ferrovia)

SLOVACCHIA - POLONIA

Frontiere terrestri

1. Becherov – Konieczna
2. Bobrov – Winiarczykówka
3. Čirč – Leluchów
4. Lesnica – Szczawnica
5. Lysá nad Dunajcom – Niedzica
6. Mníšek nad Popradom – Piwniczna
7. Novot' – Ujsoły
8. Oravská Polhora – Korbielów
9. Palota – Łupków (ferrovia)
10. Plaveč – Muszyna (ferrovia)

11. Skalité – Zwardoń (ferrovia)
12. Skalité – Zwardoń-Myto
13. Suchá Hora – Chochołów
14. Tatranská Javorina – Łysa Polana
15. Trstená – Chyżne
16. Vyšný Komárnik – Barwinek

Traffico frontaliero locale (*) e valichi di frontiera turistici (**)

1. Babia hora – Babia Góra**
2. Čertižné – Jaśliska*
3. Čertižné –Czeremcha**
4. Červený Kláštor – Sromowce Niżne**
5. Čierne – Jaworzynka**
6. Cigelka – Wysowa Zdrój**
7. Čirč – Leluchów**
8. Gluchačky – Przełęcz Jałowiecka**
9. Kače – Wierchomla Wielka*
10. Kurov – Muszynka*
11. Legnava – Milik*
12. Lesnica znak graniczny II/91 – Szczawnica**
13. Litmanová – Jaworki**
14. Lysá nad Dunajcom – Sromowce Wyżne*
15. Nižná Polianka – Ożenna*/**

16. Nová Bystrica – Rycerka*
17. Oravice – Góra Magura**7
18. Oravská Polhora – Przywarówka**
19. Oravská Polhora – Zawoja-Czatoża**
20. Osadné – Balnica**
21. Oščadnica-Vrečšovka – Bor*
22. Palota – Radoszyce*/**
23. Pilňov – Piwowarówka*
24. Pilsko – Pilsko**
25. Podspády – Jurgów*
26. Regetovka – Wysowa Zdrój**
27. Ruské Sedlo – Roztoki Górne**
28. Rysy – Rysy**
29. Skalité – Zwardoń**
30. Skalité Serafinov – Górká Gomólka**
31. Stará Bystrica – Przełęcz Przyslop**
32. Stebnická Huta – Blechnarka**
33. Straňany – Jaworki**
34. Veľká Franková – Kacwin*/**
35. Veľká Rača – Wielka Racza**
36. Veľký Lipník – Szlachtowa**
37. Vychylovka – Przegibek*

SLOVACCHIA - UCRAINA

Frontiere terrestri

1. Čierna nad Tisou – Čop (ferrovia)
2. Ubl'a – Malyj Bereznyj
3. Vyšné Nemecké – Užhorod

SLOVACCHIA - UNGHERIA

Frontiere terrestri

1. Čaňa – Hidasnémeti (ferrovia)
2. Čunovo (autostrada) – Rajka
3. Domic – Aggtelek
4. Fil'akovo – Somoskőújfalú (ferrovia)
5. Host'ovce – Tornanádaska
6. Kalonda – Ipolytarnóc
7. Komárno – Komárom
8. Komárno – Komárom (ferrovia)
9. Komárno – Komárom (fiume)
10. Kráľ – Bánréve
11. Lenartovce – Bánréve (ferrovia)
12. Medved'ov – Győr-Vámosszabadi
13. Milhost' – Tornyosnémeti
14. Rusovce – Rajka
15. Rusovce – Rajka (ferrovia)
16. Šahy – Parassapuszta
17. Salka – Letkés

18. Šiatorská Bukovinka – Salgótarján
19. Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat
20. Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely
21. Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (ferrovia)
22. Štúrovo – Esztergom
23. Štúrovo – Esztergom (fiume)
24. Štúrovo – Szob (ferrovia)
25. Veľký Kamenec – Pácin

Porti

Bratislava - prístav /porto (fiume) (nessun valico di frontiera corrispondente)

Frontiere aeree

1. Aeroporto di Bratislava
2. Aeroporto di Košice
3. Aeroporto di Poprad
4. Nitra
5. Piešťany
6. Pzievidza
7. Sliač
8. Žilina

FINLANDIA

1. *Frontiere terrestri*

Vaalimaa

Vainikkala (ferrovia)

Nuijamaa

Niirala

Vartius

Raja-Jooseppi

Imatra*

Kelloselkä*

Kortesalmi*

Kolmikanta*

Uukuniemi*

Valkeavaara*

Ruhovaara*

Haapavaara*

Leminaho*

Inari*

Kokkojärvi*

Kivipuro*

Rajakangas*

Karikangas*

Karttimo*

Kurvinen*

Onkamo*

Virtaniemi*

NOTA:

I valichi di frontiera si basano sull'accordo fra il governo della Repubblica di Finlandia ed il governo della Federazione russa relativo ai reciproci valichi doganali (Helsinki, 11 marzo 1994). I valichi contrassegnati da un asterisco sono soggetti a limitazioni, in conformità dell'accordo, e vengono aperti al traffico in caso di necessità. Il traffico è costituito quasi esclusivamente dal trasporto di legname. La maggior parte dei valichi è quasi sempre chiusa.

2. *Aeroporti*

Enontekiö

Helsinki – Malmi

Helsinki – Vantaa

Ivalo

Joensuu

Jyväskylä

Kajaani

Kemi – Tornio

Kittilä

Kruunupyy

Kuopio

Kuusamo

Lappeenranta

Maarianhamina

Mikkeli

Oulu

Pori

Rovaniemi

Savonlinna

Tampere – Pirkkala

Turku

Vaasa

Varkaus

3. *Frontiere marittime*

3.1 *Valichi portuali per navi da pesca e mercantili*

Eckerö

Hamina

Hanko

Haukipudas

Helsinki

Inkoo

Kalajoki

Kaskinen (anche per imbarcazioni da diporto)

Kemi (anche per imbarcazioni da diporto)

Kokkola

Kotka

Kristiinankaupunki

Lappeenranta

Loviisa

Långnäs

Maarianhamina (anche per imbarcazioni da diporto)

Naantali

Nuijamaa (anche per imbarcazioni da diporto)

Oulu

Parainen

Pietarsaari (anche per imbarcazioni da diporto)

Pori (anche per imbarcazioni da diporto)

Porvoo

Raahe

Rauma (anche per imbarcazioni da diporto)

Tammisaari

Tornio

Turku

Uusikaupunki (anche per imbarcazioni da diporto)

Vaasa

3.2 *Stazioni di guardacoste che servono da valichi di frontiera per imbarcazioni da diporto ed idrovolanti*

Bågaskär

Enskär

Glosholmen

Haapasaari

Hanko (anche per idrovolanti)

Hiittinen

Jussarö

Kalajoki

Kokkola

Kotka (anche per idrovolanti)

Kummelgrund

Kökar

Maarianhamina (anche per idrovolanti)

Mäntyluoto

Nauvo

Orregrund

Pirttisaari

Porkkala (anche per idrovolanti)

Raahe

Röyttä

Santio

Storklubb

Suomenlinna (anche per idrovolanti)

Susiluoto

Valassaaret

Vallgrund

Virpiniemi

SVEZIA

Arlanda

Arvidsjaur

Borlänge

Gävle

Göteborg

Halmstad

Helsingborg

Härnösand

Jönköping

Kalmar

Karlshamn

Karlskrona

Karlstad

Kristianstad

Landskrona

Landvetter

Lidköping

Linköping

Luleå

Lysekil

Malmö

Marstrand

Mora

Norrköping

Nyköping

Nynäshamn
Oxelösund
Ronneby
Sandhamn
Simrishamn
Slite
Stockholm
Strömstad
Sundsvall
Säffle
Söderköping
Södertälje
Trelleborg
Trollhättan
Uddevalla
Umeå
Visby
Västerås
Växjö
Ystad
Örebro
Örnsköldsvik
Östersund

ISLANDA

Aeroporti

Akureyri

Egilsstaðir

Höfn

Keflavík

Reykjavík

Porti

Akranes

Akureyri

Bolungarvík

Fáskrúðsfjörður

Fjarðarbyggð

Grindavík

Grundarfjörður

Grundartangi

Hafnarfjörður

Húsavík

Höfn

Ísafjörður

Kópavogur

Litlisaundur

Patreksfjörður

Raufarhöfn
Reykjanesbær
Reykjavík
Sandgerði
Sauðárkrókur
Seyðisfjörður
Siglufjörður
Skagaströnd
Vestmannaeyjar
Vopnafjörður
Þorlákshöfn
Þórshöfn

NORVEGIA

AEROPORTI

Gardermoen
Fagernes
Geilo
Sandefjord
Skien
Notodden
Kristiansand
Sola
Haugesund
Leirvik
Bergen indre
Ålesund
Molde
Kristiansund
Ørland
Røros
Stjørdal
Bodø
Narvik
Sortland
Bardufoss
Tromsø
Alta
Lakselv

FRONTIERE MARITTIME

Oslo
Halden
Sarpsborg
Fredrikstad
Hvaler
Moss
Follo
Drammen
Hurum
Holmestrand
Horten
Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Skien
Porsgrunn
Kragere
Arendal
Grimstad
Risør
Kristiansand
Farsund
Flekkefjord
Mandal

FRONTIERE TERRESTRI

Storskog

AEROPORTI

Kirkenes

FRONTIERE MARITTIME

Egersund

Gjesdal

Hå

Sandnes

Soknda

Rana

Sola

Stavanger

Haugesund

Tysvær

Odda

Lindås

Askøy

Sotra

Leirvik

Bergen indre

Høyanger

Årdalstangen

Florø

Måløy

Ålesund

Molde

Kristiansund

Ørland

Hummelvik

Orkanger

FRONTIERE TERRESTRI

AEROPORTI

FRONTIERE MARITTIME

FRONTIERE TERRESTRI

Trondheim

Steinkjer

Stjørdal

Namsos

Mosjøen

Bodø

Narvik

Sortland

Svolvær

Gryllefjord

Harstad

Balsfjord

Finnsnes

Karlsøy

Lyngen

Skjervøy

Tromsø

Hammerfest

Havøysund

Honningsvåg

Alta

Båtsfjord

Vardø

Kjøllefjord

Vadsø

Kirkenes

ALLEGATO II
Giustificativi atti a stabilire l'attendibilità dei motivi d'ingresso

1. I giustificativi previsti all'articolo 5, paragrafo 2, possono comprendere:
- a) *in caso di viaggi d'affari:*
- l'invito da parte di un imprenditore o di un'autorità a incontri o a manifestazioni di carattere commerciale, industriale o di servizio;
 - altre pezze d'appoggio dalle quali risulta chiaramente che si tratta di rapporti d'affari o di servizio;
 - il biglietto d'ingresso per fiere e congressi.
- b) *in caso di viaggi per motivi di studio o di formazione:*
- il certificato d'iscrizione, rilasciato da un istituto scolastico al fine di partecipare a seminari teorici o pratici di formazione e di perfezionamento;
 - il tesserino studenti e i certificati relativi ai corsi seguiti.
- c) *in caso di viaggi turistici o privati:*
- l'invito della persona ospitante;
 - una pezza d'appoggio relativa alla struttura che fornisce l'alloggio;
 - la conferma della prenotazione di un viaggio organizzato;
 - il biglietto del viaggio di ritorno o di andata e ritorno.
- d) *per i beneficiari del regime del traffico di frontiera locale ⁸⁷:*
- un certificato attestante la residenza nella zona di frontiera, se ciò non è specificato nel documento di viaggio;
 - qualunque documento atto a giustificare l'attraversamento frequente della frontiera ai fini del traffico di frontiera locale, quali certificati o attestati che dimostrino legami familiari, documenti che certifichino la proprietà di un bene oltre la frontiera, ecc.

⁸⁷ ES e FI hanno formulato una riserva.

e) in caso di viaggi per altri motivi:

- gli inviti, le iscrizioni o i programmi;
- gli attestati di partecipazione, i biglietti d'ingresso, le ricevute, ecc.,

per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose, che indichino ove possibile il nome dell'organismo ospitante o la durata del soggiorno.

2. La presunzione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti, quale prevista dall'articolo 5, paragrafi 1 e 3, si basa, ad esempio, sul possesso di contanti, assegni turistici ("traveller's cheque") e carte di credito. Le dichiarazioni di presa a carico, qualora siano previste dalle legislazioni nazionali degli Stati membri, possono altresì costituire una prova delle disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti ⁸⁸.

3. [...] Se l'assicurazione medica per il viaggio non è richiesta ai sensi della parte V, punto 1.4, secondo comma, terzo trattino, delle Istruzioni consolari comuni, tale esenzione figura nella zona riservata alle autorità nazionali del visto («ASSURANCE NON REQUISE»).

⁸⁸ ES ha proposto di inserire questo punto nell'allegato III.

ALLEGATO III

Importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere fissati annualmente dalle autorità nazionali

BELGIO

La legge prevede in generale la verifica dei mezzi di sussistenza sufficienti senza precisarne le modalità vincolanti.

La prassi amministrativa è la seguente:

Straniero che risiede da un privato

La prova dei mezzi di sussistenza può essere fornita mediante un impegno di presa a carico, sottoscritto dalla persona che alloggerà lo straniero in Belgio e legalizzato dall'amministrazione comunale del luogo di residenza.

L'impegno di presa a carico riguarda le spese di soggiorno, di assistenza sanitaria, di alloggio e di rimpatrio dello straniero, qualora quest'ultimo non possa provvedervi e per evitare che esse siano sostenute dai poteri pubblici. L'impegno deve essere sottoscritto da una persona *solvibile* e, se si tratta di uno straniero, in possesso di un permesso di soggiorno o di dimora.

Se necessario, si può inoltre richiedere allo straniero di addurre la prova di risorse personali.

Qualora non disponga di alcun credito finanziario, deve poter disporre di circa 38 euro per ogni giorno del soggiorno previsto.

Straniero che risiede in albergo

Lo straniero, qualora non fornisca la prova di un qualunque credito, deve poter disporre di circa 50 euro per ogni giorno del soggiorno previsto.

Nella maggioranza dei casi, l'interessato inoltre deve esibire un documento di trasporto (biglietto di aereo) che gli consenta di ritornare nel suo paese di origine o di residenza.

REPUBBLICA CECA

Gli importi di riferimento sono fissati nella legge n. 326/1999 Sb., relativa alla residenza degli stranieri nella Repubblica ceca e alla modifica di alcune leggi.

A norma della sezione 5 della legge relativa alla residenza degli stranieri nella Repubblica ceca, a richiesta della polizia uno straniero è obbligato a esibire un documento che conferma la disponibilità di fondi per il suo soggiorno nel territorio (sezione 13) o un invito certificato risalente a non più di 90 giorni dalla data di certificazione da parte della polizia (sezioni 15 e 180).

La sezione 13 prevede quanto segue:

"Fondi a copertura del soggiorno nel territorio

- 1) Salvo diversa disposizione tra quelle seguenti, per provare la disponibilità di fondi a copertura del soggiorno nel territorio, occorre esibire:
 - a) fondi che ammontino almeno:
 - a 0,5 volte il minimo di sussistenza stabilito da un regolamento speciale e necessario per coprire la sussistenza e altre esigenze personali di base (in seguito: "minimo di sussistenza per esigenze personali") per ogni giorno di soggiorno qualora il periodo complessivo di soggiorno non superi i 30 giorni,
 - a 15 volte il minimo di sussistenza per esigenze personali se il periodo di soggiorno nel territorio supera i 30 giorni; la somma può essere aumentata fino al doppio del minimo di sussistenza per ogni mese intero di soggiorno previsto nel territorio,
 - a 50 volte il minimo di sussistenza per esigenze personali nel caso di un soggiorno per motivi professionali la cui durata complessiva sia superiore a 90 giorni, oppure
 - un documento che confermi il pagamento dei servizi connessi al soggiorno dello straniero nel territorio o un documento che confermi la gratuità di tali servizi.
- 2) Invece di fondi di cui al punto 1, per provare la disponibilità di fondi a copertura del soggiorno nel territorio si può esibire:
 - a) un estratto conto bancario a nome dello straniero che confermi che quest'ultimo è libero di utilizzare fondi per l'ammontare di cui al punto 1 durante il suo soggiorno nella Repubblica ceca, oppure
 - b) un altro documento che certifichi la disponibilità dei fondi, come una carta di credito riconosciuta a livello internazionale.
- 3) Per provare la disponibilità di fondi a copertura del suo soggiorno, uno straniero che studia nel territorio può esibire un impegno di un'autorità statale o di una persona giuridica di coprire il soggiorno dello straniero con fondi equivalenti al minimo di sussistenza per esigenze personali per un mese del periodo di soggiorno previsto, oppure un documento che confermi che tutte le spese relative ai suoi studi e al suo soggiorno saranno coperte dall'organismo di accoglienza (scuola). Qualora la somma in questione non raggiunga l'importo richiesto, lo straniero è tenuto a esibire un documento che provi il possesso di fondi equivalenti alla differenza tra il minimo di sussistenza per esigenze personali e l'importo dell'impegno per il periodo di soggiorno previsto; tali fondi non devono comunque essere superiori a sei volte il minimo di sussistenza per esigenze personali. Il documento relativo alla disponibilità di mezzi per il soggiorno di una persona può essere sostituito da una decisione o da un accordo sull'assegnazione di un sussidio in base a un trattato internazionale al quale la Repubblica ceca sia vincolata.
- 4) Uno straniero di età inferiore ai 18 anni è tenuto a provare la disponibilità di fondi a copertura del suo soggiorno, conformemente al punto 1, equivalenti alla metà dell'importo ivi indicato."

La sezione 15 prevede quanto segue:

"Invito

In caso di invito, la persona che invita uno straniero si impegna a coprire le seguenti spese:

- a) spese relative alla sussistenza dello straniero per tutto il periodo di soggiorno nel territorio, fino alla sua partenza dal territorio stesso,
- b) spese relative all'alloggio dello straniero per tutto il periodo di soggiorno nel territorio, fino alla sua partenza dal territorio stesso,
- c) spese relative all'assistenza medica per lo straniero per tutto il periodo di soggiorno nel territorio, fino alla sua partenza dal territorio stesso, e al trasferimento dello straniero in caso di malattia e delle sue spoglie mortali in caso di decesso,
- d) spese sostenute dalla polizia in relazione al soggiorno dello straniero nel territorio e al suo rientro in caso di espulsione amministrativa."

DANIMARCA

Ai sensi della legge danese sugli stranieri lo straniero, all'atto dell'ingresso nel territorio danese, deve disporre di mezzi sufficienti per il suo sostentamento e per il viaggio di ritorno.

La valutazione di tali mezzi si basa per ogni caso su una stima concreta effettuata dai servizi di controllo all'ingresso in base alla situazione economica dello straniero, tenendo conto delle informazioni sulle possibilità di cui dispone in materia di alloggio e di viaggio di ritorno.

L'amministrazione ha determinato un importo per valutare se lo straniero disponga di mezzi di sostentamento sufficienti. Si considera pertanto che in linea di principio lo straniero debba disporre di 300 DKK ogni 24 ore.

Lo straniero deve inoltre fornire la prova dei mezzi sufficienti per il viaggio di ritorno, ad esempio sotto forma di un biglietto di ritorno.

GERMANIA

L'articolo 60, secondo comma della legge sugli stranieri del 9 luglio 1990 (AuslG) stabilisce che lo straniero potrà essere allontanato alla frontiera, se sussiste una ragione di allontanamento.

È il caso per esempio, dello straniero che ricorre o che deve ricorrere all'assistenza sociale, per sé, per i familiari che risiedono nel territorio tedesco o per altre persone a carico (articolo 46, sesto comma della AuslG).

Non esistono importi di riferimento che possono essere messi a disposizione del personale addetto al controllo. Nella prassi, di norma, l'importo base utilizzato come importo di riferimento equivale a 25 euro/giorno. Lo straniero deve inoltre disporre di un biglietto di ritorno o dell'equivalente in denaro.

Tuttavia, prima di pronunciare il rifiuto d'ingresso, si deve dare la possibilità allo straniero di produrre, in modo legale e in tempi ragionevoli, i mezzi necessari per il soggiorno in Germania, avvalendosi per es.:

- di una garanzia bancaria di un istituto di credito tedesco

- di una dichiarazione da parte dell'ospite dalla quale risulta che si fa garante per lo straniero
- di un vaglia telegrafico
- del deposito di una prestazione di garanzia presso il Servizio stranieri competente in materia di soggiorno.

ESTONIA

A norma della legislazione estone, lo straniero che arriva in Estonia senza una lettera di invito deve fornire, a richiesta di un funzionario di frontiera all'ingresso nel paese, la prova di possedere mezzi finanziari sufficienti per coprire le spese relative al suo soggiorno in Estonia e al suo rientro. Si considerano sufficienti per ogni giorno autorizzato mezzi finanziari equivalenti a 0,2 volte il salario minimo mensile stabilito dal governo della Repubblica.

In caso contrario, la persona che invita si assume la responsabilità delle spese relative al soggiorno dello straniero in Estonia e al suo rientro.

GRECIA

Il decreto ministeriale n. 3011/2/1f dell' 11 gennaio 1992 fissa l'ammontare dei mezzi di sussistenza di cui devono disporre i cittadini stranieri che intendono entrare nel territorio della Repubblica ellenica, ad eccezione dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

In virtù di tale decreto ministeriale, per l'ingresso nel territorio greco di cittadini stranieri di paesi non membri della Comunità europea, è richiesta una somma pari a 20 euro diari in valuta straniera per persona e un minimo di 100 euro.

Per quanto riguarda i minorenni che sono membri della famiglia dello straniero l'importo giornaliero è ridotto del 50 %.

Dato che i paesi non comunitari esigono che i cittadini greci cambino valuta estera alla frontiera, la stessa misura è applicata ai cittadini di questi paesi, sulla base della reciprocità.

SPAGNA

Gli stranieri debbono dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti. L'importo minimo è così fissato:

- a) Per il loro sostentamento, durante il soggiorno in Spagna, 30 euro - o l'equivalente legale in moneta straniera - moltiplicato per il numero di giorni previsti per il soggiorno in Spagna e per il numero di familiari che li accompagnano. L'importo minimo di cui debbono disporre è, in ogni caso, di 300 euro a persona, a prescindere dalla durata prevista del soggiorno.
- b) Per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito attraverso Stati terzi, il biglietto o i biglietti personali, non trasferibili e a data fissa per il mezzo di trasporto che essi desiderano utilizzare.

Gli stranieri debbono dimostrare di disporre dei mezzi di sussistenza indicati esibendo i medesimi, qualora in contanti, o presentando assegni certificati, assegni turistici, ricevute di versamenti, lettere

di credito o un'attestazione bancaria di tali estremi. Si ammette, in mancanza, qualsiasi altro documento giustificativo riconosciuto dalle autorità spagnole di polizia di frontiera.

FRANCIA

L'importo di riferimento dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno previsto dallo straniero, o per il transito sul territorio francese se questi è diretto verso un paese terzo, corrisponde in Francia all'ammontare del salario minimo di sviluppo (SMIC), calcolato quotidianamente sulla base del tasso fissato il 1° gennaio dell'anno in corso.

L'importo è rivalutato periodicamente in funzione dell'indice del costo della vita in Francia:

- automaticamente, non appena l'indice dei prezzi subisce un incremento superiore al 2%,
- per decisione del Governo, previo parere della Commissione nazionale di negoziazione collettiva, per accordare un aumento superiore all'evoluzione dei prezzi.

A partire dal 1° luglio 2002, l'importo quotidiano dello SMIC ammonta a 47,80 euro.

I titolari di una *attestation d'accueil* (attestato di accoglienza) devono disporre di un importo minimo pari a metà SMIC per il soggiorno in Francia. Tale ammontare è quindi di 23,90 euro al giorno.

ITALIA

L'articolo 4, comma 3, del "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" n. 286 del 25 luglio 1998, recita: "... l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'Interno ... Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi".

L'accennata direttiva, che è stata emanata il 1° marzo 2000 e titola "Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato", stabilisce che:

- a) la disponibilità di mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fidejussioni bancarie o polizze di fidejussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fondi di reddito nel territorio nazionale;
- b) gli importi monetari fissati nella presente direttiva verranno annualmente rivalutati, previa applicazione dei parametri relativi alla variazione media annua, elaborata dall'ISTAT e calcolata in base all'indice sintetico dei prezzi al consumo relativi ai prodotti alimentari, bevande, trasporti e servizi di alloggio;

- c) lo straniero deve indicare la disponibilità di idoneo alloggio nel territorio nazionale ed il possesso della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno;
- d) i mezzi di sussistenza minimi necessari a persona per il rilascio del visto e per l'ingresso nel territorio nazionale per motivi turistici sono definiti secondo l'allegata tabella A.

TABELLA A
TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA
RICHIESTI PER L'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE
PER TURISMO

Classi di durata del viaggio	Numero dei partecipanti al viaggio	
	Un partecipante	Due o più partecipanti
	Euro	Euro
Da 1 a 5 giorni		
quota fissa complessiva	269,60	212,81
Da 6 a 10 giorni		
quota a persona giornaliera	44,93	26,33
Da 11 a 20 giorni		
quota fissa	51,64	25,82
+		
quota giornaliera a persona	36,67	22,21

Oltre i 20 giorni		
quota fissa	206,58	118,79
+		
quota giornaliera a persona	27,89	17,04

CIPRO

A norma della legislazione sugli stranieri e l'immigrazione (regolamento 9(2)(B)), l'ingresso di stranieri per soggiorno temporaneo nella Repubblica è soggetto al potere discrezionale dei funzionari di frontiera per l'immigrazione, che si esercita in base a istruzioni generali o specifiche del Ministro dell'interno o alle disposizioni della summenzionata legislazione. I funzionari di frontiera per l'immigrazione decidono caso per caso in merito all'ingresso, tenendo conto dello scopo e della durata del soggiorno, delle eventuali prenotazioni di alberghi o dell'ospitalità di persone residenti di norma a Cipro.

LETTONIA

L'articolo 81 del regolamento n. 131 del Gabinetto del Ministro, del 6 aprile 1999, modificato dal regolamento n. 124 del Gabinetto del Ministro, del 19 marzo 2002, stabilisce che, a richiesta di un funzionario della Guardia di frontiera dello Stato, uno straniero o un apolide deve esibire i documenti di cui ai punti 67.2.2 e 67.2.8 dei suddetti regolamenti:

67.2.2. un buono di viaggio o per una stazione climatica, confermato a norma delle disposizioni attuative della Repubblica di Lettonia, o un carnet turistico conforme a un determinato modello e rilasciato dall'Alleanza per il turismo internazionale (AIT);

67.2.8. per ottenere il visto per un ingresso:

67.2.8.1. traveller's cheques in valuta convertibile o denaro contante in LVL o in valuta convertibile corrispondente a LVL 60 al giorno; se la persona presenta documenti che provano l'avvenuto pagamento per un alloggio riconosciuto per l'intera durata del soggiorno: traveller's cheques in valuta convertibile o denaro contante in LVL o in valuta convertibile corrispondente a LVL 25 al giorno;

67.2.8.2. un documento che certifichi la prenotazione di un alloggio riconosciuto;

67.2.8.3. un biglietto di andata e ritorno a date fisse.

LITUANIA

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1 della legge lituana sullo status giuridico degli stranieri, a uno straniero può essere rifiutata l'ammissione nella Repubblica di Lituania se non è in grado di provare il possesso di fondi sufficienti per il suo soggiorno nella Repubblica di Lituania, di un biglietto di ritorno al proprio paese o di un biglietto verso un altro paese in cui ha diritto di entrare.

Non esistono tuttavia importi di riferimento al riguardo. Le decisioni sono prese caso per caso, in funzione dello scopo, del tipo e della durata del soggiorno.

LUSSEMBURGO

La legislazione lussemburghese non prevede importi di riferimento per i controlli alla frontiera. L'agente addetto al controllo decide, caso per caso, se lo straniero che si presenta alla frontiera dispone o meno di mezzi di sostentamento sufficienti. A tal fine, l'agente tiene conto della finalità del soggiorno e del tipo di alloggio.

UNGHERIA

Un importo di riferimento è specificato nella normativa sul controllo degli stranieri: a norma del decreto n. 25/2001. (XI. 21.) del Ministro dell'interno, attualmente si richiede per ogni ingresso un importo di almeno HUF 1000.

A norma dell'articolo 5 della legge sugli stranieri (legge XXXIX del 2001 sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri), i mezzi di sussistenza richiesti per l'ingresso e il soggiorno possono essere certificati dietro presentazione:

- di valuta ungherese o straniera oppure di mezzi di pagamento non contanti (p. es. assegno, carta di credito, ecc.),
- di una valida lettera di invito da parte di un cittadino ungherese, di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno o di dimora oppure di una persona giuridica se chi invita lo straniero dichiara di coprire le spese di vitto, alloggio, assistenza sanitaria e rientro (rimpatrio). La lettera di invito deve recare il consenso ufficiale dell'autorità preposta al controllo degli stranieri,
- della conferma della prenotazione e del pagamento anticipato di vitto e alloggio tramite un'agenzia di viaggio (voucher),
- di ogni altra prova attendibile.

MALTA

È prassi garantire che la persona che entra in Malta disponga di un importo minimo di MTL 20 (48 euro) al giorno per la durata della visita.

PAESI BASSI

L'importo cui gli agenti addetti alla sorveglianza delle frontiere fanno riferimento all'atto del controllo dei mezzi di sussistenza è attualmente di 34 euro per persona e al giorno.

L'applicazione di questo criterio è flessibile, considerato che l'importo dei mezzi di sussistenza richiesto dipende dalla durata del soggiorno previsto, dal motivo del viaggio e dalla situazione personale dell'interessato.

AUSTRIA

L'articolo 52, secondo comma, punto Z 4 della legge sugli stranieri dispone il respingimento di uno straniero all'atto dei controlli di frontiera qualora tale straniero non abbia alcun luogo di residenza nel territorio nazionale e non disponga dei mezzi di sostentamento sufficienti sia per il suo soggiorno che per il ritorno nel paese di provenienza.

Non vi sono tuttavia importi di riferimento. La decisione viene presa caso per caso in funzione dello scopo, del tipo e della durata del soggiorno e si esamina, a seconda delle circostanze, se si possono accettare come mezzi di prova, oltre ai contanti, i *travellers' cheque*, le carte di credito, i certificati bancari, le dichiarazioni d'impegno di persone residenti in Austria che offrono sufficienti garanzie di solvibilità.

POLONIA

Gli importi richiesti per l'attraversamento delle frontiere sono determinati dall'ordinanza del Ministro dell'interno e dell'amministrazione del 20 giugno 2002, relativa all'importo dei mezzi finanziari per coprire le spese di ingresso, transito, soggiorno e rientro di stranieri che attraversano la frontiera della Repubblica di Polonia e alle norme dettagliate sulla documentazione destinata a provare il possesso di tali mezzi (Dz.U. 2002, Nr 91, poz. 815).

Gli importi stabiliti da tale normativa sono i seguenti:

- PLN 100 al giorno, con un minimo di 500 PLN, per le persone di età superiore ai 16 anni,
- PLN 50 al giorno, con un minimo di 300 PLN, per le persone di età inferiore ai 16 anni,
- PLN 20 al giorno, con un minimo di 100 PLN, per le persone che partecipano a viaggi turistici, campi giovanili, gare sportive, o che dispongono della copertura delle spese di soggiorno in Polonia, o che arrivano in Polonia per sottoporsi a cure mediche in un sanatorio,
- PLN 300 per le persone di età superiore a 16 anni il cui soggiorno in Polonia non supera i tre giorni (compreso il transito),
- PLN 150 per le persone di età inferiore a 16 anni il cui soggiorno in Polonia non supera i tre giorni (compreso il transito).

PORTOGALLO

Ai fini dell'ingresso e del soggiorno in Portogallo gli stranieri dovranno disporre dei seguenti importi:

75 euro per ogni ingresso

40 euro per ogni giorno di soggiorno.

Gli interessati che dimostrino di avere vitto e alloggio assicurati durante il loro soggiorno in Portogallo saranno dispensati dall'obbligo di essere in possesso di tali importi.

SLOVENIA

70 euro per persona e per giorno di soggiorno previsto.

SLOVACCHIA

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c) della legge n. 48/2002 Z. z. relativa al soggiorno degli stranieri, lo straniero è tenuto a provare, a richiesta, che dispone, per ogni giorno del soggiorno, di una somma, espressa in valuta convertibile, pari almeno alla metà del salario minimo previsto dalla legge n. 90/1996 Z. z. relativa al salario minimo, modificata; uno straniero di età inferiore a 16 anni è tenuto a provare che dispone di mezzi finanziari per il soggiorno pari alla metà del salario minimo.

FINLANDIA

L'importo su cui si basano gli agenti incaricati della sorveglianza delle frontiere all'atto del controllo dei mezzi di sostentamento ammonta attualmente a 40 euro per persona al giorno.

SVEZIA

La legge svedese non prevede un importo di riferimento per l'attraversamento delle frontiere. L'ufficiale preposto al controllo decide caso per caso se lo straniero abbia mezzi di sostentamento adeguati.

ISLANDA

In virtù della legge islandese, gli stranieri devono dimostrare di essere in possesso di denaro sufficiente per soddisfare le loro necessità in Islanda e per effettuare il viaggio di ritorno. In pratica l'importo di riferimento è pari a 4000 ISK per persona. Per le persone le cui spese di soggiorno sono sostenute da un terzo, questo importo è diviso per due. L'importo totale minimo è di 20000 ISK per ogni ingresso.

NORVEGIA

Ai sensi dell'articolo 27, lettera d) della legge norvegese sull'immigrazione, ogni cittadino straniero che non sia in grado di dimostrare che dispone di mezzi sufficienti per il soggiorno nel Regno di Norvegia e per il viaggio di ritorno, o che può contare su tali mezzi, può essere respinto alla frontiera.

Gli importi ritenuti necessari sono determinati individualmente e le decisioni sono adottate caso per caso. Si tiene conto della durata del soggiorno, del fatto che il cittadino straniero sarà alloggiato presso la sua famiglia o da conoscenti, che dispone di un titolo di trasporto per il viaggio di ritorno e che è stata fornita una garanzia per il suo soggiorno (a titolo indicativo, è ritenuto sufficiente un importo di 500 NOK al giorno per i visitatori che non soggiornano presso parenti o conoscenti).

ALLEGATO IV
Modalità di controllo ai valichi di frontiera ⁸⁹

1. Il controllo approfondito dei cittadini dei paesi terzi, quale previsto all'articolo 6, paragrafo 3, comporta, in particolare:

a) un esame approfondito per verificare:

- se il documento presentato non è scaduto, se è valido per l'attraversamento della frontiera e, all'occorrenza, se è provvisto del visto richiesto;
- se il documento presenta indizi di falsificazione o di contraffazione ⁹⁰;

b) le verifiche relative alla provenienza e alla destinazione della persona, come pure allo scopo del viaggio e, se necessario, il controllo dei documenti giustificativi corrispondenti;

c) la verifica che la persona dispone di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno o per il transito verso un paese terzo, ovvero che è in grado di ottenere legalmente detti mezzi ed è titolare, se del caso, di un'assicurazione medica per il viaggio;

d) la verifica che la persona, il suo veicolo e gli oggetti da essa trasportati non costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Tale verifica comporta in particolare la consultazione diretta dei dati e delle segnalazioni relativi alle persone e, se necessario, agli oggetti integrati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) e negli archivi nazionali di ricerca e, se del caso, l'attuazione della condotta da adottare riguardo a tale segnalazione. Qualora, consultando il SIS, si constati l'esistenza di una segnalazione in base agli articoli da 95 a 100 della convenzione di Schengen, si attuerà in primo luogo la condotta da eseguire che apparirà sullo schermo.

2. Tutti i posti di frontiera (terrestri, marittimi e aeroportuali) devono annotare su un registro ⁹¹ manuale o elettronico le informazioni di servizio ed ogni informazione particolarmente importante. Le seguenti indicazioni devono, in particolare, essere annotate:

- il nome della guardia di frontiera e quello degli altri agenti di ogni squadra;
- gli snellimenti del **controllo** delle persone applicati conformemente all'articolo 7;
- il rilascio di documenti sostitutivi del passaporto e del visto alla frontiera;
- i fermi per accertamenti e le denunce (infrazioni penali ed amministrative);

⁸⁹ **FR** ha proposto di modificare il titolo in "Controlli approfonditi".

FI ha sottolineato che, come già indicato per l'articolo 6, la terminologia dell'allegato IV dovrebbe anch'essa essere allineata con quella del Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e del "catalogo Schengen delle migliori pratiche".

EE ha formulato una riserva in merito all'allegato IV.

ES e **FI** ritengono che si debba aggiungere un paragrafo sui controlli approfonditi dei cittadini UE.

⁹⁰ **NL** ha ricordato che dovrebbe essere esaminata anche la questione delle frodi basate sulla somiglianza.

⁹¹ **LT** ha proposto di sostituire il termine "registro" con "elenco speciale" o "base di dati".

- i rifiuti d'ingresso e divieti di uscita (numero e cittadinanza);
- i codici di sicurezza dei timbri d'ingresso e di uscita, l'identità della guardia di frontiera che utilizza i timbri, nonché informazioni riguardanti i timbri smarriti o rubati;
- le altre misure di polizia e giudiziarie particolarmente importanti;
- gli eventi particolari.

ALLEGATO V
Modelli di segnaletica esposti nelle diverse
corsie ai valichi di frontiera

Parte A



⁹² Nessun logo è richiesto per la Norvegia e l'Islanda.

Parte B

TUTTI I
PASSAPORTI

Parte C




93



⁹³ Nessun logo è richiesto per la Norvegia e l'Islanda.

TUTTI I
PASSAPORTI



Autobus

TUTTI I
PASSAPORTI



Autocarri

ALLEGATO VI
Modalità dell'apposizione dei timbri ⁹⁴

1. In caso d'ingresso **ed uscita** di persone soggette all'obbligo del visto il timbro deve essere apposto, se possibile, in modo tale da coprire il bordo del visto senza alterare l'intelligibilità delle diciture del visto né le sicurezze visibili della vignetta visto. Qualora sia necessario apporre più timbri (ad esempio, nel caso di un visto per più ingressi), questi dovranno trovarsi sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto.

Se tale pagina non è utilizzabile, il timbro sarà apposto sulla pagina seguente. ⁹⁵

2. Per la verifica d'ingresso e di uscita sono usati timbri di forma diversa (rettangolare per l'ingresso, rettangolare con gli angoli arrotondati per l'uscita). Tali timbri contengono la o le lettere che identificano lo Stato, l'indicazione del posto di frontiera, la data, il numero d'ordine, nonché un pittogramma per indicare il tipo di frontiera attraversata (terrestre, marittima o aerea).

I timbri presentano altresì un codice di sicurezza a due cifre, modificato ad intervalli regolari non superiori ad un mese. ⁹⁶

3. Gli Stati membri devono assicurarsi che i punti di contatto nazionali responsabili dello scambio d'informazioni sui codici di sicurezza dei timbri all'ingresso e all'uscita utilizzati ai valichi di frontiera beneficino di un accesso immediato ⁹⁷ alle informazioni relative ai timbri comuni d'ingresso e di uscita utilizzati alla frontiera esterna dello Stato membro interessato, e, in particolare, alle informazioni relative all'indicazione:

- del valico di frontiera che utilizzerà un determinato tipo di timbro;
- dell'identità dell'agente incaricato del controllo di frontiera che apporrà un timbro in un determinato momento;
- del codice di sicurezza di cui è provvisto ciascun timbro in un determinato momento.

Le domande d'informazioni relative ai timbri comuni di ingresso e di uscita sono presentate attraverso i summenzionati punti di contatto nazionali.

I punti di contatto nazionali sono inoltre incaricati di trasmettere immediatamente agli altri punti di contatto, al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione le informazioni sulle modifiche concernenti i punti di contatto, nonché sui timbri smarriti o rubati.

⁹⁴ LV ha proposto di modificare il titolo.

EL ha rilevato che il manuale comune conteneva disposizioni più dettagliate sull'apposizione di timbri che dovrebbero essere inserite anche nell'allegato VI.

⁹⁵ DE ha proposto di aggiungere una nuova frase: "Non deve essere apposto alcun timbro sulla zona riservata alla lettura ottica".

⁹⁶ LV ha proposto un periodo di tre mesi.

ES ha sottolineato l'obbligo di utilizzare il timbro armonizzato già esistente e ha suggerito di inserire tale obbligo nel testo. Secondo **la Comm.** si potrebbe aggiungere una frase che rinvii alla decisione del comitato esecutivo sulle caratteristiche di sicurezza dei timbri. ES ha rilevato che taluni elementi dei timbri sono riservati e ha suggerito di inserirli nella guida pratica.

⁹⁷ SE ha proposto di modificare il punto 3 come segue: "Gli Stati membri devono timbri utilizzati ai valichi di frontiera **possano accedere senza indugio** alle informazioni...".

ALLEGATO VII

Parte A: Modalità di rifiuto d'ingresso ⁹⁸

1. In caso di rifiuto d'ingresso, la competente guardia di frontiera:
 - completa il modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera, quale figura nella Parte B e ne rimette un esemplare al cittadino di paesi terzi oggetto del provvedimento ⁹⁹;
 - appone sul passaporto un timbro d'ingresso e lo barra, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi di rifiuto d'ingresso, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento sopra previsto;
 - nel caso di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, se egli constata che il titolare di un visto per un soggiorno di breve durata è segnalato ai fini della non ammissione nel SIS, esso procederà all'annullamento del visto, mediante apposizione del timbro "ANNULLATO". Le autorità centrali devono essere subito informate di tale decisione. La procedura da seguire figura al punto 2.1 dell'allegato 14 delle Istruzioni consolari ¹⁰⁰;
 - annota ogni rifiuto d'ingresso su un registro o in un elenco con indicazione dell'identità della persona, della sua nazionalità, degli estremi del documento che consente di attraversare la frontiera, nonché del motivo e della data del rifiuto d'ingresso;
 - in caso di concorso di motivi che giustificano il rifiuto d'ingresso e l'arresto di un cittadino di paesi terzi, prende contatto con le autorità giudiziarie competenti per decidere la condotta da tenere ai sensi del diritto nazionale.
2. Se il cittadino di paesi terzi colpito da un provvedimento di respingimento è stato condotto alla frontiera da un vettore per via aerea, marittima o terrestre, l'autorità localmente responsabile:

⁹⁸ EE ha proposto di aggiungere "alla frontiera" per coerenza con il titolo del modello uniforme.

⁹⁹ DE ha proposto di aggiungere la seguente frase "Il cittadino di paesi terzi in questione firma/accusa la ricezione del modello uniforme di provvedimento di respingimento, che rimane presso il valico di frontiera."

¹⁰⁰ DE ha proposto di aggiungere la seguente frase: "L'elemento otticamente variabile della vignetta visto (cinegramma), l'elemento di sicurezza "effetto immagine latente" e la scritta "visto" sono eliminati cancellandoli con una matita appuntita per evitare ogni successivo abuso".

- deve ordinare al vettore di riprendere immediatamente a proprio carico il cittadino in questione e indirizzarlo o verso lo Stato terzo dal quale è stato trasportato ¹⁰¹, o verso lo Stato terzo che ha rilasciato il documento che consente di attraversare la frontiera o verso qualsiasi altro Stato terzo in cui sia garantita la sua ammissione. Se il vettore non è in grado di eseguire immediatamente tale ordine, dovrà immediatamente provvedere a farlo eseguire da un altro vettore. Le spese di alloggio, di vitto nonché quelle inerenti al viaggio di ritorno saranno ascritte al vettore, ai sensi della direttiva 2001/51/CE del Consiglio del 28 giugno 2001 ¹⁰²;

- fino al momento dell'esecuzione dell'ordine, egli è tenuto ad adottare le misure necessarie, nel rispetto del diritto nazionale e tenendo conto delle circostanze locali, allo scopo di impedire l'ingresso illecito dei cittadini di paesi terzi ai quali è stato rifiutato l'ingresso.

¹⁰¹ **DE** ha proposto di aggiungere "o ha iniziato il viaggio".

¹⁰² GU L 187, del 10.7.2001, pag. 45.

Parte B:
Modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera ¹⁰³

Indicazione dello Stato



LOGO DELLO STATO (Indicazione dell'Ufficio)

104

RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA

Il giorno _____ alle ore _____, presso il valico di frontiera di _____,

innanzi a noi sottoscritti _____ è presente:

cognome _____ nome _____

nato/a _____ il _____ sesso _____

nazionalità _____ residente a _____

identificato/a) a mezzo di _____ numero _____

rilasciato a _____ il _____

munito/a di un visto n. _____ concesso da _____

della durata di _____ giorni per i seguenti motivi _____

Proveniente da _____, a mezzo di _____ (identificare il mezzo di trasporto utilizzato, ad es. il numero di volo) il quale è reso edotto che nei suoi confronti è stato adottato un provvedimento di respingimento, a norma (indicazione degli estremi della normativa nazionale vigente) per i seguenti motivi:

¹⁰³ ES ha proposto di modificare il modello uniforme per tener conto del caso in cui la persona è rimasta oltre il periodo autorizzato, nonché del caso di individuazione di un permesso soggiorno falsificato.

¹⁰⁴ Nessun logo è richiesto per la Norvegia e l'Islanda.

- (A) Sprovvisto/a di documento/i di viaggio valido/i
- (B) In possesso di documento di viaggio falso, contraffatto, alterato
- (C) Sprovvisto/a di visto valido
- (D) In possesso di visto falso, contraffatto, alterato
- (E) Sprovvisto/a d'idonea documentazione attestante scopo e condizione del soggiorno
- (F) Sprovvisto/a di sufficienti mezzi di sussistenza in relazione al periodo ed alle modalità del soggiorno, nonché al rientro verso il paese di origine o di transito
- (G) È segnalato/a ai fini della non ammissione
- nel SIS
- nel registro nazionale
- (H) È considerato/a pericoloso/a per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri dell'Unione europea (ogni Stato deve indicare i riferimenti normativi nazionali relativi a tale ipotesi di respingimento)

105

Commenti:

L'interessato/a può presentare ricorso avverso il provvedimento di respingimento secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale. Copia del presente atto viene consegnata all'interessato/a (ciascuno Stato deve indicare i riferimenti alla legislazione nazionale riguardante il diritto di ricorso).

L'interessato

Il funzionario addetto
al controllo

¹⁰⁵ EL ha proposto di aggiungere la rubrica "Altri motivi" per tener conto dei motivi nazionali di rifiuto d'ingresso.

ALLEGATO VIII

Elenco dei servizi nazionali incaricati di compiti di guardia di frontiera

I servizi nazionali incaricati di compiti di guardia di frontiera dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, previsti all'articolo 13, paragrafo 2, sono:

- per il Regno del Belgio: Polizia federale (Police fédérale / Federale Politie) e Dogana.
- per la Repubblica ceca: i dipartimenti del servizio di polizia degli stranieri e di frontiera sono incaricati di eseguire i controlli delle persone ai valichi di frontiera, alla frontiera verde e agli aeroporti internazionali. I corrispondenti uffici doganali di frontiera sono incaricati dei controlli delle merci;
- per il Regno di Danimarca: Politiet (polizia danese);
- per la Repubblica federale di Germania: Bundesgrenzschutz, Dogana, Polizia dei Länder in Baviera, Brema e Amburgo;
- per la Repubblica di Estonia: l'Ufficio della Guardia di frontiera (Piirivalveamet) e l'Ufficio delle dogane (Tolliamet);
- per la Repubblica ellenica: Ελληνική Αστυνομία (Helliniki Astynomia), Λιμενικό Σώμα (Limeniko Soma), Τελωνεία (Telonia);
- per il Regno di Spagna: Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Servicios de Aduanas;
- per la Repubblica francese: DCPAF (Direction centrale de la police aux frontières), dogana;
- per la Repubblica italiana: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza;
- per la Repubblica di Cipro: Αστυνομία Κύπρου (Polizia di Cipro), Τμήμα Τελωνείων (Dipartimento delle dogane e accise);
- per la Repubblica di Lettonia: Valsts robežsardze (Guardia nazionale di frontiera), Muita (Dogane), Sanitārā robežinspekcija (Ispezione sanitaria alle frontiere);
- per la Repubblica di Lituania: il Servizio della Guardia nazionale di frontiera alle dipendenze del ministero dell'interno;
- per il Granducato di Lussemburgo: Dogana, "Service spécial de la Gendarmerie" nell'aeroporto;
- per la Repubblica di Ungheria: la Guardia di frontiera;
- per la Repubblica di Malta: la Polizia dell'immigrazione e il Dipartimento delle dogane;
- per il Regno dei Paesi Bassi: Koninklijke Marechaussee, Dogana (dazi ed accise), Polizia comunale a Rotterdam (porto);
- per la Repubblica d'Austria: Bundespolizei (polizia federale), gendarmeria, dogane;

- per la Repubblica di Polonia: la Guardia di frontiera;
- per la Repubblica portoghese: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Direcção-Geral de Alfândegas, Brigada Fiscal da Guarda Nacional Republicana ;
- per la Repubblica di Slovenia: Polizia e Dogane, queste ultime solo ai valichi di frontiera con la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria;
- per la Repubblica slovacca: polizia di frontiera e Dogane;
- per la Repubblica di Finlandia: Guardia di frontiera, dogana e polizia;
- per il Regno di Svezia: il controllo alle frontiere è svolto essenzialmente dalla polizia che può essere assistita dal servizio delle dogane, dai guardiacoste e dall'Ufficio delle migrazioni. Il controllo delle persone in mare è compito dei guardiacoste;
- per la Repubblica d'Islanda: Ríkislögreglustjóri (Direttore generale della polizia nazionale), Lögreglustjórar (Capi delle circoscrizioni di polizia);
- per il Regno di Norvegia: in linea di massima i controlli alle frontiere esterne competono alla polizia; in taluni casi e su richiesta del Capo della polizia locale questi compiti possono essere affidati al servizio delle dogane o alle forze armate (più precisamente i guardiacoste o la guarnigione Varanger-Sud). In tali casi detti servizi esercitano poteri di polizia limitati.

**Modalità di controllo specifiche relative ai vari tipi di frontiera e ai diversi mezzi di trasporto
utilizzati per l'attraversamento delle frontiere esterne**

1. Frontiere terrestri

1.1. Controllo del traffico stradale

1.1.1. Per garantire un controllo efficace delle persone e assicurare, nel contempo, che il traffico stradale sia scorrevole e sicuro, la circolazione ai valichi di frontiera deve essere opportunamente regolata. Se necessario, saranno adottate misure che canalizzino o che blocchino il traffico, tenuto conto degli accordi relativi agli uffici nazionali ove si effettuano controlli giustapposti.

1.1.2. Alle frontiere terrestri, gli Stati membri possono, se lo ritengono appropriato e se le circostanze lo consentono, predisporre dei corridoi od organizzare corsie separate a determinati valichi di frontiera, conformemente all'articolo 8.

L'utilizzo dei corridoi o delle corsie separate può essere sospeso in ogni momento dalle autorità competenti degli Stati membri, in circostanze eccezionali e quando la situazione del traffico e lo stato delle infrastrutture lo richiedano.

Gli Stati membri possono cooperare con i paesi vicini per l'allestimento dei corridoi e delle corsie separate ai valichi di frontiera esterni.

1.1.3. Se uno Stato membro decide di allestire corsie od organizzare corsie separate, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, sulle indicazioni minime da usare nella segnaletica.

Allo stesso modo, possono essere previste ed allestite corsie specifiche per le persone che beneficiano del regime del traffico frontaliero locale¹⁰⁷.

¹⁰⁶ **EE** ha formulato una riserva d'esame.

¹⁰⁷ **ES** ha ricordato che le disposizioni in materia di traffico frontaliero locale sono subordinate alla presentazione di una nuova proposta della Commissione su tale tipo di traffico e preferisce attendere i risultati delle discussioni su detta nuova proposta. **Comm.** ha spiegato brevemente la situazione per quanto riguarda la nuova proposta sul traffico frontaliero locale, tenuto conto della nuova modifica nella procedura (codecisione) in relazione alle misure inerenti alle frontiere a decorrere dal 1° gennaio 2005. Le nuove proposte sono previste per l'inizio del 2005.

1.1.4. Le persone che viaggiano a bordo di autoveicoli possono, di regola, rimanere nel veicolo durante il controllo. Tuttavia, se necessario, le persone possono essere invitate a **scendere** dall'autoveicolo. Il controllo deve essere effettuato al di fuori della pensilina, accanto all'autoveicolo ¹⁰⁸. Controlli approfonditi dovranno aver luogo, se le condizioni locali lo consentono, ai bordi della carreggiata in apposite piazzuole. Per motivi di sicurezza del personale, i controlli dovranno essere effettuati, se possibile, da due guardie di frontiera.

In caso di traffico intenso, e a condizione che le condizioni locali lo consentano, si effettuerà, innanzitutto, il controllo dei passeggeri degli autobus di linea locali.

1.2. Controllo del traffico ferroviario

1.2.1. Le autorità responsabili del controllo di frontiera provvedono affinché siano controllati sia i passeggeri che il personale ferroviario ¹⁰⁹. Il controllo del traffico ferroviario può avere luogo in due modi:

- durante lo stazionamento nella prima stazione di arrivo o partenza nel territorio di uno Stato membro;
- nel treno, durante il viaggio stesso.

Questo controllo deve essere eseguito tenendo conto delle disposizioni degli accordi relativi agli uffici nazionali ove si effettuano controlli giustapposti. ¹¹⁰

1.2.2. Al fine di agevolare il traffico ferroviario di treni passeggeri ad alta velocità, gli Stati interessati direttamente dalla tratta del treno possono, di comune accordo, decidere che il controllo **nei treni** provenienti da paesi terzi sia effettuato nelle singole stazioni di destinazione e/o sul treno durante la corsa fra tali stazioni, nella misura in cui i passeggeri restano a bordo del treno.

¹⁰⁸ **PL** e **FI** hanno proposto di aggiungere che in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli il controllo possa essere effettuato all'interno della pensilina. **FI** ha proposto di invertire il principio affinché il controllo avvenga, di norma, all'interno della pensilina.

¹⁰⁹ **FR** ha proposto di aggiungere "compresi coloro che attraversano le frontiere esterne a bordo di treni merci o treni vuoti", come già previsto al punto 3.2.1. del manuale comune.

¹¹⁰ **DE** ha proposto di inserire un nuovo capoverso alla fine del punto 1.2.1., redatto come segue: "Se il controllo è effettuato nel treno la procedura di controllo può essere avviata durante la fermata nella stazione che è considerata l'ultima fermata prima dell'attraversamento della frontiera esterna."

Se il vettore è autorizzato, nel caso di treni provenienti da Stati terzi con più fermate nel territorio degli Stati membri, ad imbarcare passeggeri esclusivamente per il resto della tratta nel territorio degli Stati membri, essi sono sottoposti ad un controllo di entrata nella stazione di destinazione o a bordo del treno. ¹¹¹

In caso contrario i viaggiatori sono sottoposti ad un controllo di uscita secondo analoghe modalità ¹¹².

1.2.3. I passeggeri che desiderano prendere il treno nelle circostanze descritte al punto 1.2.2, nel territorio degli Stati membri, devono essere informati chiaramente, prima della partenza, che possono essere sottoposti ad un controllo di persona durante il viaggio o nella stazione di destinazione.

1.2.4. La guardia di frontiera localmente responsabile può ordinare che, ad intervalli irregolari o per motivi particolari ¹¹³, se necessario con l'appoggio del capotreno, siano controllati i vagoni per accertare che nei loro vani non si nascondano persone od oggetti sottoposti al controllo di frontiera.

1.2.5. Se sussistono indizi che fanno presumere che nel treno si nascondono persone segnalate o sospettate di aver commesso un'infrazione o cittadini di paesi terzi che intendono entrare illegalmente nel territorio, la guardia di frontiera responsabile, se non può intervenire conformemente alle disposizioni nazionali, informerà gli Stati membri verso il territorio dei quali o attraverso il territorio dei quali viaggia il treno.

¹¹¹ **FR** ha sottolineato che bisognerebbe inserire una disposizione per un terzo tipo di controllo, vale a dire i treni provenienti da Stati membri che non applicano l'acquis di Schengen per quanto riguarda il controllo di frontiera e diretti verso altri Stati membri che applicano l'acquis di Schengen per quanto riguarda il controllo di frontiera, per esempio l'Eurostar.

¹¹² **SI** ha proposto di sopprimere il secondo e terzo capoverso del punto 1.2.2.

¹¹³ **SI** ha proposto di sopprimere le parole "ad intervalli irregolari o per motivi particolari".

2. Frontiere aeree

2.1. Modalità di controllo negli aeroporti internazionali

2.1.1. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché la società aeroportuale adotti le misure necessarie ¹¹⁴ al fine di separare fisicamente i flussi di passeggeri provenienti dai voli interni o ad essi diretti da un lato, e i flussi dei passeggeri provenienti dagli altri voli o ad essi diretti, dall'altro. A tal fine, devono essere predisposte, in tutti gli aeroporti internazionali, infrastrutture appropriate.

2.1.2. Il luogo del controllo delle persone, compreso il controllo dei bagagli a mano, sarà determinato nel seguente modo ¹¹⁵:

- a) i passeggeri di un volo in provenienza da uno Stato terzo, che si imbarcano su un volo interno, sono sottoposti ad un controllo all'entrata nell'aeroporto di arrivo del volo in provenienza da uno Stato terzo. I passeggeri di un volo interno che si imbarcano su un volo a destinazione di uno Stato terzo ("transfer passengers") sono controllati all'uscita nell'aeroporto di partenza di quest'ultimo volo.
- b) Per i voli in provenienza o a destinazione di Stati terzi senza "transfer passengers" e per i voli con più scali negli aeroporti degli Stati membri senza cambio di aereo:
 - i) i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di Stati terzi senza "transfer", precedente o successivo, nel territorio degli Stati membri, sono sottoposti ad un controllo di entrata nell'aeroporto di arrivo e ad un controllo di uscita nell'aeroporto di partenza;
 - ii) i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di Stati terzi con più scali nel territorio degli Stati membri senza cambio di aereo (passeggeri in transito) e senza imbarco durante il tratto nel territorio degli Stati membri, sono controllati all'entrata nell'aeroporto di destinazione ed all'uscita nell'aeroporto d'imbarco;

¹¹⁴ **DE**, sostenuta da **FI** e **LV**, ha proposto la seguente nuova redazione della prima frase: "Le autorità competenti sostengono la società aeroportuale adottando le misure necessarie per assicurare ...". **EL** ha chiesto che siano chiarite le attività che la società aeroportuale dovrebbe svolgere. **ES** ha sottolineato che la decisione finale spetta all'autorità responsabile del controllo di frontiera. **IT** ha sostenuto il testo attuale.

¹¹⁵ **DE** ha dichiarato che bisognerebbe utilizzare l'introduzione seguente: "Il luogo del controllo di frontiera sarà determinato nel modo seguente:"

iii) se il vettore è autorizzato, nel caso di voli provenienti da Stati terzi con più scali nel territorio degli Stati membri, ad imbarcare passeggeri esclusivamente per il resto del tratto in tale territorio, questi sono sottoposti ad un controllo di uscita all'aeroporto di imbarco e ad un controllo di entrata all'aeroporto di arrivo.

I controlli dei passeggeri che, al momento di questi scali, si trovano già a bordo dell'aereo e che non si sono imbarcati nel territorio degli Stati membri, si effettuano conformemente alla lettera b), punto ii). La procedura inversa vale per i voli di questa categoria, quando il paese di destinazione è uno Stato terzo.

2.1.3. Il controllo delle persone ¹¹⁶ non si effettua di norma nell'aereo o alla porta di uscita, a meno che le circostanze lo richiedano ¹¹⁷. Al fine di assicurare che i passeggeri siano controllati negli aeroporti designati quali valichi di frontiera autorizzati, conformemente alle disposizioni degli articoli da 6 a 11, gli Stati membri devono, d'intesa con le autorità aeroportuali ed il vettore, adottare le misure appropriate per canalizzare il traffico verso le installazioni riservate al controllo ¹¹⁸.

Gli Stati membri provvedono affinché la società aeroportuale prenda le dovute misure per impedire l'accesso non autorizzato nelle zone riservate, come per esempio l'area di transito. Il controllo nell'area di transito non è di norma effettuato, a meno che le circostanze lo richiedano; il controllo può essere effettuato in particolare sulle persone soggette ad un visto di transito aeroportuale per verificare che tali persone siano effettivamente in possesso di tale visto.

¹¹⁶ **DE** ha proposto di fare riferimento al "controllo di frontiera" anziché al "controllo delle persone".

¹¹⁷ **Pres.** ha rilevato che il testo di questa frase, in particolare le parole "a meno che le circostanze lo richiedano", dovrebbe essere specificato in quanto nella sua attuale formulazione permetterebbe di eludere facilmente la regola generale.

¹¹⁸ **DE** ha proposto di sostituire la parte della frase che inizia con le parole "i passeggeri siano ..." con il testo seguente: "i passeggeri siano controllati conformemente alle disposizioni degli articoli da 6 a 11, le autorità aeroportuali e il vettore devono adottare le misure appropriate per canalizzare il traffico verso le installazioni riservate al controllo.".

2.1.4. Se per causa di forza maggiore, per pericolo imminente o per ordine delle autorità, un aereo che esegue un volo internazionale è costretto ad atterrare in un luogo non autorizzato quale valico di frontiera, il volo può proseguire soltanto previa autorizzazione delle autorità addette al controllo e alla sorveglianza di frontiera¹¹⁹ o delle autorità doganali. Lo stesso vale quando un aereo straniero¹²⁰ procede ad un atterraggio non autorizzato. In ogni caso, si applicano al controllo dei passeggeri le disposizioni degli articoli da 6 a 11.

2.2. Modalità di controllo negli aerodromi

2.2.1. Si deve assicurare che i passeggeri siano controllati anche negli aerodromi - ossia gli aeroporti che non hanno, ai sensi del diritto nazionale interessato, lo status di aeroporti internazionali, ma che sono tuttavia aperti d'ufficio a voli internazionali, ai sensi delle disposizioni degli articoli da 6 a 11.

2.2.2. Negli aerodromi si può rinunciare a dispositivi volti ad assicurare la separazione fisica dei passeggeri dei voli interni e dei voli internazionali, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile¹²¹. Se il volume del traffico non lo richiede, non è necessaria la permanenza delle guardie di frontiera purché sia garantito che, in caso di necessità, il personale possa essere sul posto in tempo utile.

2.2.3. Qualora le guardie di frontiera non siano presenti in permanenza in un aerodromo, il gestore ha l'obbligo di informare in tempo utile le autorità incaricate del controllo di frontiera dell'atterraggio e del decollo di un aereo che effettua voli internazionali. È ammesso il ricorso ad agenti di polizia ausiliari, nella misura in cui ciò sia previsto dalla legislazione nazionale.

¹¹⁹ **SI** ha proposto di sostituire le parole "al controllo e alla sorveglianza di frontiera" con "al controllo di frontiera".

¹²⁰ **SI** e **ES** hanno proposto di fare riferimento a un "aereo che esegue un volo internazionale" anziché a un "aereo straniero" al fine di conformarsi alla prima frase del punto 2.1.4.

¹²¹ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

2.3. Modalità di controllo dei passeggeri di voli privati

2.3.1. Per quanto concerne i voli privati, il comandante di bordo deve trasmettere alle autorità di frontiera dello Stato membro di destinazione e, se necessario, dello Stato membro di primo ingresso, prima del decollo, una dichiarazione generale comportante in particolare un piano di volo conforme all'allegato 2 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale e le informazioni sull'identità dei passeggeri.

2.3.2. Se i voli privati in provenienza da uno Stato terzo e a destinazione di uno Stato membro fanno scalo nel territorio di altri Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro di ingresso devono procedere al controllo ¹²² delle persone ed apporre un timbro d'ingresso sulla dichiarazione generale prevista al punto 2.3.1.

2.3.3. Se non si può stabilire con certezza che un volo proviene da uno Stato membro o è diretto esclusivamente verso il territorio degli Stati membri senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo, le autorità competenti devono, negli aeroporti e negli aerodromi, procedere ad un controllo delle persone conformemente ai punti 2.1 e 2.2.

2.3.4. Il regime di atterraggio e decollo di alianti, di ultraleggeri, di elicotteri, di aeromobili di fabbricazione artigianale, con i quali si possono coprire soltanto brevi distanze, nonché di aerostati, è disciplinato conformemente alla legislazione nazionale e, se del caso, conformemente agli accordi bilaterali.

¹²² DE ha proposto "controllo di frontiera" anziché "controllo delle persone".

3. Frontiere marittime ¹²³

3.1. Modalità di controllo generali del traffico marittimo

3.1.1 Il controllo delle navi è effettuato nel porto di arrivo o di partenza, a bordo della nave o nell'area all'uopo destinata nelle immediate adiacenze della nave. Tuttavia, in virtù di appositi accordi, il controllo può essere effettuato anche nel corso della traversata o, all'atto dell'arrivo o della partenza della nave, nel territorio di un paese terzo.

Il controllo deve mirare in particolare a che sia l'equipaggio sia i passeggeri soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b) ¹²⁴.

3.1.2. [...]

3.1.3. Il comandante della nave ¹²⁵ deve provvedere a stilare, in duplice copia, un elenco dell'equipaggio e, se del caso, dei passeggeri, secondo le modalità previste dalla direttiva 98/41/CE ¹²⁶ e dalla direttiva 2002/6/CE ¹²⁷. Al momento dell'arrivo nel porto, deve trasmettere tale elenco **alla guardia di frontiera** che effettua il controllo a bordo della nave o nelle sue immediate adiacenze. Se, per motivi di forza maggiore, l'elenco non può essere trasmesso **alla guardia di frontiera**, una copia deve essere consegnata al posto di frontiera o all'autorità marittima competente, che provvederà a trasmetterla senza indugio **alla guardia di frontiera** ¹²⁸.

Per quanto riguarda i collegamenti regolari effettuati da traghetto, il comandante della nave o in sua vece, l'agente incaricato della registrazione dei passeggeri non è tenuto a fornire l'elenco dei passeggeri. ¹²⁹

3.1.4. Un esemplare dei due elenchi, debitamente vistato dalla **guardia di frontiera**, è consegnato al comandante della nave che dovrà esibirlo su richiesta, durante tutto il periodo della sosta nel porto.

3.1.5. Il comandante della nave, o in sua vece la persona fisica o giuridica che rappresenta l'armatore (agente marittimo), deve segnalare senza indugio tutte le modifiche relative alla composizione dell'equipaggio o al numero dei passeggeri conformemente alle disposizioni della direttiva 98/41/CE e della direttiva 2002/6/CE.

¹²³ **MT** ha formulato una riserva d'esame sul capitolo "Frontiere marittime".

¹²⁴ **CY** ha formulato una riserva sul punto 3.1.1.

¹²⁵ **ES, PT, EE** hanno proposto di aggiungere la società di navigazione come menzionato al punto 3.1.5. ("persona fisica o giuridica").

¹²⁶ GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35. **ES** ha precisato che bisognerebbe sopprimere il riferimento alla direttiva 94/41/CE. **Comm.** ha sottolineato che, a suo parere, le due direttive devono essere considerate complementari, ma che rifletterà ulteriormente sull'opportunità di rinviare soltanto alla direttiva 2002/6/CE.

¹²⁷ GU L 67 del 9.3.2002, pag. 31.

¹²⁸ **FR** ha chiesto se sia opportuno inserire un riferimento alla direttiva del Consiglio concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24-27).

¹²⁹ **Comm.** rifletterà sulla soppressione di questa disposizione.

Il comandante della nave è inoltre tenuto a comunicare alle autorità competenti immediatamente e, quando possibile, prima dell'arrivo della nave nel porto, la presenza a bordo di passeggeri clandestini. Questi rimangono comunque sotto la responsabilità del comandante della nave.

3.1.6. Il comandante della nave deve comunicare a tempo debito e in conformità alle disposizioni vigenti nel porto in questione la partenza della nave alle autorità di frontiera¹³⁰; se ciò non è possibile, deve avvertire l'autorità marittima competente. Tali autorità provvederanno a ritirare il secondo esemplare dell'elenco o degli elenchi già precedentemente compilati e vistati.

3.2. Modalità di controllo specifiche per determinati tipi di navigazione marittima

Navi da crociera

3.2.1. Se una nave da crociera fa scalo¹³¹ in più porti successivi situati nel territorio degli Stati membri senza alcun approdo in un porto situato al di fuori di questo territorio, nessun controllo è di norma effettuato.¹³² Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi relativi alla sicurezza e all'immigrazione clandestina, può essere effettuato il controllo dei passeggeri della nave in questione.

3.2.2. Se una nave da crociera fa scalo in più porti successivi situati nel territorio degli Stati membri e in porti situati al di fuori di tale territorio si effettuano i controlli seguenti:

- controllo amministrativo¹³³ dell'elenco dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri della nave nel porto di entrata nel territorio dello Stato membro per accertare che i membri dell'equipaggio e i passeggeri soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b), d) e e) del presente regolamento;
- controllo di persona dei passeggeri, che sbarcano o si imbarcano, in ogni porto situato nel territorio degli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 6, 9 e 11 del presente regolamento¹³⁴.

¹³⁰ **DE** ha proposto un rinvio alla "guardia di frontiera".

¹³¹ **ES** ha proposto di inserire "esclusivamente".

¹³² **DE** ha proposto di sopprimere "di norma".

¹³³ **ES** si è dichiarata contraria ad un controllo soltanto amministrativo soltanto. Ha dichiarato che dovrebbe essere un controllo conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 della convenzione di Schengen.

¹³⁴ **ES** ha chiesto di chiarire questo trattino.

PT, sostenuto da **EE**, ha formulato una riserva e ha rinviato alla sua proposta (doc. 13497/04) che opera una distinzione fra sbarco e transito (permesso di scendere a terra quando le persone risalgono sulla nave per continuare il viaggio). **Comm.** ha sottolineato che potrebbero sorgere problemi per quanto riguarda l'acquis in materia di visti UE che non fa tale distinzione. Un permesso di scendere a terra rappresenterebbe un'esenzione pura e semplice che attualmente non è prevista dall'acquis per questa categoria di persone. **Comm.** ha proposto di rinviare la questione al Gruppo "Visti" per una discussione approfondita

EL ha dichiarato che la procedura proposta al punto 3.2.2. creerebbe notevoli problemi per l'apposizione di timbri sul passaporto dei passeggeri e ha chiesto di tener conto del basso rischio di immigrazione clandestina che rappresentano le navi da crociera

Navigazione da diporto

3.2.4. Gli Stati membri impongono alle imbarcazioni da diporto provenienti da un porto di ormeggio diverso dal loro di accostarsi in un porto d'ingresso autorizzato, al fine di effettuare, all'ingresso e all'uscita, il controllo delle persone a bordo ¹³⁵.

3.2.5. Le persone che praticano la navigazione da diporto con andata e ritorno in giornata, o in un breve periodo ¹³⁶, al porto di ormeggio abituale dell'imbarcazione situato nel territorio di uno Stato membro, e che sono conosciute dalle autorità portuali, non sono sottoposte ad un controllo sistematico. In base alla valutazione dei rischi in materia di immigrazione clandestina, e in particolare se le coste di uno Stato terzo sono situate in prossimità immediata del territorio dello Stato membro interessato, devono essere effettuati controlli personalizzati a campione e/o un'ispezione dell'imbarcazione.

3.2.6. Se l'ingresso di un'imbarcazione da diporto avviene eccezionalmente in un porto che non un valico di frontiera autorizzato, le autorità responsabili del **controllo di frontiera** dovranno essere avvisate se possibile prima dell'ingresso o, in ogni caso, al momento dell'arrivo dell'imbarcazione nel porto. Le autorità dovrebbero dare il loro accordo alla richiesta ¹³⁷. La segnalazione della presenza dei passeggeri viene effettuata presso le autorità portuali con il deposito dell'elenco delle persone a bordo. Tale elenco è a disposizione delle autorità responsabili del **controllo di frontiera**. Allo stesso modo, se per motivi di forza maggiore l'imbarcazione è obbligata ad accostare in un porto che non è un valico di frontiera autorizzato, le autorità portuali devono prendere contatto con le autorità del porto d'ingresso autorizzato più vicino per segnalare la presenza dell'imbarcazione.

¹³⁵ **ES** e **EL** hanno fatto presente che anche le imbarcazioni da diporto costituiscono un rischio bassissimo di immigrazione clandestina. **ES** ha sottolineato che la disposizione di cui al punto 3.2.4. è inaccettabile perché introdurrebbe l'obbligo di controllare le imbarcazioni da diporto che effettuano piccoli viaggi verso altri porti dello stesso Stato membro o di altri Stati membri.

¹³⁶ **Pres.** ha rilevato che andrebbe chiarita l'espressione "breve periodo".

¹³⁷ Il valore aggiunto di questa frase è dubbio.

3.2.7. All'atto del **controllo**, dovrà essere consegnato un documento in cui saranno riportate tutte le caratteristiche tecniche nonché il nome delle persone che si trovano a bordo. Una copia di tale documento è consegnata alle autorità dei porti d'ingresso e di uscita autorizzati. Un esemplare di tale elenco dovrà essere conservato con i documenti di bordo finché la nave resta nelle acque territoriali di uno Stato membro.

Pesca costiera

3.2.8. L'equipaggio a bordo di navi che esercitano la pesca costiera e che, in linea di principio, ritornano quotidianamente nel porto di immatricolazione della nave stessa o in un altro porto situato nel territorio degli Stati membri, senza gettare l'ancora in un porto situato nel territorio di Stati terzi, non è sottoposto a controllo sistematico. Tuttavia, in particolare se le coste di uno Stato terzo si trovano nelle immediate vicinanze del territorio di uno Stato membro, deve tenersi conto della valutazione dei rischi in materia di immigrazione clandestina per determinare la frequenza dei controlli a campione da effettuarsi. A seconda di tali rischi, devono essere effettuati controlli personali e/o un'ispezione della nave.

3.2.9. L'equipaggio a bordo di una nave che esercita la pesca costiera e che non è immatricolata in un porto situato nel territorio di uno Stato membro, è sottoposto a controllo conformemente alle disposizioni relative ai marittimi.

Il comandante della nave è tenuto a comunicare qualsiasi modifica dell'elenco dell'equipaggio o l'eventuale presenza di passeggeri alle autorità competenti.

Collegamenti effettuati da traghetti

3.2.10. Sono sottoposti a **controllo** i passeggeri dei traghetti che effettuano collegamenti regolari diversi da quelli di cui all'articolo 2, punto 4) ¹³⁸. Si applicano le seguenti disposizioni:

- a) occorre distinguere ¹³⁹ il controllo dei cittadini di paesi terzi da quello dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione. Devono essere effettuati, ove possibile, opportuni adeguamenti infrastrutturali, ai sensi dell'articolo 8;
- b) i passeggeri a piedi devono essere controllati separatamente;

¹³⁸ **Pres.** ha fatto presente che il testo risulterebbe più chiaro se si riferisse a "collegamenti regolari effettuati da traghetti con porti situati in paesi terzi".

¹³⁹ **ES** e **EL** hanno sottolineato che una separazione fisica è solo facoltativa per i porti. Si dovrebbe chiarire il termine "distinguere".

- c) il controllo degli occupanti di un'auto avviene nel veicolo stesso;
- d) i passeggeri di autobus sono trattati allo stesso modo dei passeggeri a piedi. Essi devono lasciare l'autobus al fine di sottoporsi ai controlli;
- e) gli autisti di autocarri e i loro eventuali accompagnatori sono controllati nel veicolo stesso. In linea di principio, tale controllo deve essere organizzato separatamente dal controllo degli altri passeggeri;
- f) al fine di assicurare la scorrevolezza dei controlli è necessario prevedere un numero adeguato di posti di controllo e, se del caso, predisporre una seconda linea di controllo;
- g) ai fini, in particolare, dell'intercettazione di immigrati clandestini, i veicoli utilizzati dai passeggeri e, se del caso, il loro carico, nonché altri oggetti trasportati, devono essere sottoposti almeno a controlli a campione;
- h) i membri dell'equipaggio di traghetti sono trattati come i membri dell'equipaggio di navi mercantili.

4. Navigazione nelle acque interne

4.1. Per “navigazione interna con attraversamento di una frontiera esterna”, si intende l'utilizzazione a titolo professionale, nonché per diporto, di qualsiasi tipo di nave, di imbarcazione e di mezzo galleggiante su fiumi, corsi d'acqua, canali e laghi.

4.2. Sulle navi utilizzate per scopi professionali, sono considerati membri dell'equipaggio o persone ad essi equiparate il capitano e le persone arruolate a bordo e che figurano nell'elenco dell'equipaggio, nonché i loro familiari purché risiedano a bordo.

4.3. Al controllo della navigazione considerata dal presente capo, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni pertinenti dei punti 3.1 e 3.2.

ALLEGATO X

Regimi speciali per determinate categorie di persone¹⁴⁰

1. Piloti di aeronavi e altri membri dell'equipaggio

1.1. I titolari di una licenza di pilota o di un tesserino di membro di equipaggio ("*Crew Member Certificate*"), previsti all'allegato 9 della convenzione sull'aviazione civile del 7 dicembre 1944, possono, nell'esercizio delle loro funzioni e sulla base di tali documenti:

- imbarcarsi e sbarcare nell'aeroporto di scalo o di destinazione situato sul territorio di uno Stato membro;
- recarsi sul territorio del comune ove si trova l'aeroporto di scalo o di destinazione situato sul territorio di uno Stato membro;
- raggiungere, con ogni mezzo di trasporto, un aeroporto situato sul territorio di uno Stato membro al fine di imbarcarsi su un aereo in partenza da tale aeroporto.

In tutti gli altri casi si applicano i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

1.2. Ai controlli degli equipaggi di aeronavi si applicano le disposizioni degli articoli da 6 a 11. Per quanto possibile, il controllo del personale di volo deve essere effettuato prioritariamente. Ciò significa che tale controllo deve essere effettuato prima di quello dei passeggeri in appositi posti di controllo. L'equipaggio di volo, conosciuto dal personale responsabile del **controllo di frontiera** nell'esercizio delle sue funzioni, può essere oggetto solo di controlli a campione.

¹⁴⁰ ES ha ricordato che in questo allegato dovrebbero figurare anche le modalità da applicare per altre categorie di persone, compresi i rifugiati e gli apolidi.

2. Marittimi

2.1. I marittimi in possesso di un «documento di identità dei marittimi», rilasciato ai sensi della convenzione di Ginevra del 19 giugno 2003 (n. 185) ¹⁴¹ e della convenzione di Londra del 9 aprile 1965, nonché in base alle pertinenti disposizioni nazionali, possono recarsi a terra per soggiornare nella località del porto ove la loro nave fa scalo o nei comuni limitrofi, senza presentarsi ad un valico di frontiera, a condizione che essi figurino nell'elenco dell'equipaggio, precedentemente sottoposto a controllo da parte delle autorità competenti, della nave di appartenenza ¹⁴².

In base alla valutazione dei rischi, in particolare in materia di immigrazione clandestina e di sicurezza, deve altresì essere effettuato un controllo visivo dei marittimi da parte delle autorità competenti prima del loro sbarco.

Se un marittimo costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o la salute pubblica, può essergli rifiutato il permesso di recarsi a terra.

2.2. I marittimi che desiderano soggiornare al di fuori delle città prossime ai porti devono soddisfare le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri quali previste dall'articolo 5, paragrafo 1.

2.3 ¹⁴³. In deroga alle disposizioni del punto 2.2, ai titolari del documento d'identità per marittimi potrà essere consentito l'ingresso nel territorio degli Stati membri anche se non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), nei seguenti casi:

- (a) imbarco a bordo di una nave già attraccata o di prossimo arrivo in un porto degli Stati membri;
- (b) transito verso uno Stato terzo o rientro nello Stato d'origine;
- (c) per motivi di urgenza o di necessità (malattia, licenziamento, scadenza del contratto, ecc.).

¹⁴¹ **LT** ha formulato una riserva. **FR** ha fatto riferimento alle differenze esistenti tra la normativa comunitaria sulle licenze per recarsi a terra e queste convenzioni. **NL** ha sottolineato che la convenzione di Ginevra del 2003 è stata ratificata solo da alcuni paesi e **ES** ha dichiarato che la convenzione entrerà in vigore nel 2005. **Comm.** ha fatto presenti le discussioni parallele attualmente in atto nell'ambito del Gruppo "Visti" sulla ratifica della convenzione del 2003; si dovrebbe tener conto dell'esito di tali discussioni in sede di redazione definitiva di questo paragrafo.

¹⁴² **DE** ha suggerito di aggiungere alla fine della frase "e se sono in possesso del visto richiesto". **FI** ha espresso preoccupazione circa il diritto dei marittimi di recarsi a terra e ha dichiarato che i marittimi, allorché arrivano nel paese, dovrebbero utilizzare gli itinerari stabiliti dall'autorità competente.

EL ritiene che il testo del punto 6.5.2. del Manuale comune sia più flessibile del testo attuale di cui al punto 2.1. Ha sottolineato che il documento di identità dei marittimi non può essere considerato un documento di viaggio.

¹⁴³ **DE** ha proposto di sopprimere il punto 2.3. **Comm.** rifletterà su come chiarire il testo del punto 2.3.

In tali casi, i titolari di documenti d'identità per marittimi soggetti all'obbligo del visto a motivo della loro nazionalità e che ne siano sprovvisti al momento dell'ingresso nel territorio di uno Stato membro potranno ottenere un visto alla frontiera ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 415/2003.

3. Titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali

3.1. In considerazione dei particolari privilegi o immunità di cui beneficiano, i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, rilasciati da Stati o governi riconosciuti dagli Stati membri, nonché i titolari dei documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali indicate al punto 3.4, che viaggiano nell'esercizio delle loro funzioni, potranno essere agevolati attribuendo loro la precedenza all'atto dei controlli di frontiera, rispetto agli altri viaggiatori, fermo restando l'obbligo del visto, qualora richiesto.

I titolari di detti documenti sono dispensati di norma dalla verifica della disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento.

3.2. Se una persona che si presenta alla frontiera esterna invoca privilegi, immunità ed esenzioni, l'agente addetto al controllo di frontiera può esigere dall'interessato la prova della sua qualità mediante l'esibizione degli opportuni documenti, in particolare degli attestati rilasciati dallo Stato di accoglienza o del passaporto diplomatico, oppure con altri mezzi. Se l'agente nutre dei dubbi, egli può, in caso di urgenza, rivolgersi direttamente al ministero degli Affari esteri.

3.3. I membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e le loro famiglie possono entrare nel territorio delle parti contraenti su presentazione della tessera prevista all'articolo 17, paragrafo 2, accompagnata dal documento che consente di attraversare la frontiera. Peraltro, la guardia di frontiera non potrà in alcun caso rifiutare ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio l'ingresso nel territorio degli Stati membri senza aver preliminarmente consultato le autorità nazionali competenti, anche quando l'interessato è segnalato nel SIS.

3.4. I documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali ai fini specificati al punto 3.1 sono in particolare i seguenti: ¹⁴⁴

- lasciapassare delle Nazioni Unite: rilasciato al personale delle Nazioni Unite e a quello delle istituzioni che ne dipendono sulla base della convenzione relativa ai privilegi e immunità delle istituzioni specializzate, adottata a New York, il 21 novembre 1947, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
- lasciapassare della Comunità europea (CE);
- lasciapassare della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom);
- certificato di legittimazione rilasciato dal segretario generale del Consiglio d'Europa;
- documenti rilasciati a norma dell'articolo III, paragrafo 2 della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate (carta d'identità militare accompagnata da un ordine di missione, da un foglio di via, da un ordine di servizio individuale o collettivo).

4. Lavoratori frontalieri ¹⁴⁵

4.1. Le modalità del controllo dei lavoratori frontalieri sono disciplinate dalle disposizioni generali relative al controllo alla frontiera, in particolare gli articoli 6 e 11. Sono tuttavia consentiti controlli snelliti conformemente all'articolo 7.

¹⁴⁴ **SI** ha proposto di aggiungere un riferimento ai Capi di Stato il cui arrivo è stato annunciato ufficialmente, che dovrebbe figurare anche all'articolo 17, paragrafo 1 come nuova lettera d). Ha suggerito di sostituire il punto 4 con il seguente testo: "Delegazioni di Stato il cui arrivo è stato ufficialmente annunciato in anticipo.

4.1. Gli Stati membri possono assicurare un trattamento speciale e disposizioni particolari per determinate categorie di persone titolari di documenti di cui al punto 3.1., nonché di persone che non sono titolari di documenti di cui al punto 3.1. (personale di sicurezza, autisti, interpreti, familiari, ecc.) se fanno parte delle delegazioni di Stato il cui arrivo è stato ufficialmente annunciato in anticipo.

4.2. L'elenco dei membri della delegazione nazionale di Stato deve essere presentato in anticipo indicando le seguenti informazioni: nome e cognome, data di nascita, nazionalità, funzione, tipo e numero del documento di viaggio.

4.3. Le guardie di frontiera nazionali verificano le condizioni che disciplinano l'ingresso in anticipo e, se necessario, preparano i documenti (ad esempio documenti che autorizzano l'ingresso di armi). All'arrivo della delegazione di Stato ufficialmente annunciata in anticipo al l'attraversamento della frontiera, le guardie di frontiera nazionali verificano il numero delle persone che attraversano la frontiera di Stato con quello dell'elenco e possono procedere alla verifica dei documenti di viaggio."

Gli attuali punti 4 e 5 diventerebbero punti 5 e 6.

¹⁴⁵ Si attende l'esito delle discussioni in merito al traffico frontaliero locale.

4.2. Le persone che sono ben conosciute dalle guardie di frontiera perché attraversano spesso la frontiera al medesimo valico di frontiera e che, dopo un controllo iniziale, non risultano segnalate né nel SIS, né negli archivi nazionali di ricerca, sono sottoposte soltanto ad un controllo a campione, onde verificare se sono in possesso di un documento valido che consente di attraversare la frontiera e soddisfano le necessarie condizioni d'ingresso. Queste persone devono essere sottoposte di tanto in tanto, inopinatamente ed ad intervalli irregolari, ad un controllo approfondito.

4.3. Se uno Stato membro decide di istituire un regime di traffico frontaliero locale, le agevolazioni pratiche previste nell'ambito di tale regime, di cui agli articoli 4, paragrafi 1 e 2, e 9, paragrafo 2, lettera d), si applicano automaticamente ai lavoratori frontalieri.

5. Minori

5.1. Le guardie di frontiera prestano particolare attenzione ai minori che viaggino accompagnati o senza accompagnatore.¹⁴⁶

5.2. Nell'ipotesi di minori accompagnati, la guardia di frontiera deve verificare la sussistenza della patria potestà nei confronti del minore, soprattutto nel caso in cui il minore sia accompagnato da un adulto soltanto e vi siano seri motivi di ritenere che il minore sia stato illegalmente sottratto alla custodia della persona o delle persone che esercitano legalmente la patria potestà nei suoi confronti. In tale ultimo caso, la guardia di frontiera dovrà svolgere ulteriori indagini.

5.3. In caso di minori che viaggiano senza accompagnatore la guardia di frontiera dovrà assicurarsi, mediante controlli approfonditi dei documenti di viaggio e dei giustificativi, che i minori non lascino il territorio contro la volontà della persona o delle persone che ne esercitano la patria potestà.

¹⁴⁶ **EE** ha fatto notare che questa disposizione sottolinea l'importanza della possibilità di sottoporre i cittadini dell'UE a controlli approfonditi.

ALLEGATO XI

Modelli di tessere rilasciate dal ministero degli Affari esteri

[Il presente allegato sarà inviato separatamente su supporto CD-Rom]

ALLEGATO XII
Tabella di corrispondenza

Disposizioni del presente regolamento	Disposizioni sostituite della convenzione di Schengen (CS), del manuale comune (MC), e di altre decisioni del Comitato esecutivo Schengen (SCH/Com-ex)
Titolo I	
Disposizioni generali	
<i>Articolo 1</i>	---
Oggetto	
<i>Articolo 2</i>	[<i>Tale articolo, pur riprendendo l'articolo 1 CS, <u>non lo sostituisce*</u></i>]
Definizioni	
<i>Articolo 3</i>	---
Ambito di applicazione	
Titolo II	
Frontiere esterne	
Capo 1	
Attraversamento delle frontiere esterne e condizioni d'ingresso	
<i>Articolo 4</i>	Articolo 3 CS Punti 1, 1.2, 1.3 (da 1.3.1 a 1.3.3.), parte I MC.
Attraversamento delle frontiere esterne	
<i>Articolo 5</i>	Articolo 5, par. 1 e 3 CS Punti 2, 2.1 e 4.1, parte I MC; punti 1.4.8, 1.4.9 e 6.2, parte II MC
Condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi	

* Sulla base della decisione del Consiglio 1999/436/CE, che definisce la base giuridica di ciascuna disposizione dell'acquis di Schengen, «le definizioni [*contenute all'articolo 1 della convenzione*] si applicano a tutti gli articoli della convenzione di Schengen», ai quali è attribuita una base giuridica nei trattati. È il motivo per cui uno strumento fondato sull'articolo 62 del trattato CE non può modificare o sostituire le definizioni che si applicano anche in relazione ad altri articoli aventi una base giuridica differente (compreso nel trattato UE).

Capo II	
Controllo delle frontiere esterne e rifiuto d'ingresso	
<i>Articolo 6</i> Controllo delle persone ai valichi di frontiera	Articolo 6, par. 1 e 2 (lettere da a) a d)) CS Punto 4, parte I MC Punti 1 e 1.2, parte II MC
<i>Articolo 7</i> Snellimento dei controlli alle frontiere	Articolo 6, par. 2, lettera e) CS Punto 1.3.5 (prima frase), parte II MC (si veda allegato V)
<i>Articolo 8</i> Allestimento di corsie separate e segnaletica	Decisione SCH/Com-ex (94)17 4 rev.
<i>Articolo 9</i> Apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi	Punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5 e 2.1.6, parte II MC
<i>Articolo 10</i> Sorveglianza tra i valichi di frontiera	Articolo 6.3 CS Punti 2.2 (da 2.2.1 a 2.2.4), parte II MC
<i>Articolo 11</i> Rifiuto d'ingresso	Articolo 5.2 CS Punti 1.4.1, 1.4.2 e 5.6, parte II MC
Capo III Risorse per il controllo alla frontiera e cooperazione tra Stati membri	
<i>Articolo 12</i> Risorse per il controllo alla frontiera	Articolo 6.4 e 6.5 CS
<i>Articolo 13</i> Esecuzione dei controlli	Punti 1.1.1 (eccetto la parte ripresa in allegato XI) e 1.1.2, parte II MC

<i>Articolo 14</i> Cooperazione tra gli Stati membri	Articolo 7 CS Punti 4, 4.1 e 4.2, parte II MC
<i>Articolo 15</i> Controlli congiunti	---
Capo IV Regimi specifici di controllo alle frontiere	
<i>Articolo 16</i> Regimi specifici per diversi tipi di frontiera e per i diversi mezzi di trasporto utilizzati per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri	---
<i>Articolo 17</i> Regimi specifici	---
Titolo III Frontiere interne	
Capo 1 Soppressione dei controlli alle frontiere interne	
<i>Articolo 18</i> Attraversamento delle frontiere interne	Articolo 2.1 CS
<i>Articolo 19</i> Controlli all'interno del territorio	Articolo 2.3 CS
Capo II Clausola di salvaguardia	
<i>Articolo 20</i> Ripristino dei controlli alle frontiere interne da parte di uno Stato membro	Articolo 2.2 CS

<i>Articolo 21</i> Procedura ordinaria	Decisione SCH/Com-ex (95)20, 2 rev.
<i>Articolo 22</i> Procedura d'urgenza	
<i>Articolo 23</i> Procedura di proroga dei controlli alle frontiere interne	
<i>Articolo 24</i> Ripristino comune dei controlli alle frontiere interne a motivo di minaccia terroristica a carattere transfrontaliero	---
<i>Articolo 25</i> Modalità dei controlli in caso di applicazione della clausola di salvaguardia	---
<i>Articolo 26</i> Relazione sul ripristino dei controlli alle frontiere interne	---
<i>Articolo 27</i> Informazione al pubblico	---
<i>Articolo 28</i> Riservatezza	---
Titolo IV Disposizioni finali	
<i>Articolo 29</i> Modifiche agli allegati	---
<i>Articolo 30</i> Comitato	Articolo 8 CS Regolamento (CE) n. 790/2001

<i>Articolo 31</i> Non applicazione a determinati territori	---
<i>Articolo 32</i> Notifica d'informazioni da parte degli Stati membri	---
<i>Articolo 33</i> Relazione sull'applicazione del Titolo III	---
<i>Articolo 34</i> Abrogazioni	---
<i>Articolo 35</i> Entrata in vigore	---
ALLEGATO I Valichi di frontiera autorizzati	Allegato 1 MC
ALLEGATO II Giustificativi atti a stabilire l'attendibilità dei motivi d'ingresso	Punti 4.1.1 (da 4.1.1.1 a 4.1.1.4) e 4.1.2, parte I MC
ALLEGATO III Importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere fissati annualmente dalle autorità nazionali	Allegato 10 MC
ALLEGATO IV Modalità di controllo ai valichi di frontiera autorizzati	Punti 1.3.1, 1.3.2 e 2.3, parte II MC
[...]	[...]
ALLEGATO V Modelli di segnaletica esposti nelle diverse corsie ai valichi di frontiera	---

ALLEGATO VI Modalità dell'apposizione dei timbri	Punti 2.1.3 e 2.1.4, parte II MC
ALLEGATO VII Parte A: Modalità di rifiuto d'ingresso Parte B: modello uniforme di respingimento alla frontiera	Punti 1.4.1bis, 1.4.3., 1.4.4, 1.4.5 e 1.4.6, parte II MC Punti 5.2, parte II MC
ALLEGATO VIII Elenco dei servizi nazionali incaricati di compiti di guardia di frontiera dalla legislazione nazionale di ciascun Stato membro	Punto 1.1.1 parte II MC (eccetto la parte ripresa all'articolo 13)
ALLEGATO IX Modalità specifiche di controllo relative ai vari tipi di frontiera e ai diversi mezzi di trasporto utilizzati per l'attraversamento delle frontiere esterne	
Punto 1 – Frontiere terrestri	
Punto 1.1 – Controllo del traffico stradale	Punto 3.1, parte II MC
Punto 1.2 – Controllo del traffico ferroviario	Punto 3.2, parte II MC
Punto 2 – Frontiere aeree	
Punto 2.1 – Modalità di controllo negli aeroporti internazionali	Punti 3.3, da 3.3.1 a 3.3.4, parte II MC Decisione SCH/Com-ex(94)17 4 rev.
Punto 2.2 – Modalità di controllo negli aerodromi	Punti 3.3.6, parte II MC Decisione SCH/Com-ex(94)17 4 rev.
Punto 2.3 – Voli privati	Punti 3.3.5 e 3.3.7, parte II MC
Punto 3 – Frontiere marittime	
Punto 3.1 – Modalità di controllo generali del traffico marittimo	Punti 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, parte II MC

Punto 3.2 – Modalità di controllo specifiche per determinati tipi di navigazione marittima	Punto 3.4.4 (da 3.4.4.1 a 3.4.4.5), parte II MC
Punto 3.3 – Navigazione nelle acque interne	Punto 3.5, parte II MC
ALLEGATO X Regimi speciali per determinate categorie di persone	
Punto 1 – Piloti di aeronavi e altri membri dell'equipaggio	Punto 6.4, parte II MC
Punto 2 – Marittimi	Punto 6.5, parte II MC
Punto 3 – Titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali	Punti 6.6. e 6.11, parte II MC
Punto 4 – Lavoratori frontalieri	Punto 6.7, parte II MC
Punto 5 – Minori	Punto 6.8, parte II MC
ALLEGATO XI Modelli di tessere rilasciate dal ministero degli Affari esteri	Allegato 13 MC
ALLEGATO XII Tabella di corrispondenza	---
